

ALLEGATI

Declaration of Lille

In the light of the commitments made during the United Nations Conference on the Environment and Development, (Rio de Janeiro, 3rd-14th June 1992) and later developments in the context of Agenda 21,

In the light of the provisions of the Charter of European Cities and Towns towards Sustainability (Aalborg, Denmark, 27th May 1994),

In the light of the EU Framework Directive on ambient air quality (27 September 1996),

In the light of the European Spatial Development Perspectives approved in Potsdam in May 1999 by the Informal Council of Ministers responsible for Spatial Planning, which aims to contribute to sustainable spatial development on a large scale, in particular by the harmonisation of social and economic spatial needs while taking into account the ecological and cultural potential of these places,

Taking into account the growing demand for the development and provision of services to facilitate non-motorised travel to reduce congestion, noise and air pollution,

Taking into account **user demand** for spaces for low risk leisure activities, which are accessible to all, and the beneficial effects on public health,

As non-motorised routes facilitate and encourage **sustainable tourism as well as being** conducive to the development and maintenance of local socio-economic fabric, particularly in rural areas and areas of economic renewal,

Taking into account the positive effects of the existing greenway network on the conservation of the landscape and natural environment, on the conservation and enhancement of local heritage, on economic and social development, on the expansion of non-motorised travel,

Taking into account the positive impact of the greenway network on **the quality of urban and suburban life** by creating areas for recreation and travel, rehabilitating industrial sites and urban waste-land,

Taking into account the potential greenways hold to encourage non-motorised travel for journeys between the home, schools, work and recreational areas, etc,

Taking into account the complementary role a greenway network can play within an **intermodal transport** framework, with an efficient public transport system offering combined services such as train/tram/bus, + bicycle, bicycle stands, etc.

We, the participants at the Lille meeting of 11th and 12th September 2000, wish to see develop a "European Greenway Network" reserved for non-motorised users, comprising for the most part, greenways and, to a lesser extent, lightly trafficked, low-speed roads. This network would provide continuous long distance itineraries as well as local networks for local journeys and leisure activities, and would offer a combination of services ensuring their reliability, continuity and attractiveness.

Having analysed different European experiences and studied existing definitions, we propose adopting the following working definition for greenways: "**Communication routes reserved exclusively for non-motorised journeys, developed in an integrated manner which enhances both the environment and quality of life of the surrounding area. These routes should meet satisfactory standards of width, gradient, and surface condition to ensure that they are both user-friendly and low -risk for users of all abilities** ».

The use of disused railway lines and canal towpaths will be critical.

Taking into account the numerous European projects which have been carried out, including the greenways referenced in the "Guide des Bonnes Pratiques" produced by the EGWA with the support of the European Union, we, the signatories to this Declaration towards a "European Greenway Network", **commit ourselves to work towards the development of a network of greenways and we request**

The European Union

To consider the European Greenway Network as one of the EU's priority objectives,

To ensure that the European Greenway Network and greenways in general, are eligible for funding under European funding programmes, in particular the Structural Funds,

To facilitate the adoption of a common definition and the harmonisation of standards of quality and way-markings,

To facilitate the development of a common methodology for the study and identification of routes, which would favour the economic and social development of the areas crossed, while also taking into account the quality of the surrounding natural areas,

To facilitate the definition, construction, assessment, and the promotion of the European Greenway Network,

To facilitate the establishment of trans-European routes and their extension into member countries of the Council of Europe,

To put in place a European consultative committee on greenways

The member states of the EU

to ensure coherent national greenway networks through the identification of outline framework plans and common standards on quality and way marking,

to put in place long term budget lines for the planning, implementation, management and maintenance of national greenway networks,

to support national campaigns aimed at mobilising central, regional and local authorities in relation to greenways policies and issues,

Regional and local authorities

to commit themselves to the development of greenway networks:

- by integrating greenways as structural elements into their development plans for urban and rural areas, dedicating a percentage of their roads and transport budgets,
- by preserving, through designation or acquisition, disused transport lines, their engineering structures and service buildings to enable greenways and ancillary services to be realised along them,
- by enhancing the natural, cultural and built heritage along the line or in the vicinity of greenways,
- by promoting, in their area, greenways as a high quality, environmentally friendly infrastructure,
- by promoting the setting up of services for greenways users,

- q by working towards these objectives in consultation with all interested associations,

railway, inland waterway, and forestry management authorities

to give preference to the reuse and restoration of infrastructures and equipment that would aid greenways development,

to adapt existing infrastructures for use as greenways progressively as the opportunities arise during the evolution of their work,

to facilitate the connections between greenways and rail, ferry, and inland water transport.

associations

to participate in the development of greenways at local, regional, national and European level,

to monitor the quality of greenways in partnership with local authorities,

to take part in the promotion, and popularising the use of green ways,

To facilitate the adoption and the development of all these proposals, we, the signatories of this Declaration, propose the setting up of:

- **a permanent Europe-wide mission** « Greenway Network » entrusted to the EGWA liaising with the European Consultative Committee requested from the European Commission, to draw up and finalise a European Greenways Charter, for the promotion, the information, the co-ordination and the evaluation of the development of greenways
- **a bi-annual european conference** to evaluate policy,
- national platforms for promotion and co-ordination of development of greenways
- specific budget lines within the European Union, the member states, and regional authorities.

Dichiarazione di Madrid

"Non Discriminazione Più Azione Positiva Uguale Integrazione Sociale"

In occasione del Congresso Europeo sulla disabilità, noi qui riuniti a Madrid, nel numero di più di 600 persone, accogliamo calorosamente la proclamazione dell'anno 2003 come Anno Europeo delle Persone Disabili, evento che vuole diffondere la conoscenza dei diritti di oltre 50 milioni di cittadini europei con disabilità.

In questa Dichiarazione esponiamo il nostro pensiero, con l'obiettivo di proporre un quadro ideale d'azione da sviluppare durante l'Anno Europeo nell'ambito dell'Unione Europea, a livello nazionale, regionale e locale.

Introduzione

1. La disabilità è una questione che riguarda i diritti umani

Le persone disabili hanno gli stessi diritti fondamentali degli altri cittadini. Il primo articolo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani afferma: "Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti". Per raggiungere questa meta, tutte le comunità devono celebrare la diversità, e assicurarsi che le persone disabili possano godere di tutti i tipi di diritti umani: civili, sociali, politici, economici e culturali riconosciuti dalle varie Convenzioni internazionali, dal Trattato dell'Unione Europea e dalle Costituzioni nazionali.

2. Le persone disabili chiedono pari opportunità, non beneficenza

L'Unione Europea, al pari di tante altre regioni nel mondo, ha fatto molti passi in avanti negli ultimi decenni, evolvendo da una filosofia paternalistica verso le persone disabili ad un approccio che, invece, permette loro di prendere le proprie decisioni. Il vecchio atteggiamento, basato in gran parte sulla compassione per la loro mancanza di autonomia e di difesa, è oggi considerato inaccettabile. La situazione si sta evolvendo, dall'obiettivo di riabilitare l'individuo così da inserirlo nella società, verso una concezione universale mirata a modificare la società al fine di adattarla alle necessità di ognuno, ivi comprese le persone con disabilità.

I disabili rivendicano le stesse opportunità di accesso alle risorse sociali, come il lavoro, l'educazione scolastica e professionale, la formazione alle nuove tecnologie, i servizi sociali e sanitari, lo sport e il tempo libero, ed ai prodotti e beni di consumo.

3. Le barriere sociali portano alla discriminazione e all'esclusione sociale

La struttura delle nostre società comporta spesso che le persone disabili non siano in grado di esercitare pienamente i loro diritti fondamentali e vengano socialmente escluse. I dati statistici disponibili dimostrano che l'educazione e l'occupazione dei disabili sono a un livello molto inferiore alla norma, il che risulta inaccettabile. Molti disabili vivono in situazioni di povertà estrema rispetto ai cittadini non disabili.

4. Le persone disabili, cittadini invisibili

La discriminazione verso le persone con disabilità dipende a volte dai pregiudizi nei loro confronti, ma sempre più spesso è dovuta al fatto che i disabili sono stati a lungo dimenticati, ignorati, e ciò ha permesso il costituirsi e il rafforzarsi di barriere ambientali e di atteggiamenti sociali che impediscono ai disabili di avere un ruolo attivo nella vita pubblica.

5. Le persone disabili costituiscono un gruppo eterogeneo

Come accade per tutti gli ambiti della società, le persone con disabilità formano un gruppo di persone molto diversificato; pertanto solo le politiche che rispettano tale diversità avranno un esito positivo. In particolare, i disabili aventi necessità complesse, di grave dipendenza, e le loro famiglie, richiedono azioni specifiche da parte della società, mentre spesso sono le categorie di disabili più abbandonate. Allo stesso modo, le donne con disabilità e i disabili appartenenti a gruppi di minoranze etniche devono affrontare spesso una molteplice discriminazione, derivante dall'interazione tra la discriminazione dovuta alla loro disabilità e quella suscitata dal sesso o dall'origine etnica. Infine, il riconoscimento della lingua dei segni è un passo in avanti fondamentale per le persone sorde.

NON DISCRIMINAZIONE + AZIONE POSITIVA = INTEGRAZIONE SOCIALE

La Carta dei Diritti Fondamentali (dell'Unione Europea), sottoscritta recentemente, riconosce che, affinché le persone disabili abbiano pari opportunità, il diritto a non essere discriminati deve essere accompagnato dal diritto a ricevere sostegno e assistenza. Questo, in sintesi, è stato il principio fondamentale del Congresso di Madrid, che è avvenuto nel marzo 2002 ed ha riunito più di 600 partecipanti.

Il nostro pensiero

1. Il nostro pensiero può essere descritto come un contrasto tra la nuova concezione ed il vecchio atteggiamento che cerca di rimpiazzare:

- a) Non più le persone disabili oggetto di beneficenza ... Ma disabili come persone aventi dei diritti.
- b) Non più disabili come ammalati ... Ma disabili come cittadini e consumatori indipendenti.
- c) Non più professionisti che prendono le decisioni a nome dei disabili ... Ma decisioni e responsabilità prese autonomamente dagli stessi disabili e dalle loro organizzazioni per le questioni che li riguardano.
- d) Non più attenzione alle minorazioni meramente individuali ... Ma eliminazione delle barriere, revisione delle norme sociali, delle politiche, delle culture e promozione di un ambiente accessibile capace di dare sostegno.
- e) Non più l'abitudine ad etichettare le persone disabili come dipendenti dagli altri o incapaci di lavorare ... Ma sottolineare le loro capacità, e fornire misure attive di sostegno.
- f) Non più scelte politiche ed economiche concepite per il beneficio di pochi ... Ma un mondo flessibile disegnato ad uso di molti.
- g) Non più segregazioni inutili nell'ambito educativo, lavorativo e nelle altre sfere della vita ... Ma integrazione delle persone con disabilità nelle strutture normali.
- h) Non più la politica per le persone disabili come materia di competenza soltanto dei ministeri speciali ... Ma una politica per le persone disabili che sia responsabilità di tutto il governo.

2. Società inclusiva per tutti

Mettere in pratica queste strategie porterà beneficio non solo alle persone disabili ma a tutta la società nel suo insieme. Una società che esclude parte dei suoi membri, infatti, è una società impoverita. Le azioni volte a migliorare le condizioni delle persone disabili porteranno alla creazione di un mondo flessibile per tutti. "Quanto viene realizzato oggi per le persone disabili, avrà senso per tutti nel mondo di domani".

Noi, partecipanti al Congresso Europeo sulla disabilità, condividiamo pienamente

questa affermazione, e chiediamo a tutte le parti sociali che considerino l'Anno Europeo dei Disabili nel 2003 come il punto di partenza di un processo che renda possibile la sua concretizzazione. Cinquanta milioni di persone con disabilità in Europa stanno aspettando da noi un impulso per l'avvio di questo processo di rinnovamento.

Il nostro programma per raggiungere questo obiettivo

1. Misure legali

Una legislazione anti-discriminatoria completa deve essere promulgata al più presto affinché siano eliminati gli ostacoli esistenti e si possa evitare la creazione di nuove barriere che le persone disabili generalmente incontrano nell'ambito della scuola, del lavoro e nell'accesso ai beni e ai servizi e che impediscono loro di raggiungere le loro massime potenzialità per la partecipazione sociale e l'indipendenza. La clausola di non discriminazione dell'articolo 13 del Trattato di Amsterdam della Commissione Europea estende queste premesse a tutti i paesi dell'Unione Europea, contribuendo così ad un'Europa libera da barriere per le persone disabili.

2. Cambiare atteggiamento

La legislazione antidiscriminatoria ha avuto successo nel produrre cambiamenti nell'atteggiamento verso le persone disabili. Tuttavia, non è sufficiente la legge. Senza l'impegno costante da parte della società e la partecipazione attiva delle persone disabili e delle loro organizzazioni nell'affermare i propri diritti, la legge rimane un guscio vuoto. La sensibilizzazione pubblica è indispensabile per sostenere le misure legislative necessarie, per aumentare la comprensione dei bisogni e dei diritti delle persone disabili nella società e per lottare contro i pregiudizi e la stigmatizzazione che esistono ancora oggi.

3. Servizi che promuovano la vita indipendente

Per ottenere l'uguaglianza nell'accesso e nella partecipazione sociale, è necessario che le risorse siano strutturate in modo tale da migliorare le capacità di integrazione della persona disabile e il suo diritto a vivere in modo indipendente. Molte persone disabili hanno bisogno di servizi di assistenza e di sostegno nella quotidianità, e questi servizi devono essere di alta qualità, rispondenti alle loro necessità; devono promuovere il coinvolgimento nella società, e non essere motivo di segregazione.

Questo tipo di sostegno è in linea con il modello sociale europeo di solidarietà, modello che riconosce la nostra responsabilità collettiva verso coloro che hanno bisogno di assistenza.

4. Sostegno alle famiglie

Le famiglie delle persone disabili hanno un ruolo fondamentale nella educazione e nell'inserimento sociale dei disabili, ed in particolar modo nel caso dei bambini con disabilità e delle persone che in seguito ad una complessa situazione di dipendenza non sono in condizione di rappresentare se stesse. Pertanto, le autorità pubbliche devono stabilire misure adeguate per aiutare le famiglie, cosicché queste possano garantire alla persona disabile l'assistenza più integrante possibile.

5. Attenzione particolare alle donne disabili

L'Anno Europeo rappresenta un'opportunità per considerare la situazione della donna con disabilità da un nuovo punto di vista. L'esclusione sociale a cui va incontro una donna disabile è motivata non solo dalla sua disabilità ma anche dal suo sesso. Questa

molteplice discriminazione sofferta dalla donna disabile va combattuta combinando misure di integrazione e di azione positiva, che devono essere proposte e stabilite consultando le donne disabili.

6. Integrazione della disabilità

Le persone disabili devono poter accedere ai comuni servizi sanitari, scolastici, professionali e sociali, così come a tutte le opportunità disponibili per le persone non disabili. Proporre un approccio integrante nei confronti della disabilità e delle persone disabili implica dei cambiamenti radicali nella vita pratica, a vari livelli. Prima di tutto, è necessario assicurare che i servizi disponibili siano coordinati da e tra i vari settori. Le diverse necessità di accesso dei differenti gruppi di persone disabili devono essere tenute in considerazione durante il processo di pianificazione di qualsiasi attività, e non come un adattamento a posteriori ad una pianificazione già prestabilita. I bisogni di una persona disabile e dei suoi familiari sono numerosi, ed è importante sviluppare una risposta comprensiva, che tenga in considerazione sia l'individuo sia i vari aspetti della sua vita.

7. Il lavoro come chiave per l'inserimento sociale

E' richiesto un impegno particolare per promuovere l'accesso dei disabili al mondo del lavoro, e preferibilmente nell'ambito del lavoro ordinario. Questa è una delle forme più importanti nella lotta contro l'esclusione sociale delle persone disabili, al fine di garantire loro indipendenza e dignità. Tale sforzo richiede la mobilitazione attiva tanto degli operatori sociali quanto delle autorità pubbliche, che devono continuare a rafforzare le strutture e le misure già esistenti.

8. Niente per le persone disabili senza le persone disabili

L'Anno 2003 sarà concepito come un'opportunità per i disabili, le loro famiglie, i loro rappresentanti e le associazioni, di stabilire un obiettivo politico e sociale nuovo ed esteso a tutti i livelli, per coinvolgere i governi ed impegnarli a prendere decisioni mirate alla parità e all'integrazione.

Tutte le azioni saranno intraprese con il dialogo e la volontà di cooperazione con le organizzazioni delle persone disabili più rappresentative. La partecipazione non deve essere limitata allo scambio di informazioni o all'accettazione di decisioni già prese. A tutti i livelli del processo, invece, i governi dovranno stabilire dei meccanismi precisi per la concertazione ed il dialogo, che permettano alle persone disabili attraverso le loro organizzazioni di contribuire alla pianificazione, applicazione, supervisione e valutazione di tutte le attività.

Una forte collaborazione tra governi e organizzazioni delle persone disabili è il requisito fondamentale per progredire nel modo più efficace verso l'uguaglianza e le pari opportunità nella partecipazione sociale.

Per agevolare tale processo, le organizzazioni delle persone disabili dovrebbero avere maggior disponibilità di mezzi e di risorse, che permettano loro di migliorare la promozione e la gestione delle campagne di sensibilizzazione. Dal canto loro, le organizzazioni si impegneranno a migliorare continuamente il loro livello di governo interno e di rappresentanza.

Proposte di azione

L'Anno 2003, Anno Europeo delle persone con disabilità, deve determinare un

miglioramento delle attività programmate. Questo obiettivo implica l'allargamento del sostegno attivo a tutte le parti interessate e a tutta la società. Di conseguenza, presentiamo delle proposte concrete rivolte a tutti i partecipanti. Le azioni suggerite saranno sviluppate durante l'arco dell'Anno Europeo, ma dovranno proseguire anche in seguito, in modo da permettere nel tempo una valutazione dei progressi ottenuti.

1. Le autorità dell'unione europea e le autorità nazionali degli stati membri e dei paesi candidati

Le Autorità pubbliche dovranno dare l'esempio ed essere le prime a sviluppare le seguenti misure:

- Analizzare la situazione attuale dei quadri legislativi nazionali e comunitari destinati alla lotta contro le pratiche discriminatorie nell'ambito educativo, lavorativo e di accesso ai beni e servizi;
- Scoprire le restrizioni e le barriere discriminatorie che colpiscono la libertà delle persone disabili e la loro partecipazione alla vita sociale, e prendere le misure necessarie affinché tali limitazioni siano rimosse;
- Passare in esame i servizi ed i sistemi di assistenza al fine di assicurare una politica che sostenga ed incoraggi le persone disabili ad essere parte integrante nella società in cui vivono;
- Indagare le situazioni di abuso e di violenza commessi contro le persone disabili, in modo particolare nel caso di disabili che vivono all'interno di grandi istituti; rafforzare la legislazione sull'accessibilità al fine di assicurare alle persone disabili gli stessi diritti di accesso alle strutture sociali e pubbliche che hanno le altre persone;
- Contribuire alla promozione dei diritti fondamentali delle persone disabili a livello mondiale, partecipando attivamente alla redazione di una Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità;
- Contribuire a migliorare la situazione delle persone disabili che vivono in Paesi in via di sviluppo, rendendo la loro integrazione sociale un obiettivo delle politiche di cooperazione.

2. Autorità locali

L'Anno Europeo deve avere risvolti incisivi in primo luogo a livello locale, dove i cittadini sono più a contatto con i problemi, e dove le associazioni di e per le persone disabili realizzano la maggior parte delle loro attività. Lo sforzo deve essere concentrato sulla promozione e sull'incremento di risorse ed attività nell'ambito locale.

Si dovranno invitare i vari operatori ed amministratori locali ad integrare le politiche locali e comunitarie, ivi incluso l'istruzione, il lavoro, l'abitazione, i trasporti, la salute ed i servizi sociali, tenendo conto delle necessità e della diversità delle persone disabili, e soprattutto degli anziani, donne ed immigrati.

I governi locali devono progettare dei piani di azione locali a riguardo, in collaborazione con i rappresentanti delle persone disabili, che organizzeranno i propri comitati locali e saranno i responsabili delle attività dell'Anno.

3. Organizzazioni di persone disabili

Le associazioni della disabilità, in quanto rappresentanti delle persone disabili, hanno una responsabilità notevole nel garantire la riuscita dell'Anno Europeo. Devono considerarsi come gli ambasciatori dell'Anno Europeo e rivolgersi attivamente a tutte le parti sociali più rilevanti, proponendo misure concrete e cercando di stabilire una cooperazione a lungo termine in settori in cui ancora non si fosse creata.

4. Imprese

Le imprese devono aumentare i loro sforzi per coinvolgere, mantenere e promuovere le persone disabili nel loro personale, e progettare i loro prodotti e servizi in modo che siano accessibili alle persone con disabilità. Gli imprenditori devono rivedere le loro politiche interne per assicurare che nessuna norma impedisca alle persone disabili di godere delle pari opportunità. Le organizzazioni imprenditoriali possono contribuire a questi sforzi raccogliendo una lunga serie di esempi di buone prassi già esistenti.

5. Sindacati

I sindacati possono migliorare la situazione occupazionale delle persone disabili assicurando nella loro attività una adeguata rappresentanza dei lavoratori disabili. I sindacati devono rivisitare le loro politiche interne al fine di assicurare che queste non impediscano ai lavoratori disabili di godere delle pari opportunità.

6. Mezzi di comunicazione

I mezzi di comunicazione devono creare e rafforzare la collaborazione con le associazioni delle persone disabili, per migliorare l'immagine dei disabili offerta dai mass media. Si dovrebbe potenziare l'informazione sulle persone con disabilità per riconoscere l'esistenza della diversità tra esseri umani. Trattando i temi della disabilità, i media dovrebbero evitare un atteggiamento pietistico o umiliante, e parlare di più degli ostacoli incontrati dalle persone disabili e del contributo positivo che le persone disabili possono dare una volta rimossi questi ostacoli.

7. Il sistema scolastico

Le scuole devono assumere un ruolo rilevante nella diffusione della comprensione ed accettazione dei diritti delle persone disabili, aiutando a dissipare timori, miti e pregiudizi, supportando lo sforzo di tutta la comunità. Devono sviluppare e diffondere risorse educative di sostegno agli studenti, affinché sviluppino una consapevolezza individuale della propria disabilità o di quella altrui, aiutandoli a considerare in modo positivo le diversità.

Le scuole, gli istituti, le università devono, congiuntamente ai rappresentanti dei gruppi di disabili, organizzare conferenze e laboratori rivolti a giornalisti, editori, architetti, imprenditori, assistenti sociali e sanitari, familiari, volontari e membri del governo locale.

8. Uno sforzo comune a cui tutti possono e dovrebbero contribuire

Il desiderio maggiore delle persone con disabilità è di essere presente in tutti gli ambiti della vita; perciò, tutte le organizzazioni devono rivedere le loro impostazioni, al fine di permettere alle persone disabili di farne parte e di goderne i benefici. Alcuni esempi delle organizzazioni più interessate al tema: organizzazioni di consumatori, gruppi giovanili, associazioni religiose e culturali, ed altre organizzazioni che rappresentano categorie specifiche di cittadini. E' altresì necessario coinvolgere in questa 'ristrutturazione' i responsabili delle scelte politiche ed amministrative ed i responsabili di luoghi come musei, teatri, cinema, parchi, stadi, centri commerciali e uffici postali.

Noi, i partecipanti del Congresso di Madrid, approviamo questa Dichiarazione e ci impegniamo a diffonderla ampiamente, affinché possa raggiungere tutti i livelli della società, e ad incoraggiare gli operatori del settore ad aderire alla Dichiarazione prima, durante e dopo l'Anno Europeo dei Disabili. Sottoscrivendo questa Dichiarazione, le organizzazioni dichiarano apertamente la loro conformità all'obiettivo preposti dalla stessa, e si impegnano ad agire in modo da contribuire al processo che porterà alla

parità effettiva delle persone con disabilità e dei loro familiari.

Madrid, marzo 2002



Manifesto della Alleanza per la Mobilità Dolce 2018-2021

22 settembre 2018

Negli ultimi anni anche in Italia c'è stata un'autentica e crescente diffusione ed attenzione alla mobilità dolce. Sono aumentati quelli che camminano, pedalano in bicicletta e preferiscono le ferrovie turistiche per muoversi nel paesaggio e nella natura italiana. Accanto a ciò cresce l'esigenza di un uso più razionale e intenso delle ferrovie minori come alternativa al trasporto su gomma e l'intermodalità con i diversi mezzi di trasporto, con l'obiettivo di frenare il consumo di territorio, ridurre le emissioni inquinanti e i gas serra, aumentare l'accessibilità, la coesione sociale, la salute e il benessere. La cultura della mobilità dolce è impostata sulla condivisione dello spazio pubblico, sulla convivenza, integrazione e il rispetto tra i diversi utenti della strada e ha come effetto la tutela dell'ambiente e del territorio e la valorizzazione del paesaggio.

Si sta affermando l'idea che il viaggio sia un'esperienza da vivere; non solo uno spostamento per arrivare a destinazione, ma un modo di godersi il tempo libero, la bellezza dei piccoli borghi, il buon cibo a chilometro zero, per incontrare la vitalità delle comunità locali, per apprezzare il silenzio e l'aria pulita, per curare il proprio corpo e il proprio benessere, per dare valore al tempo.

La rete sul territorio per la mobilità dolce consente e promuove il piacere del viaggio a bassa velocità e la mobilità attiva, integrando percorsi ciclabili, reti di cammini, greenways, ferrovie turistiche, linee ferroviarie locali, riutilizzando e qualificando il patrimonio esistente, con una visione intermodale e integrata con i servizi e luoghi di scambio del trasporto collettivo delle città e dei paesi italiani.

Questi percorsi di mobilità dolce attraversano in genere aree interne a bassa densità e costituiscono un volano anche per il turismo, l'accoglienza, l'artigianato, i beni storici e i piccoli borghi italiani, la natura e i parchi. La mobilità dolce diviene così anche una opportunità di crescita intelligente, un modo concreto per evitare l'abbandono dei territori e contrastare - anche grazie alla manutenzione delle reti, delle strade bianche e delle ferrovie, delle alzaie e dei canali - il dissesto idrogeologico del

paese. Ma la mobilità dolce è anche un modo nuovo di rileggere borghi e città, riscoprirne il fascino nascosto, viverli meglio, riqualificarne le periferie, dare nuova vita ai centri storici.

Le reti di mobilità dolce devono costituire una parte sempre più importante nel progetto e nella pianificazione paesaggistica.

In ogni caso è indispensabile ridurre il traffico motorizzato e costruire una rete di protezione e cura delle strade a basso traffico, restituendo a queste una funzione economica, sociale, culturale, etica e di mobilità dolce.

Lungo le reti stradali e ferroviarie, le alzaie e i canali, vi sono interessanti manufatti pubblici e privati legati alle infrastrutture che possono essere recuperati per le attività di promozione e di accoglienza della mobilità dolce, con la fornitura di servizi, di trasporto bici, assistenza e ciclofficine, con la vendita delle eccellenze del territorio, con guide turistiche e guide ambientali escursionistiche. Stanno nascendo economie locali legate alla mobilità dolce che hanno bisogno di promozione e di sostegno. Nei parchi, nelle aree protette e nelle oasi, sugli appennini e nelle montagne, lungo laghi e corsi d'acqua, nelle pianure e nelle stesse città, la mobilità dolce è un modo rispettoso per entrare in natura, godendo del silenzio, dell'assenza di emissioni e, nel caso delle città, del ritmo lento del procedere e del riscoprire.

Questa crescita della mobilità dolce è il risultato dell'impegno di associazioni, esperti, imprese e professionisti, volontari e appassionati, che da molti anni dedicano la loro energia a progetti specifici sui territori e a livello nazionale, per far crescere le esperienze di cammini, escursioni e sentieri, per realizzare treni turistici, per aumentare percorsi e reti ciclabili, per evitare la chiusura di ferrovie locali o per riattivarle, per riconvertire in percorsi pedonali e ciclabili sedimi ferroviari abbandonati. In particolare sono cresciute le molteplici attività ed esperienze quali:

- Le ciclovie turistiche e l'utilizzo in bicicletta di strade bianche ed a scarso traffico
- Lo sviluppo di servizi turistici su ferrovie regionali e locali, ancora aperte oppure sospese o dismesse
- Le Greenways derivanti dal riutilizzo di ferrovie dismesse
- Le riaperture all'esercizio ordinario di ferrovie sospese
- Il Ferrociclo: la novità di pedalare sui binari
- Le Vie storiche e i cammini religiosi, culturali, naturalistici, devozionali, legati alla valorizzazione di beni culturali (materiali e immateriali) e ambientali
- percorsi escursionistici e i trekking nella natura
- La tutela e l'utilizzo delle vie d'acqua e la navigazione dolce, la manutenzione delle alzaie e degli argini, l'uso delle strade di servizio per le reti della mobilità dolce
- La tutela e riqualificazione del paesaggio, del patrimonio pubblico, dei beni storici e architettonici legati alle reti per la mobilità dolce
- progetti di sviluppo delle aree interne legati alla mobilità dolce ed alla promozione e tutela dei borghi italiani
- I progetti per migliorare l'accessibilità alle reti e servizi per la mobilità dolce, in particolare dedicate a persone con disabilità o ridotta capacità motoria
- Festival, letture, esperienze dei viaggiatori, viaggi d'autore, mappe

La presenza e l'attività delle Associazioni che condividono i valori della mobilità dolce, singole o aggregate, hanno fatto dialogare tra loro i diversi punti di vista associativi, fatto crescere la cultura collegata, hanno valorizzato competenze, comunicato e diffuso le tematiche con azioni comuni. Ha promosso il concetto di masterplan della mobilità dolce perché i diversi progetti si parlino, siano integrati con il trasporto collettivo e costituiscano una rete sul territorio semplice da fruire e utilizzare da parte dei viaggiatori e viaggiatrici.

Anche in Parlamento è cresciuta la sensibilità e l'attenzione sui temi della mobilità dolce, della tutela dei piccoli borghi e del turismo sostenibile. Una buona notizia è stata l'approvazione ad agosto 2017 della Legge 128/2017 per lo sviluppo delle ferrovie turistiche dove sono indicate 18 linee ferroviarie che vanno valorizzate a questo scopo e altre si dovranno aggiungere a questa lista.

Altra legge significativa è quella per i piccoli comuni approvata a fine 2017 (legge 158/2017) dove l'articolo 6 è dedicato ai circuiti turistico culturali legati a cammini, greenways, ferrovie storiche ed alla accoglienza intorno alle reti di mobilità dolce.

Il Ministero per i beni culturali ha adottato nel 2017 il *Piano di Sviluppo Strategico del Turismo*, che include lo sviluppo dei Cammini e delle Ferrovie turistiche. Il Mibact ha anche presentato nel 2017 l'Atlante dei Cammini, selezionati sulla base di criteri e d'intesa con le Regioni, che copre solo una parte dei cammini presenti nei territori e che andrà aggiornato costantemente.

Il Ministero dei Trasporti ed Infrastrutture ha adottato a gennaio 2018, il Piano Straordinario di Mobilità Turistica "Viaggiare in Italia", che mette insieme l'offerta di trasporto turistica, inclusa la mobilità dolce con i cammini, le ciclovie e ferrovie turistiche.

Significative risorse per lo sviluppo delle ciclovie sono state decise con le leggi Finanziarie 2016, 2017 e 2018, con oltre 500 milioni di euro da investire nei prossimi sette anni per realizzare le ciclovie turistiche.

C'è grande fermento intorno alle grandi reti da realizzare: la Ciclovia del Sole, VenTo Venezia-Torino, il GRAB di Roma, la ciclovia dell'Acquedotto Pugliese, l'Anello del Garda, la Rete Sarda, le ciclovie Adriatica e Tirrenica. Ultima arrivata, la Legge per la mobilità ciclistica (Legge n.2 del 2018), approvata negli ultimi giorni di legislatura, un ottimo risultato per gli amanti della bicicletta.

Una positiva conferma per la mobilità ciclistica è venuta dal nuovo Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture insediato a giugno 2018, che ha siglato l'Intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, per lo sblocco dei 362 milioni di euro per la "Progettazione e realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche"

La sensibilità, i progetti e le risorse relative allo sviluppo di reti destinate alla mobilità dolce stanno crescendo anche nelle Regioni, che hanno specifiche competenze legislative, amministrative e una autonoma capacità di spesa, rappresentando una interlocuzione di primaria importanza, accanto a quella parlamentare e nazionale. Anche Fondazione FS e il Gruppo Ferrovie dello Stato, così come le Aziende Ferroviarie regionali (associate ad ASSTRA) stanno investendo e puntando al ripristino e uso di ferrovie locali su cui effettuare treni storici e nuovi servizi turistici. La stessa RFI - Rete Ferroviaria Italiana - ha presentato nel 2016 e nel 2017 un Atlante delle ferrovie dismesse, che evidenzia l'enorme patrimonio pubblico che merita di essere tutelato ed utilizzato per la mobilità dolce.

Gli obiettivi dell'Alleanza per la Mobilità Dolce

Senza dubbio la sensibilità è cresciuta ad ogni livello e sui territori, dove fioriscono numerosi progetti, grazie all'impegno delle Associazioni ambientali, culturali e turistiche alleate per la Mobilità Dolce. Si tratta di proseguire questo impegno - con passione, competenza e creatività - mediante l'Alleanza per la Mobilità Dolce tra le Associazioni che abbia i seguenti obiettivi:

- Far crescere la visione, la cultura, la sensibilità e la comunicazione per la mobilità dolce in una visione olistica e interdisciplinare
- Sostenere i territori per fare avanzare i progetti concreti, dialogando con le istituzioni e le realtà locali anche favorendo le positive ricadute anche economiche e occupazionali di queste iniziative
- Favorire l'accessibilità universale a reti e servizi e la fruizione attiva e sostenibile del paesaggio, promuovendo una cultura di pianificazione che ne conservi e riqualifichi la qualità e l'identità
- promuovere la cultura del paesaggio quale ambito di riferimento per lo sviluppo dei progetti di mobilità dolce
- Far crescere progetti e sperimentazioni di integrazione della mobilità dolce, dei cammini, sentieri, ferrovie locali e turistiche, ciclovie, strade bianche ed a scarso traffico, integrati con l'accoglienza turistica e la valorizzazione del territorio
- Promuovere la gestione e manutenzione del territorio stimolando azioni e politiche di controllo del dissesto idrogeologico, in un'ottica di prevenzione e adattamento ai cambiamenti climatici
- Formare le competenze progettuali, professionali e di innovazione
- Sviluppare e sostenere le economie legate alla diffusione di green jobs connessi alla mobilità dolce
- Far crescere il numero di viaggiatori/viaggiatrici che camminano, pedalano e usano ferrovie turistiche e treni storici su linee ferroviarie locali
- Seguire l'iter delle Norme in Parlamento e nelle Regioni in discussione per la mobilità dolce.
- Vigilare per la concreta attuazione delle norme approvate come la Legge 128/2017 per lo sviluppo delle ferrovie turistiche e del ferrociclo, la legge 2/2018 per lo sviluppo della mobilità ciclista, la legge 158/2017 per i piccoli comuni, nonché delle Leggi approvate dalle Regioni
- Ottenere dai Ministeri competenti una concorde, corretta e aggiornata catalogazione dei Cammini e delle Vie storiche
- Incrementare le risorse pubbliche e private destinate alla realizzazione dei progetti e dei servizi legati alla mobilità dolce
- Dialogare con le Istituzioni nazionali come il MIT, MiBAC e il Ministero dell'Ambiente, il Ministero per l'Agricoltura e il Turismo, con le Regioni e con gli Enti Locali per far crescere ed attuare i progetti
- Agire e dialogare con i soggetti abilitati alle autorizzazioni dei servizi come ANSF ed USTIF, ed alla gestione del Patrimonio (per esempio Demanio, Anas, RFI, Consorzi di Bonifica, Autorità di bacino)

- Intervenire e dialogare con le Aziende di trasporto collettivo a livello regionale e locale e con le Ferrovie dello Stato nelle sue diverse articolazioni (RFI, Fondazione FS)
- Promuovere relazioni con imprese, cooperative e GAL per lo sviluppo dei servizi di rete e di accoglienza
- Confrontarsi con le istituzioni dedicate alla ricerca, al mondo della formazione e dell'università, con le associazioni, organizzazioni e le esperienze internazionali.

Attività dell'Alleanza per la Mobilità Dolce

L'Alleanza è una rete di Associazioni che collabora per la promozione e la crescita della mobilità dolce. Ogni Associazione svolge le proprie attività e la propria missione sui temi che la caratterizzano mentre l'Alleanza svolge alcune attività di interesse generale, con un dialogo costante e bidirezionale con le Associazioni.

In particolare l'Alleanza si concentra sulle seguenti attività di interesse comune d'intesa con le Associazioni:

- 1) Far crescere la cultura, le idee e le esperienze per la mobilità dolce. A questo scopo elabora materiali e documenti, partecipa o promuove convegni e progetti nei territori, aggiorna il proprio sito in cui vengono raccolte e documentate le attività. Valorizza le attività delle proprie associate sui temi della mobilità dolce. Allarga i propri contatti con altre Associazioni che condividono i valori della mobilità dolce e comunica verso l'esterno le proprie attività e quelle coerenti con la propria missione.
- 2) Seguire le norme in discussione in Parlamento e nelle Regioni che promuovono la mobilità dolce. In particolare l'Alleanza segue l'attuazione concreta della legge 2/2018 per mobilità ciclistica, la norma sui piccoli comuni, la Legge 128/2017 per lo sviluppo delle ferrovie turistiche e del ferrociclo, il possibile aggiornamento dell'Atlante dei Cammini. Segue altresì quei provvedimenti che di volta in volta si rendano necessari come per esempio il Piano Strategico del Turismo, il Piano Mobilità Turistica, le norme per la ricostruzione post terremoto (parte mobilità), Codice della Strada, la Legge di Bilancio annuale per le risorse, Fondi Europei, Allegato DEF Infrastrutture (ferrovie locali e ciclovie). Senza trascurare l'attività legislativa delle Regioni, essenziale per l'attuazione di progetti per la mobilità dolce, per le reti regionali e per i percorsi di mobilità lenta che hanno una dimensione interregionale.
- 3) Dialogare con le Istituzioni connesse alla gestione e promozione della mobilità dolce: MIT, MATT, MIBAC e Ministero per l'Agricoltura e il Turismo. L'Alleanza mantiene una costante interlocuzione con le aziende come FS, RFI, Fondazione FS e altri gestori ferroviari regionali, per le linee ferroviarie sospese da ripristinare al servizio, per lo sviluppo delle ferrovie turistiche, per le linee ferroviarie locali al fine di mantenerle in esercizio sviluppandone le potenzialità turistiche e di presidio del territorio, per la promozione e realizzazione delle greenways. Per il riuso del patrimonio come caselli, stazioni, ponti, gallerie, strade, ai fini della mobilità dolce, dialoga con i soggetti proprietari a partire dall'Agenzia del Demanio. Promuove relazioni istituzionali con le Regioni, Comuni e Aziende locali (Regionali e

Comunali e la loro associazione ASSTRA) per sostenere e realizzare i progetti di mobilità dolce, ciclovie, greenways, cammini, servizi intermodali e lo sviluppo delle ferrovie turistiche. Tiene i rapporti con ANAS, Regioni, Province e tutti i soggetti titolari alla gestione di strade bianche ed a scarso traffico per la loro manutenzione, tutela e valorizzazione per i percorsi ciclabili e pedonali.

- 4) Organizzare annualmente un evento nazionale di promozione della mobilità dolce come la Primavera della Mobilità Dolce e la Giornata Nazionale delle Ferrovie delle Meraviglie, in cui coinvolgere le Associazioni che la compongono e i territori con iniziative diffuse. Dare rilievo e promozione ad eventi nazionali analoghi organizzati dalle Associazioni che si riconoscono nella Alleanza, nonché raccogliere nuove adesioni alla primavera della mobilità dolce da associazioni e soggetti locali che organizzano eventi di promozione culturale del viaggio lento nel paesaggio italiano.

Asciano, 22 settembre 2018

Le Associazioni promotrici



www.mobilitadolce.net

Public Law 90-543

AN ACT

To establish a national trails system, and for other purposes.

October 2, 1968

[S. 827]

Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled,

National Trails
System Act.

SHORT TITLE

SECTION 1. This Act may be cited as the "National Trails System Act".

STATEMENT OF POLICY

SEC. 2. (a) In order to provide for the ever-increasing outdoor recreation needs of an expanding population and in order to promote public access to, travel within, and enjoyment and appreciation of the open-air, outdoor areas of the Nation, trails should be established (i) primarily, near the urban areas of the Nation, and (ii) secondarily, within established scenic areas more remotely located.

(b) the purpose of this Act is to provide the means for attaining these objectives by instituting a national system of recreation and scenic trails, by designating the Appalachian Trail and the Pacific Crest Trail as the initial components of that system, and by prescribing the methods by which, and standards according to which, additional components may be added to the system.

NATIONAL TRAILS SYSTEM

SEC. 3. The national system of trails shall be composed of—

(a) National recreation trails, established as provided in section 4 of this Act, which will provide a variety of outdoor recreation uses in or reasonably accessible to urban areas.

(b) National scenic trails, established as provided in section 5 of this Act, which will be extended trails so located as to provide for maximum outdoor recreation potential and for the conservation and enjoyment of the nationally significant scenic, historic, natural, or cultural qualities of the areas through which such trails may pass.

(c) Connecting or side trails, established as provided in section 6 of this Act, which will provide additional points of public access to national recreation or national scenic trails or which will provide connections between such trails.

The Secretary of the Interior and the Secretary of Agriculture, in consultation with appropriate governmental agencies and public and private organizations, shall establish a uniform marker for the national trails system.

NATIONAL RECREATION TRAILS

SEC. 4. (a) The Secretary of the Interior, or the Secretary of Agriculture where lands administered by him are involved, may establish and designate national recreation trails, with the consent of the Federal agency, State, or political subdivision having jurisdiction over the lands involved, upon finding that—

(i) such trails are reasonably accessible to urban areas, and, or
(ii) such trails meet the criteria established in this Act and such supplementary criteria as he may prescribe.

(b) As provided in this section, trails within park, forest, and other recreation areas administered by the Secretary of the Interior or the Secretary of Agriculture or in other federally administered areas may be established and designated as "National Recreation Trails" by the

appropriate Secretary and, when no Federal land acquisition is involved—

(i) trails in or reasonably accessible to urban areas may be designated as “National Recreation Trails” by the Secretary of the Interior with the consent of the States, their political subdivisions, or other appropriate administering agencies, and

(ii) trails within park, forest, and other recreation areas owned or administered by States may be designated as “National Recreation Trails” by the Secretary of the Interior with the consent of the State.

NATIONAL SCENIC TRAILS

SEC. 5. (a) National scenic trails shall be authorized and designated only by Act of Congress. There are hereby established as the initial National Scenic Trails:

(1) The Appalachian Trail, a trail of approximately two thousand miles extending generally along the Appalachian Mountains from Mount Katahdin, Maine, to Springer Mountain, Georgia. Insofar as practicable, the right-of-way for such trail shall comprise the trail depicted on the maps identified as “Nationwide System of Trails, Proposed Appalachian Trail, NST-AT-101-May 1967”, which shall be on file and available for public inspection in the office of the Director of the National Park Service. Where practicable, such rights-of-way shall include lands protected for it under agreements in effect as of the date of enactment of this Act, to which Federal agencies and States were parties. The Appalachian Trail shall be administered primarily as a footpath by the Secretary of the Interior, in consultation with the Secretary of Agriculture.

(2) The Pacific Crest Trail, a trail of approximately two thousand three hundred fifty miles, extending from the Mexican-California border northward generally along the mountain ranges of the west coast States to the Canadian-Washington border near Lake Ross, following the route as generally depicted on the map, identified as “Nationwide System of Trails, Proposed Pacific Crest Trail, NST-PC-103-May 1967” which shall be on file and available for public inspection in the office of the Chief of the Forest Service. The Pacific Crest Trail shall be administered by the Secretary of Agriculture, in consultation with the Secretary of the Interior.

(3) The Secretary of the Interior shall establish an advisory council for the Appalachian National Scenic Trail, and the Secretary of Agriculture shall establish an advisory council for the Pacific Crest National Scenic Trail. The appropriate Secretary shall consult with such council from time to time with respect to matters relating to the trail, including the selection of rights-of-way, standards of the erection and maintenance of markers along the trail, and the administration of the trail. The members of each advisory council, which shall not exceed thirty-five in number, shall serve without compensation or expense to the Federal Government for a term of five years and shall be appointed by the appropriate Secretary as follows:

(i) A member appointed to represent each Federal department or independent agency administering lands through which the trail route passes and each appointee shall be the person designated by the head of such department or agency;

(ii) A member appointed to represent each State through which the trail passes and such appointments shall be made from recommendations of the Governors of such States;

(iii) One or more members appointed to represent private organizations, including landowners and land users, that, in the opinion of the Secretary, have an established and recognized interest in the trail and such appointments shall be made from recommendations

Rights-of-way.

Administration.

Advisory
councils.

Members; term
of office.

of the heads of such organizations: *Provided*, That the Appalachian Trail Conference shall be represented by a sufficient number of persons to represent the various sections of the country through which the Appalachian Trail passes; and

(iv) The Secretary shall designate one member to be chairman and shall fill vacancies in the same manner as the original appointment.

(b) The Secretary of the Interior, and the Secretary of Agriculture where lands administered by him are involved, shall make such additional studies as are herein or may hereafter be authorized by the Congress for the purpose of determining the feasibility and desirability of designating other trails as national scenic trails. Such studies shall be made in consultation with the heads of other Federal agencies administering lands through which such additional proposed trails would pass and in cooperation with interested interstate, State, and local governmental agencies, public and private organizations, and landowners and land users concerned. When completed, such studies shall be the basis of appropriate proposals for additional national scenic trails which shall be submitted from time to time to the President and to the Congress. Such proposals shall be accompanied by a report, which shall be printed as a House or Senate document, showing among other things—

Additional studies.

Report to President and Congress.

(1) the proposed route of such trail (including maps and illustrations);

(2) the areas adjacent to such trails, to be utilized for scenic, historic, natural, cultural, or developmental, purposes;

(3) the characteristics which, in the judgment of the appropriate Secretary, make the proposed trail worthy of designation as a national scenic trail;

(4) the current status of land ownership and current and potential use along the designated route;

(5) the estimated cost of acquisition of lands or interest in lands, if any;

(6) the plans for developing and maintaining the trail and the cost thereof;

(7) the proposed Federal administering agency (which, in the case of a national scenic trail wholly or substantially within a national forest, shall be the Department of Agriculture);

(8) the extent to which a State or its political subdivisions and public and private organizations might reasonably be expected to participate in acquiring the necessary lands and in the administration thereof; and

(9) the relative uses of the lands involved, including: the number of anticipated visitor-days for the entire length of, as well as for segments of, such trail; the number of months which such trail, or segments thereof, will be open for recreation purposes; the economic and social benefits which might accrue from alternate land uses; and the estimated man-years of civilian employment and expenditures expected for the purposes of maintenance, supervision, and regulation of such trail.

(c) The following routes shall be studied in accordance with the objectives outlined in subsection (b) of this section:

(1) Continental Divide Trail, a three-thousand-one-hundred-mile trail extending from near the Mexican border in southwestern New Mexico northward generally along the Continental Divide to the Canadian border in Glacier National Park.

(2) Potomac Heritage Trail, an eight-hundred-and-twenty-five-mile trail extending generally from the mouth of the Potomac River to its sources in Pennsylvania and West Virginia, including the one-hundred-and-seventy-mile Chesapeake and Ohio Canal towpath.

(3) Old Cattle Trails of the Southwest from the vicinity of San Antonio, Texas, approximately eight hundred miles through Oklahoma via Baxter Springs and Chetopa, Kansas, to Fort Scott, Kansas, including the Chisholm Trail, from the vicinity of San Antonio or Cuero, Texas, approximately eight hundred miles north through Oklahoma to Abilene, Kansas.

(4) Lewis and Clark Trail, from Wood River, Illinois, to the Pacific Ocean in Oregon, following both the outbound and inbound routes of the Lewis and Clark Expedition.

(5) Natchez Trace, from Nashville, Tennessee, approximately six hundred miles to Natchez, Mississippi.

(6) North Country Trail, from the Appalachian Trail in Vermont, approximately three thousand two hundred miles through the States of New York, Pennsylvania, Ohio, Michigan, Wisconsin, and Minnesota, to the Lewis and Clark Trail in North Dakota.

(7) Kittanning Trail from Shirleysburg in Huntingdon County to Kittanning, Armstrong County, Pennsylvania.

(8) Oregon Trail, from Independence, Missouri, approximately two thousand miles to near Fort Vancouver, Washington.

(9) Santa Fe Trail, from Independence, Missouri, approximately eight hundred miles to Santa Fe, New Mexico.

(10) Long Trail, extending two hundred and fifty-five miles from the Massachusetts border northward through Vermont to the Canadian border.

(11) Mormon Trail, extending from Nauvoo, Illinois, to Salt Lake City, Utah, through the States of Iowa, Nebraska, and Wyoming.

(12) Gold Rush Trails in Alaska.

(13) Mormon Battalion Trail, extending two thousand miles from Mount Pisgah, Iowa, through Kansas, Colorado, New Mexico, and Arizona to Los Angeles, California.

(14) El Camino Real from St. Augustine to San Mateo, Florida, approximately 20 miles along the southern boundary of the St. Johns River from Fort Caroline National Memorial to the St. Augustine National Park Monument.

CONNECTING AND SIDE TRAILS

SEC. 6. Connecting or side trails within park, forest, and other recreation areas administered by the Secretary of the Interior or Secretary of Agriculture may be established, designated, and marked as components of a national recreation or national scenic trail. When no Federal land acquisition is involved, connecting or side trails may be located across lands administered by interstate, State, or local governmental agencies with their consent: *Provided*, That such trails provide additional points of public access to national recreation or scenic trails.

ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT

Publication in
Federal Register.

SEC. 7. (a) Pursuant to section 5 (a), the appropriate Secretary shall select the rights-of-way for National Scenic Trails and shall publish notice thereof in the Federal Register, together with appropriate maps and descriptions: *Provided*, That in selecting the rights-of-way full consideration shall be given to minimizing the adverse effects upon the adjacent landowner or user and his operation. Development and management of each segment of the National Trails System shall be designed to harmonize with and complement any established multiple-use plans for that specific area in order to insure continued maximum benefits from the land. The location and width of such rights-of-way across Federal lands under the jurisdiction of another Federal agency shall be by agreement between the head of that agency and the appro-

priate Secretary. In selecting rights-of-way for trail purposes, the Secretary shall obtain the advice and assistance of the States, local governments, private organizations, and landowners and land users concerned.

(b) After publication of notice in the Federal Register, together with appropriate maps and descriptions, the Secretary charged with the administration of a national scenic trail may relocate segments of a national scenic trail right-of-way, with the concurrence of the head of the Federal agency having jurisdiction over the lands involved, upon a determination that: (i) such a relocation is necessary to preserve the purposes for which the trail was established, or (ii) the relocation is necessary to promote a sound land management program in accordance with established multiple-use principles: *Provided*, That a substantial relocation of the rights-of-way for such trail shall be by Act of Congress.

(c) National scenic trails may contain campsites, shelters, and related-public-use facilities. Other uses along the trail, which will not substantially interfere with the nature and purposes of the trail, may be permitted by the Secretary charged with the administration of the trail. Reasonable efforts shall be made to provide sufficient access opportunities to such trails and, to the extent practicable, efforts shall be made to avoid activities incompatible with the purposes for which such trails were established. The use of motorized vehicles by the general public along any national scenic trail shall be prohibited and nothing in this Act shall be construed as authorizing the use of motorized vehicles within the natural and historical areas of the national park system, the national wildlife refuge system, the national wilderness preservation system where they are presently prohibited or on other Federal lands where trails are designated as being closed to such use by the appropriate Secretary: *Provided*, That the Secretary charged with the administration of such trail shall establish regulations which shall authorize the use of motorized vehicles when, in his judgment, such vehicles are necessary to meet emergencies or to enable adjacent landowners or land users to have reasonable access to their lands or timber rights: *Provided further*, That private lands included in the national recreation or scenic trails by cooperative agreement of a landowner shall not preclude such owner from using motorized vehicles on or across such trails or adjacent lands from time to time in accordance with regulations to be established by the appropriate Secretary. The Secretary of the Interior and the Secretary of Agriculture, in consultation with appropriate governmental agencies and public and private organizations, shall establish a uniform marker, including thereon an appropriate and distinctive symbol for each national recreation and scenic trail. Where the trails cross lands administered by Federal agencies such markers shall be erected at appropriate points along the trails and maintained by the Federal agency administering the trail in accordance with standards established by the appropriate Secretary and where the trails cross non-Federal lands, in accordance with written cooperative agreements, the appropriate Secretary shall provide such uniform markers to cooperating agencies and shall require such agencies to erect and maintain them in accordance with the standards established.

(d) Within the exterior boundaries of areas under their administration that are included in the right-of-way selected for a national recreation or scenic trail, the heads of Federal agencies may use lands for trail purposes and may acquire lands or interests in lands by written cooperative agreement, donation, purchase with donated or appropriated funds or exchange: *Provided*, That not more than twenty-five acres in any one mile may be acquired without the consent of the owner.

Relocation of right-of-way, determination.

Facilities on trails.

Motorized vehicles; prohibition, exceptions.

Uniform markers.

Acquisition of lands, use.

Acreage limitation.

Right-of-way
lands outside ex-
terior boundaries.

(e) Where the lands included in a national scenic trail right-of-way are outside of the exterior boundaries of federally administered areas, the Secretary charged with the administration of such trail shall encourage the States or local governments involved (1) to enter into written cooperative agreements with landowners, private organizations, and individuals to provide the necessary trail right-of-way, or (2) to acquire such lands or interests therein to be utilized as segments of the national scenic trail: *Provided*, That if the State or local governments fail to enter into such written cooperative agreements or to acquire such lands or interests therein within two years after notice of the selection of the right-of-way is published, the appropriate Secretary may (i) enter into such agreements with landowners, States, local governments, private organizations, and individuals for the use of lands for trail purposes, or (ii) acquire private lands or interests therein by donation, purchase with donated or appropriated funds or exchange in accordance with the provisions of subsection (g) of this section. The lands involved in such rights-of-way should be acquired in fee, if other methods of public control are not sufficient to assure their use for the purpose for which they are acquired: *Provided*, That if the Secretary charged with the administration of such trail permanently relocates the right-of-way and disposes of all title or interest in the land, the original owner, or his heirs or assigns, shall be offered, by notice given at the former owner's last known address, the right of first refusal at the fair market price.

Property suit-
able for exchange.

(f) The Secretary of the Interior, in the exercise of his exchange authority, may accept title to any non-Federal property within the right-of-way and in exchange therefor he may convey to the grantor of such property any federally owned property under his jurisdiction which is located in the State wherein such property is located and which he classifies as suitable for exchange or other disposal. The values of the properties so exchanged either shall be approximately equal, or if they are not approximately equal the values shall be equalized by the payment of cash to the grantor or to the Secretary as the circumstances require. The Secretary of Agriculture, in the exercise of his exchange authority, may utilize authorities and procedures available to him in connection with exchanges of national forest lands.

Use of con-
demnation pro-
ceedings to
acquire private
lands.

(g) The appropriate Secretary may utilize condemnation proceedings without the consent of the owner to acquire private lands or interests therein pursuant to this section only in cases where, in his judgment, all reasonable efforts to acquire such lands or interests therein by negotiation have failed, and in such cases he shall acquire only such title as, in his judgment, is reasonably necessary to provide passage across such lands: *Provided*, That condemnation proceedings may not be utilized to acquire fee title or lesser interests to more than twenty-five acres in any one mile and when used such authority shall be limited to the most direct or practicable connecting trail right-of-way: *Provided further*, That condemnation is prohibited with respect to all acquisition of lands or interest in lands for the purposes of the Pacific Crest Trail. Money appropriated for Federal purposes from the land and water conservation fund shall, without prejudice to appropriations from other sources, be available to Federal departments for the acquisition of lands or interests in lands for the purposes of this Act.

Limitation.

Pacific Crest
Trail.

Lands within
federally admin-
istered areas.

(h) The Secretary charged with the administration of a national recreation or scenic trail shall provide for the development and maintenance of such trails within federally administered areas and shall cooperate with and encourage the States to operate, develop, and maintain portions of such trails which are located outside the boundaries of federally administered areas. When deemed to be in the public interest, such Secretary may enter written cooperative agreements with the States or their political subdivisions, landowners, private organi-

zations, or individuals to operate, develop, and maintain any portion of a national scenic trail either within or outside a federally administered area.

Whenever the Secretary of the Interior makes any conveyance of land under any of the public land laws, he may reserve a right-of-way for trails to the extent he deems necessary to carry out the purposes of this Act.

(i) The appropriate Secretary, with the concurrence of the heads of any other Federal agencies administering lands through which a national recreation or scenic trail passes, and after consultation with the States, local governments, and organizations concerned, may issue regulations, which may be revised from time to time, governing the use, protection, management, development, and administration of trails of the national trails system. In order to maintain good conduct on and along the trails located within federally administered areas and to provide for the proper government and protection of such trails, the Secretary of the Interior and the Secretary of Agriculture shall prescribe and publish such uniform regulations as they deem necessary and any person who violates such regulations shall be guilty of a misdemeanor, and may be punished by a fine of not more than \$500, or by imprisonment not exceeding six months, or by both such fine and imprisonment.

Right-of-way reservation.

Regulations.

Publication.

Penalty.

STATE AND METROPOLITAN AREA TRAILS

SEC. 8. (a) The Secretary of the Interior is directed to encourage States to consider, in their comprehensive statewide outdoor recreation plans and proposals for financial assistance for State and local projects submitted pursuant to the Land and Water Conservation Fund Act, needs and opportunities for establishing park, forest, and other recreation trails on lands owned or administered by States, and recreation trails on lands in or near urban areas. He is further directed, in accordance with the authority contained in the Act of May 28, 1963 (77 Stat. 49), to encourage States, political subdivisions, and private interests, including nonprofit organizations, to establish such trails.

78 Stat. 897.
16 USC 4601-4
note.

16 USC 4601-4601-3.

(b) The Secretary of Housing and Urban Development is directed, in administering the program of comprehensive urban planning and assistance under section 701 of the Housing Act of 1954, to encourage the planning of recreation trails in connection with the recreation and transportation planning for metropolitan and other urban areas. He is further directed, in administering the urban open-space program under title VII of the Housing Act of 1961, to encourage such recreation trails.

73 Stat. 678;
78 Stat. 792;
81 Stat. 262.
40 USC 461.

75 Stat. 183.
42 USC 1500
et seq.

(c) The Secretary of Agriculture is directed, in accordance with authority vested in him, to encourage States and local agencies and private interests to establish such trails.

(d) Such trails may be designated and suitably marked as parts of the nationwide system of trails by the States, their political subdivisions, or other appropriate administering agencies with the approval of the Secretary of the Interior.

Suitable markings.

RIGHTS-OF-WAY AND OTHER PROPERTIES

SEC. 9. (a) The Secretary of the Interior or the Secretary of Agriculture as the case may be, may grant easements and rights-of-way upon, over, under, across, or along any component of the national trails system in accordance with the laws applicable to the national park system and the national forest system, respectively: *Provided*, That any conditions contained in such easements and rights-of-way shall be related to the policy and purposes of this Act.

Easements and rights-of-way.

Cooperation of
Federal agencies.

(b) The Department of Defense, the Department of Transportation, the Interstate Commerce Commission, the Federal Communications Commission, the Federal Power Commission, and other Federal agencies having jurisdiction or control over or information concerning the use, abandonment, or disposition of roadways, utility rights-of-way, or other properties which may be suitable for the purpose of improving or expanding the national trails system shall cooperate with the Secretary of the Interior and the Secretary of Agriculture in order to assure, to the extent practicable, that any such properties having values suitable for trail purposes may be made available for such use.

AUTHORIZATION OF APPROPRIATIONS

SEC. 10. There are hereby authorized to be appropriated for the acquisition of lands or interests in lands not more than \$5,000,000 for the Appalachian National Scenic Trail and not more than \$500,000 for the Pacific Crest National Scenic Trail.

Approved October 2, 1968.

Public Law 90-544

AN ACT

October 2, 1968
[S. 1321]

To establish the North Cascades National Park and Ross Lake and Lake Chelan National Recreation Areas, to designate the Pasayten Wilderness and to modify the Glacier Peak Wilderness, in the State of Washington, and for other purposes.

State of Wash-
ington.
Certain recrea-
tion areas.

Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled,

TITLE I—NORTH CASCADES NATIONAL PARK

Establishment.

SEC. 101. In order to preserve for the benefit, use, and inspiration of present and future generations certain majestic mountain scenery, snow fields, glaciers, alpine meadows, and other unique natural features in the North Cascade Mountains of the State of Washington, there is hereby established, subject to valid existing rights, the North Cascades National Park (hereinafter referred to in this Act as the "park"). The park shall consist of the lands, waters, and interests therein within the area designated "national park" on the map entitled "Proposed Management Units, North Cascades, Washington," numbered NP-CAS-7002, and dated October 1967. The map shall be on file and available for public inspection in the office of the Director, National Park Service, Department of the Interior, and in the office of the Chief, Forest Service, Department of Agriculture.

AMERICA: ELROY-SPARTA STATE TRAIL

PERIODO DI SERVIZIO: 1873-1960 ca.

RIATTIVAZIONE: 1967

DESTINAZIONE: Greenway

LUNGHEZZA: 52.3 km

L'Elroy Sparta State Trail¹ faceva parte delle linee ferroviarie del Wisconsin e fa parte del più ampio sistema di piste ciclabili del Wisconsin gestito dallo stato stesso. Si snoda attraverso il paesaggio rurale e tre gallerie.

La linea, che costituisce il percorso odierno, era piuttosto accidentata sin dalla sua apertura.


Era caratterizzata da pendenze fino al 3%, abbastanza alta per una linea di questo genere, ed è famosa per le tre impressionanti gallerie, imprese di ingegneria ferroviaria del XIX secolo, costati un milione di dollari e tre anni di scavo a mano ai tempi della costruzione della linea nel 1873.

Tuttavia, all'inizio del XX secolo, la Chicago and North Western Railway ha costruito una circonvallazione più efficiente, declassando la linea ad un ruolo secondario. Questo nuovo corridoio, aperto nel 1911, rese obsoleta la linea Sparta-Elroy, anche se la ferrovia continuò ad utilizzarla per molti anni, come linea soprattutto mercantile che serviva il fiorente commercio di prodotti agricoli della zona.

Il corridoio fu presto acquistato dallo stato del Wisconsin per formare quello che è considerato la prima greenway d'America e del mondo.

Il sentiero, costruito sul letto abbandonato della ferrovia di Chicago e della North Western Railway, è stato adattato alla fruizione dei ciclisti e dei pedoni ed è servito da zone campeggio, punti ristoro, parcheggi, zone per il noleggio di bici e punti informazioni, disponibili in molti punti lungo il percorso².

Il caso della Elroy Sparta state trail fu, comunque, un unicum fino a che l'attenzione su questo tipo di progetti, in America, si è tradotta nel National Trail System Act³ del 1968. Primo atto giuridico pubblico per la salvaguardia di percorsi e ferrovie di valore storico, paesaggistico e/o ricreativo. Nel 1983 a questa public law venne aggiunto, tra gli altri, l'articolo sul railbanking, un accordo volontario tra una compagnia ferroviaria e un'agenzia ferroviaria per utilizzare un corridoio ferroviario fuori servizio come pista pedonale e/o ciclabile fino a quando non ci sia il bisogno di riattivare il servizio ferroviario. Nel 1986 si arrivò, poi, alla fondazione dell'associazione "Rail-to-Trail Conservancy", un'organizzazione senza scopo di lucro che si dedica alla creazione di una rete nazionale di sentieri dalle ex linee ferroviarie e di corridoi di collegamento per costruire luoghi più salubri.



Tracciato della Elroy Sparta State Trail dal sito www.trailink.com

Una delle gallerie della tratta dal sito www.railstotrails.org

1. Dati dal sito ufficiale della tratta www.elroy-sparta-trail.com

2. Dati dal sito ufficiale della tratta www.elroy-sparta-trail.com

3. Il National Trail System Act è la public law 90-543 del 2 ottobre 1968 emessa con l'obiettivo di salvaguardia su sentieri, vie, itinerari e strade considerate di valore storico, paesaggistico o ricreativo negli Stati Uniti d'America. È stata più volte implementata nel tempo per accogliere nuove tipologie di percorsi e introdurre nuove norme. Si veda tra gli allegati il National Trail Assessment Act, 1986.

FRANCIA:

LA PROMENADE PLANTEE



La Promenade Plantee foto da <https://efimeras.tumblr.com/>

La Promenade Plantee¹ detta anche Coulée verte, a Parigi, realizzata a partire dal 1986 dal paesaggista Jacques Vergely e dall'architetto Philippe Mathieux² : una lunga passeggiata pedonale verde e parco pubblico.

È situata sul tracciato della ligne de Vincennes, in parte sopraelevata e in parte in trincea, e si estende per 4,7 chilometri da Place de la Bastille fino al Bois de Vincennes, disattivata definitivamente nel 1969.

La realizzazione del progetto ha occupato circa un decennio, fino al 1998.

La promenade è composta da due parti principali, definite dalla loro conformazione e dal contesto che le circonda. Il primo tratto, nel centro di Parigi, è denominato “Viaduc des Art” a causa della presenza del viadotto ferroviario, sul quale oggi troviamo un autentico camminamento pensile fiorito, a livello dei tetti della città. Le arcate sono state trasformate in altrettanti piccole botteghe per artisti di ogni tipo.

Lo struttura planimetrica di questo parco lineare ha permesso di ricucire parti della città: da aree vuote o dismesse si è arrivato a quattro giardini lungo la passeggiata.

Il tratto più periferico, che arriva al Bois de Vincennes, è denominato “Promenade Verte” ed è quasi completamente al di sotto del piano stradale.

Fino alla costruzione dell'High line di New York era l'unico esempio di parco sopraelevato rispetto alla strada e questa sua particolarità è una delle sue forze più grandi.

1. Dati dal sito ufficiale <http://www.promenade-plantée.org/> e dal volumi FURLANI PEDOJA A. 2000 e COCCO G., SID-DI C. 2010 (si veda la bibliografia)

2. <https://www.philippemathieux.com/>

AMERICA:

HIGH LINE DI NEW YORK



High line, foto da <http://www.mountainsofttravelphotos.com/>

La High Line¹ è un parco lineare di 2,33 km realizzato su parte della ferrovia sopraelevata West Side Line, facente parte della più ampia New York Central Railroad.

In precedenza, la High Line proseguiva fino a un terminale ferroviario di Spring Street, ma tale parte è stata demolita nel 1960.

Nel 1999 nacque un'associazione di residenti nota come “ Friends of High Line” che si opponeva fortemente all'ipotesi di abbattimento e ne proponeva la riqualificazione in parco urbano. Il progetto della promenade verde fu realizzato dagli architetti Diller Scofidio+Renfro e dallo studio di architettura del paesaggio James Corner Field Operations . La prima parte venne aperta nel 2005, mentre l'ultima, chiamata “The Spur”, solo nel 2019.

1. Dati e informazioni dal sito ufficiale <https://www.thehighline.org/>, da quello dei progettisti Diller Scofidio + Renfro architect <https://dsrny.com/> e del paesaggista <https://www.fieldoperations.net/home.html> e dai volumi DAVID J., HAMMOND R. 2010 e JAMES CORNER FIELD OPERATIONS , DILLER SCOFIDIO & RENFRO 2015 (bibliografia).
2. Questo studio new yorkese è uno dei più attivi e famosi, oltre al progetto dell'High Line, vanta il progetto di ampliamento e rinnovamento del MoMa di New York e un numero ragguardevole di progetti in America e non. Per tutte le informazioni e i progetti visitare il sito ufficiale <https://dsrny.com/>
3. Questo studio di paesaggisti sono stati alla base del successo della High line, lavora per lo più in America ma vanta progetti sia in Europa che nei paesi orientali. “We are landscape architects and urban designers committed to the innovative design of public spaces. We believe in the authenticity of real cities, urban places and local culture. We work in cities on complex, urban planning and design projects. We design for people. We love urban life” recita il loro sito <https://www.fieldoperations.net/home.html>

GERMANIA: PARCO AM GLEISDREICK



Parco Gleisdreieck, foto da <https://commons.wikimedia.org/>

Nel 2013, a Berlino in Germania, invece, è stato aperto il Parco am Gleisdreieck¹, 26 ettari di verde e aree attrezzate tra le reliquie ferroviarie. Il nome dell'area, triangolo delle rotaie, denuncia la natura del luogo stesso, che fino alla seconda metà del secolo scorso era una zona di scambio di merci e persone.

L'Atelier Loidl², che ha firmato il progetto, ha deciso di basarlo sulla dicotomia della presenza delle ferrovie abbandonate, i segni di sei decenni di assenza umana e l'inserimento di nuove aree verdi e aree dedicate allo sport.

In questo caso, a differenza dei precedenti, la ferrovia è lasciata come segno, intorno al quale organizzarsi. La zona scalo della ferrovia suggerisce il nuovo spazio urbano, inserendovi del verde, che, nuovamente, vediamo come centrale in questo tipo di progetti.

1. Dati dal sito <https://www.archdaily.com/592245/gleisdreieck-park-atelier-loidl>, dal sito dei progettisti <http://www.atelier-loidl.de/> e dal testo GROSCH L., PETROW C 2018 (bibliografia).

2. Questo pluripremiato studio di architettura berlinese ha specializzato parte del suo operato sui parchi, lavorando spesso in presenza di una preesistenza urbana molto importante, come nel caso del parco descritto. Molti dei progetti sono nella stessa Berlino e, più in generale, in Germania. Tutti i progetti sono descritti sul sito ufficiale <http://www.atelier-loidl.de/>

ITALIA: SCALI MILANO



Uno dei Render presentati per gli Scali a Milano da <https://www.varesenews.it/>

Il progetto sugli Scali di Milano¹ include sette differenti siti, inseriti in quartieri diversi di Milano e del suo hinterland, nei quali verranno inseriti parchi, zone attrezzate e anche zone abitative.

Il progetto per la riqualificazione interessa sette ex scali ferroviari dismessi: Farini, San Cristoforo, Porta Romana, Greco-Breda, Lambrate, Rogoredo, Porta Genova. Per avviare questo progetto venne firmato l'Accordo di programma nel 2017 dal Comune di Milano, Regione Lombardia, FS Italiane, con Rete Ferroviaria Italiana e FS Sistemi Urbani, e Savills Investment Management Sgr.

Gli ex scali ferroviari occupano una superficie di circa un milione di metri quadrati, il 65% dei quali saranno destinati ad aree verdi.

Questo progetto vuole riportare il verde nella città di Milano che, a differenza di Berlino, ad esempio, ne è piuttosto carente. In questo caso non è il sedime ferroviario in sé ad essere l'elemento collettore di attenzioni e di ispirazione, ma tutto quello spazio urbano che si viene a creare nel suo intorno e nell'intorno degli edifici di servizio allo stesso. È un esempio virtuoso di quanto questo tipo di spazi siano una risorsa se oggetto di un progetto organico, quanto un elemento di degrado e separazione se abbandonati a se stessi.

1. Questo progetto è ancora oggetto di proposte ma tutte le informazioni qui illustrate sono state prese dagli articoli sull'argomento nel sito ufficiale <http://www.scalimilano.vision/>, in quello dedicato nel sito delle FS Italiane <http://www.ppan.it/classe/64/scali-milano.htm> e in alcuni articoli presenti sul sito <https://www.archdaily.com>.

ITALIA:

BARI

CENTRALE



Uno dei Render presentati per gli Scali a Milano da <https://www.varesenews.it/>

questo progetto del famoso studio Fuksas¹ insieme a Jordi Henrich I Monràs² si occupa del recupero e della rifunzionalizzazione dell'aria intorno allastazione di Bari centrale.

Come descrive lo stesso sito dello studio:

“Il concorso internazionale indetto dal Comune di Bari, aveva l’obiettivo di promuovere la trasformazione della città, utilizzando come punto di partenza per la sua trasformazione la riorganizzazione dell’area ferroviaria che da tempo funge da spaccatura che taglia la città. Il sito del progetto si estende su un’area di 78 ettari, suddivisa in 7 segmenti.

Il progetto firmato dallo Studio Fuksas vuole risolvere in modo radicale la questione della frattura della città di Bari attraverso la progettazione di un grande parco cittadino con vista sul lungomare e sul mare, che funge da tessuto connettivo dell’intero progetto. Senza seppellire la ferrovia, il progetto mira alla rinascita di un’area fortemente degradata e passa attraverso un grande parco sopraelevato, lungo 3 km con una pista ciclabile est-ovest. Un grande polmone che raddoppierà la quantità di verde per gli abitanti, dagli attuali 2,7 m a 5,1 m ab/ab. (...)

Gli edifici esistenti saranno restaurati senza alterare la forma architettonica. La loro funzione sarà legata alla cultura e all’arte. (...)

Al centro della struttura regolare della caserma, sorgerà l’auditorium/centro spettacoli con una capienza di circa 1.000 posti a sedere. (...) La struttura esistente svolge anche un ruolo di supporto al Conservatorio Niccolò Piccinni. Il progetto si propone di dare forma a una vera e propria città della musica prevedendo l’ampliamento di circa 2000 metri quadrati del conservatorio con un nuovo edificio che ospiterà un auditorium da 400 posti e una scuola di musica. ”³

Si tratta, dunque, di un progetto che interessa tutta la zona, fornendone una nuova forma, con una nuova attrattiva e una nuova identità. Questo tipo di progetti vanno a creare all’interno della città nuovi spazi e devono inserirvi tutti quei servizi che mancano.

1. “Guidato da Massimiliano e Doriana Fuksas, è uno dei più importanti studi di architettura internazionali al mondo. Negli ultimi 40 anni l’azienda ha sviluppato un approccio innovativo attraverso una sorprendente varietà di progetti, che vanno dagli interventi urbani agli aeroporti, dai musei ai centri culturali e spazi per la musica, dai centri congressi agli uffici, dagli interni alle collezioni di design.


Con sedi a Roma, Parigi, Shenzhen, Dubai e New York e uno staff di 170 professionisti, lo studio ha realizzato più di 600 progetti e ha lavorato in Europa, Africa, America, Asia e Australia, ricevendo numerosi riconoscimenti internazionali.”

Progetti e informazioni al sito ufficiale <https://www.fuksas.com/>

Jordi Henrich I Monràs, Architetto, che ha studiato presso la Columbia University di New York specializzandosi in edifici pubblici. Studia e partecipa anche all’ILAUD (Laboratorio Internazionale di Architettura e Progettazione Urbana) di Urbino (1981), corso di architettura e spazio pubblico urbano. È stato Architetto del Servizio Progetti Urbani del Comune di Barcellona (1987-2004) e architetto del Servizio Spazi Pubblici dell’Area Metropolitana di Barcellona (2004-2007). Attualmente lavora come libera professionista in progetti di spazi pubblici e di edilizia pubblica ed ha affiancato lo studio Fuksas nella progettazione dello scalo di Bari. Per ulteriori informazioni <https://jordihenrich.com/>.

3. Descrizione del progetto dal sito [fuksas.com](https://www.fuksas.com/)

SCOZIA: AIRDRIE BATHGATE RAILWAY PATH



Tracciato Airdrie-Bathgate Railway Path dal sito osmaps.ordnancesurvey.co.uk

Un altro caso internazionale, ma europeo, di percorso verde ben progettato e molto battuto è quello della Airdrie – Bathgate Railway Path¹ in Scozia, non molto lontano da Edimburgo e Glasgow. La ferrovia originale tra Airdrie e Bathgate è stata chiusa ai treni passeggeri nel 1957 e al trasporto merci nel 1982.

Questo percorso verde si accosta alla ferrovia ancora funzionante tra le due cittadine scozzesi, inserendosi in un percorso di verdi campagne coltivate, inframmezzate da piccole cittadine. Dopo la chiusura della linea Airdrie-Bathgate nel 1982, la linea ferroviaria è diventata una pista ciclabile e pedonale pubblica, apprezzata e ben utilizzata da molte persone nel corso dei 25 anni. Nel 2004, il governo scozzese ha dato il via libera alla riapertura del collegamento ferroviario Airdrie-Bathgate, anche con l'obiettivo di contribuire ad affrontare la crescente congestione della rete stradale. In questo caso la soluzione che si è visto avrebbe creato minor disagio per le comunità locali, ricollegandole tra loro, era quella di ripristinare la ferrovia dove si trovava una volta, sulla pista ciclabile.


Finanziato da Transport Scotland e costruito da Network Rail, il nuovo percorso permette ai passeggeri di viaggiare direttamente da Helensburgh e Milngavie, a ovest, a Bathgate e Edimburgo a est. Il progetto ha visto la costruzione di 15 miglia di nuovi binari per collegare le comunità di West Lothian e North Lanarkshire.

I lavori di rigenerazione, in questo caso sono stati ingenti visto che le stazioni di Bathgate e Drumgelloch sono state ricostruite totalmente, che sono state costruite tre nuove stazioni appositamente e che 69 ponti lungo la linea di percorso sono stati migliorati o sostituiti.

In questo caso studio, la ferrovia e la greenway coesistono, rinforzandosi a vicenda. Si tratta, dunque di un esempio nel quale il progetto ha studiato il contesto anche nelle sue possibili trasformazioni future, quali la riattivazione del percorso, successiva all'apertura della greenway. Questo tipo di progetto non fornisce, direttamente, suggerimenti per il nostro ma ci suggerisce un modo di guardare al contesto completo e approfondito.

1. Dati e informazioni dai siti: www.sustrans.org.uk, en.wikipedia.org e www.cyclingscot.co.uk

ITALIA: MERANO MALLES



Tracciato della Merano Malles dal sito www.bicitalia.org

Si passa ora ai casi italiani, partendo da una eccellenza, da una delle poche ferrovie riattivate con successo in Italia, la Merano Malles¹ fiore all'occhiello del turismo del Trentino-Alto Adige.

Questa ferrovia, anche nota come la ferrovia della Val Venosta appartiene interamente alla Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige che a partire dal 2005 ne cura il ripristino, sia per ciò che concerne la direzione delle operazioni ferroviarie che per la manutenzione e la sorveglianza di tutte le infrastrutture.

La linea venne inaugurata nel 1906 e dal 1918 le Ferrovie italiane ne assunsero la gestione. Era nata come ferrovia regionale a scartamento normale. Su un tracciato di 59,8 km essa si inerpica fino a superare un dislivello di poco meno di 700 metri. Per adattarsi a questo territorio il tracciato è assai sinuoso e difficile, cosa che ha in comune con alcuni tratti della Spoleto Norcia, nota per le sue gallerie elicoidali. La ferrovia rimase attiva fino al giugno del 1990 quando l'ultimo treno attraversò la Val Venosta. Nella valle, fin da subito, presero il via diverse iniziative volte a riattivare la linea della Val Venosta quale struttura gestita a livello provinciale e nel 1999 fece seguito l'ordinanza della Giunta provinciale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per progettare la riattivazione e l'ammodernamento delle infrastrutture. Il 05.05.2005 ha segnato per la linea della Val Venosta l'avvento di una nuova era e ha dato il via libera ad un nuovo entusiasmo per il trasporto su rotaia.

La linea reinaugurata nel 2005 è una struttura completamente rinnovata, che della vecchia ferrovia della Val Venosta conserva soltanto il tracciato, i ponti e le gallerie. Armamento, impianti di sicurezza e materiale rotabile rispondono pienamente allo stato dell'arte di quel periodo. L'armamento è stato realizzato ex novo. Il livello tecnologico dell'armamento ha permesso di portare a 70 km/h la velocità nella maggior parte delle tratte in curva, mentre sulle tratte in rettilineo sufficientemente pianeggianti la velocità consentita è stata portata su 100km/h.

Questa ferrovia risulta, dunque, il miglior esempio di riattivazione sul territorio italiano. Il progetto è stato attento a rispondere alla necessità del contesto di un collegamento ferroviario efficiente, rispettandone le architetture ma ragionando su tecnologie attuali, a norma di legge. Risulta dunque possibile, se non auspicabile, che un progetto, seppur operando nel rispetto del contesto storico a cui si adatta, tenga un occhio a soluzioni tecnologiche moderne.

1. Dati dal sito www.ferrovie.it e da "Il recupero delle ferrovie dismesse: parliamo di riattivazione del servizio" in Marcari-
ni, Rovelli 2018, pp. 29-31

ITALIA: SULMONA CARPINONE



immagine storica dal sito www.news-town.it

Volendo ora scegliere un caso studio italiano di abbandono senza alcun progetto di rigenerazione e riattivazione di una linea, si è deciso di descrivere una delle linee la cui chiusura fece più dibattito negli ultimi anni: la Sulmona – Carpinone, la famosa “Transiberiana d’Italia”.

La linea ha aperto, dopo diversi progetti, nel 1897 ed è stata chiusa nel 2011, interrompendo il collegamento che creava tra Abruzzo e Molise. La chiusura fu molto osteggiata, anche dal WWF Italia, in virtù del suo valore storico e paesaggistico. La sua vocazione principale è sempre stata e rimane quella turistica: la ferrovia, correndo a quote altissime, con un massimo di 1268 m s.l.m. registrato presso la stazione di Rivisondoli, in provincia de L’Aquila, regalava a chi vi viaggiava viste spettacolari del paesaggio montano.

Con la sua chiusura svanì anche una delle aspirazioni che questa ferrovia aveva sempre avuto sulle spalle: quella di creare una “dorsale centrale appenninica” che collegasse l’Umbria alla Campania.


Attualmente se ne auspica la riattivazione ma dalla chiusura, come detto, la ferrovia è rimasta priva di un progetto.

Questo caso studio è affine alla Spoleto Norcia per aspirazione e morfologia del contesto, ma da essa si distingue profondamente essendo a tutt’oggi armata e, dunque, aperta ad un progetto di riattivazione che nel caso della linea umbra è totalmente sfumato.

ITALIA:

DOBBIACO

CALALZO



Tracciato della Dobbiaco Calalzo dal sito www.bahnbuch.de

Ultimo caso studio proposto è quello della linea Dobbiaco – Calalzo¹ in Trentino-Alto Adige, riqualificata e rigenerata come greenway, prendendo il nome di Via delle Dolomiti, patrimonio UNESCO.

Il bisogno di questa linea nacque a fine Ottocento ma, tra una serie di progetti inadatti e la Prima Guerra Mondiale, rimase incompiuta ed inattiva fino al 1921, anno in cui venne attivata. Dopo gli anni 30 del secolo scorso durante i quali ebbe il suo apice, la ferrovia andò perdendo importanza fino ad essere surclassata dai mezzi su gomma. Venne chiusa nel 1964.

I paesaggi che attraversa questa linea ferroviaria la rende una delle più belle del paese, con viste mozzafiato sulle tre cime di Lavaredo e su tutte le Dolomiti e questo portò al progetto della greenway. La via delle Dolomiti utilizza totalmente il sedime della ferrovia e ha trovato nei suoi edifici le perfette sedi per i servizi agli utenti, rendendoli parte integrante della bellezza della tratta.

L'intervento su questa linea, inaugurato nel 2003, è ritenuto uno dei miglior riusciti tra quelli analizzati, essendo l'affluenza molto alta.

1. Dati dalla scheda “Dobbiaco – Calalzo” in Marcarini – Rovelli 2016, pp.226-229

Convenzione europea del paesaggio

Firenze, 20 ottobre 2000



Traduzione del testo ufficiale in inglese e francese predisposta dal Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici, in occasione della Conferenza Ministeriale di Apertura alla firma della Convenzione Europea del Paesaggio

La traduzione e la pubblicazione del testo sono state curate da Manuel R. Guido e Daniela Sandroni dell'Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici.

preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,

*considerando che il fine del Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione più stretta fra i suoi membri, per salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi che sono il loro patrimonio comune, e che tale fine è perseguito in particolare attraverso la conclusione di accordi nel campo economico e sociale;
Desiderosi di pervenire ad uno sviluppo sostenibile fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica e l'ambiente;*

Constatando che il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale e costituisce una risorsa favorevole all'attività economica, e che, se salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato, può contribuire alla creazione di posti di lavoro;

Consapevoli del fatto che il paesaggio coopera all'elaborazione delle culture locali e rappresenta una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale dell'Europa, contribuendo così al benessere e alla soddisfazione degli esseri umani e al consolidamento dell'identità europea;

Riconoscendo che il paesaggio è in ogni luogo un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni: nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati, come in quelli di grande qualità, nelle zone considerate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana;

Osservando che le evoluzioni delle tecniche di produzione agricola, forestale, industriale e pianificazione mineraria e delle prassi in materia di pianificazione territoriale, urbanistica, trasporti, reti, turismo e svaghi e, più generalmente, i cambiamenti economici mondiali continuano, in molti casi, ad accelerare le trasformazioni dei paesaggi;

Desiderando soddisfare gli auspici delle popolazioni di godere di un paesaggio di qualità e di svolgere un ruolo attivo nella sua trasformazione;

*Persuasi che il paesaggio rappresenta un elemento chiave del benessere individuale e sociale, e che la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione comportano diritti e responsabilità per ciascun individuo;
Tenendo presenti i testi giuridici esistenti a livello internazionale nei settori della salvaguardia e della gestione del patrimonio naturale e culturale, della pianificazione territoriale, dell'autonomia locale e della cooperazione transfrontaliera e segnatamente la Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale d'Europa (Berna, 19 settembre 1979), la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa (Granada, 3 ottobre 1985), la Convenzione europea per la tutela del patrimonio archeologico (rivista) (La Valletta, 16 gennaio 1992), la Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle*

collettività o autorità territoriali (Madrid, 21 maggio 1980) e i suoi protocolli addizionali, la Carta europea dell'autonomia locale (Strasburgo, 15 ottobre 1985), la Convenzione sulla biodiversità (Rio, 5 giugno 1992), la Convenzione sulla tutela del patrimonio mondiale, culturale e naturale (Parigi, 16 novembre 1972), e la Convenzione relativa all'accesso all'informazione, alla partecipazione del pubblico al processo decisionale e all'accesso alla giustizia in materia ambientale (Aarhus, 25 giugno 1998) ;
Riconoscendo che la qualità e la diversità dei paesaggi europei costituiscono una risorsa comune per la cui salvaguardia, gestione e pianificazione occorre cooperare;
Desiderando istituire un nuovo strumento dedicato esclusivamente alla salvaguardia, alla gestione e alla pianificazione di tutti i paesaggi europei;

hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

- a. "Paesaggio" designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni;
- b. "Politica del paesaggio" designa la formulazione, da parte delle autorità pubbliche competenti, dei principi generali, delle strategie e degli orientamenti che consentano l'adozione di misure specifiche finalizzate a salvaguardare, gestire e pianificare il paesaggio;
- c. "Obiettivo di qualità paesaggistica" designa la formulazione da parte delle autorità pubbliche competenti, per un determinato paesaggio, delle aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro ambiente di vita;
- d. "Salvaguardia dei paesaggi" indica le azioni di conservazione e di mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo d'intervento umano;
- e. "Gestione dei paesaggi" indica le azioni volte, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, a garantire il governo del paesaggio al fine di orientare e di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali;
- f. "Pianificazione dei paesaggi" indica le azioni fortemente lungimiranti, volte alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi.

Articolo 2 - Campo di applicazione

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 15, la presente Convenzione si applica a tutto il territorio delle Parti e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. Essa comprende i paesaggi terrestri, le acque interne e marine. Concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, che i paesaggi della vita quotidiana e i paesaggi degradati.

Articolo 3 - Obiettivi

La presente Convenzione si prefigge lo scopo di promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi e di organizzare la cooperazione europea in questo campo.

CAPITOLO II - PROVVEDIMENTI NAZIONALI

Articolo 4 - Ripartizione delle competenze

Ogni Parte applica la presente Convenzione e segnatamente i suoi articoli 5 e 6, secondo la ripartizione delle competenze propria al suo ordinamento, conformemente ai suoi principi costituzionali e alla sua organizzazione amministrativa, nel rispetto del principio di sussidiarietà, tenendo conto della Carta europea dell'autonomia locale. Senza derogare alle disposizioni della presente Convenzione, ogni Parte applica la presente Convenzione in armonia con le proprie politiche.

Articolo 5 - Provvedimenti generali

Ogni Parte si impegna a :

- a. riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità;
- b. stabilire e attuare politiche paesaggistiche volte alla protezione, alla gestione, alla pianificazione dei paesaggi tramite l'adozione delle misure specifiche di cui al seguente articolo 6;
- c. avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali e degli altri

soggetti coinvolti nella definizione e nella realizzazione delle politiche paesaggistiche menzionate al precedente capoverso b;

- d. integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.

• **Articolo 6 - Misure specifiche**

A Sensibilizzazione

Ogni parte si impegna ad accrescere la sensibilizzazione della società civile, delle organizzazioni private e delle autorità pubbliche al valore dei paesaggi, al loro ruolo e alla loro trasformazione.

B Formazione ed educazione

Ogni Parte si impegna a promuovere :

- a. la formazione di specialisti nel settore della conoscenza e dell'intervento sui paesaggi;
- b. dei programmi pluridisciplinari di formazione sulla politica, la salvaguardia, la gestione e la pianificazione del paesaggio destinati ai professionisti del settore pubblico e privato e alle associazioni di categoria interessate;
- c. degli insegnamenti scolastici e universitari che trattino, nell'ambito delle rispettive discipline, dei valori connessi con il paesaggio e delle questioni riguardanti la sua salvaguardia , la sua gestione e la sua pianificazione.

C Individuazione e valutazione

1. Mobilitando i soggetti interessati conformemente all'articolo 5.c, e ai fini di una migliore conoscenza dei propri paesaggi, ogni Parte si impegna a:
 - a.
 - i. individuare i propri paesaggi, sull'insieme del proprio territorio;
 - ii. analizzarne le caratteristiche, nonché le dinamiche e le pressioni che li modificano;
 - iii. seguirne le trasformazioni ;
 - b. valutare i paesaggi individuati, tenendo conto dei valori specifici che sono loro attribuiti dai soggetti e dalle popolazioni interessate.
2. I lavori di individuazione e di valutazione verranno guidati dagli scambi di esperienze e di metodologie organizzati tra le Parti, su scala europea, in applicazione dell'articolo 8 della presente Convenzione.

D Obiettivi di qualità paesaggistica

Ogni parte si impegna a stabilire degli obiettivi di qualità paesaggistica riguardanti i paesaggi individuati e valutati, previa consultazione pubblica, conformemente all'articolo 5.c.

E Applicazione

Per attuare le politiche del paesaggio, ogni Parte si impegna ad attivare gli strumenti di intervento volti alla salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione dei paesaggi.

• **CAPITOLO III - COOPERAZIONE EUROPEA**

• **Articolo 7 - Politiche e programmi internazionali**

Le Parti si impegnano a cooperare perchè venga tenuto conto della dimensione paesaggistica nelle loro politiche e programmi internazionali e a raccomandare, se del caso, che vi vengano incluse le considerazioni relative al paesaggio.

• **Articolo 8 - Assistenza reciproca e scambio di informazioni**

Le Parti si impegnano a cooperare per rafforzare l'efficacia dei provvedimenti presi ai sensi degli articoli della presente Convenzione, e in particolare a:

- a. prestarsi reciprocamente assistenza, dal punto di vista tecnico e scientifico, tramite la raccolta e lo scambio di esperienze e di lavori di ricerca in materia di paesaggio;
- b. favorire gli scambi di specialisti del paesaggio, segnatamente per la formazione e l'informazione;
- c. scambiarsi informazioni su tutte le questioni trattate nelle disposizioni della presente

Convenzione.

• **Articolo 9 - Paesaggi transfrontalieri**

Le Parti si impegnano ad incoraggiare la cooperazione transfrontaliera a livello locale e regionale, ricorrendo, se necessario, all'elaborazione e alla realizzazione di programmi comuni di valorizzazione del paesaggio.

• **Articolo 10 - Controllo dell'applicazione della Convenzione**

1. I competenti Comitati di esperti già istituiti ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto del Consiglio d'Europa, sono incaricati dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del controllo dell'applicazione della Convenzione.
2. Dopo ogni riunione dei Comitati di esperti, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa trasmette un rapporto sui lavori e sul funzionamento della Convenzione al Comitato dei Ministri.
3. I Comitati di esperti propongono al Comitato dei Ministri i criteri per l'assegnazione e il regolamento del Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa.

• **Articolo 11 - Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa**

1. Il Premio del paesaggio del Consiglio d'Europa può essere assegnato alle collettività locali e regionali e ai loro consorzi che, nell'ambito della politica paesaggistica di uno Stato Parte contraente della presente Convenzione, hanno attuato una politica o preso dei provvedimenti volti alla salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione sostenibile dei loro paesaggi che dimostrino una efficacia durevole e possano in tal modo servire da modello per le altre collettività territoriali europee. Tale riconoscimento potrà ugualmente venir assegnato alle organizzazioni non governative che abbiano dimostrato di fornire un apporto particolarmente rilevante alla salvaguardia, alla gestione o alla pianificazione del paesaggio.
2. Le candidature per l'assegnazione del Premio del paesaggio del Consiglio d'Europa saranno trasmesse ai Comitati di Esperti di cui all'articolo 10 dalle Parti. Possono essere candidate delle collettività locali e regionali transfrontaliere, nonché dei raggruppamenti di collettività locali o regionali, purché gestiscano in comune il paesaggio in questione.
3. Su proposta dei Comitati di esperti di cui all'articolo 10, il Comitato dei Ministri definisce e pubblica i criteri per l'assegnazione del Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa, ne adotta il regolamento e conferisce il premio.
4. L'assegnazione del Premio del paesaggio del Consiglio d'Europa stimola i soggetti che lo ricevono a vigilare affinché i paesaggi interessati vengano salvaguardati, gestiti e/o pianificati in modo sostenibile.

• **CAPITOLO IV - CLAUSOLE FINALI**

• **Articolo 12 - Relazioni con altri strumenti giuridici**

Le disposizioni della presente Convenzione non precludono l'applicazione di disposizioni più severe in materia di salvaguardia, gestione o pianificazione dei paesaggi contenute in altri strumenti nazionali od internazionali vincolanti che sono o saranno in vigore.

• **Articolo 13 - Firma, ratifica, entrata in vigore**

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa;
2. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui dieci Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dalla Convenzione conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo;
3. Per ogni Stato firmatario che esprimerà successivamente il proprio consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

• **Articolo 14 - Adesione**

1. Dal momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare la Comunità Europea e ogni Stato europeo non membro del Consiglio d'Europa ad aderire alla presente Convenzione, con una decisione presa dalla

maggioranza prevista all'articolo 20.d dello statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimità degli Stati Parti Contraenti aventi il diritto a sedere nel Comitato dei Ministri;

2. Per ogni Stato aderente o per la Comunità Europea in caso di adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

● **Articolo 15 - Applicazione territoriale**

1. Ogni Stato o la Comunità europea può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il territorio o i territori in cui si applicherà la presente Convenzione;
2. Ogni Parte può, in qualsiasi altro momento successivo, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di detto territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui la dichiarazione è stata ricevuta dal Segretario Generale;
3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata per quanto riguarda qualsiasi territorio specificato in tale dichiarazione, con notifica inviata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese che segue lo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

● **Articolo 16 - Denuncia**

1. Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione, mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa;
2. Tale denuncia prenderà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui la notifica è stata ricevuta da parte del Segretario Generale.

● **Articolo 17 - Emendamenti**

1. Ogni Parte o i Comitati di Esperti indicati all'articolo 10 possono proporre degli emendamenti alla presente Convenzione.
2. Ogni proposta di emendamento è notificata per iscritto al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che a sua volta la trasmette agli Stati membri del Consiglio d'Europa, alle altre Parti contraenti e ad ogni Stato europeo non membro che sia stato invitato ad aderire alla presente Convenzione ai sensi dell'articolo 14.
3. Ogni proposta di emendamento verrà esaminata dai Comitati di Esperti indicati all'articolo 10 e il testo adottato a maggioranza dei tre quarti dei rappresentanti delle Parti verrà sottoposto al Comitato dei Ministri per l'adozione. Dopo la sua adozione da parte del Comitato dei Ministri secondo la maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa e all'unanimità dei rappresentanti degli Stati Parti Contraenti aventi il diritto di partecipare alle riunioni del Comitato dei Ministri, il testo verrà trasmesso alle Parti per l'accettazione.
4. Ogni emendamento entra in vigore, nei confronti delle Parti che l'abbiano accettato, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui tre Parti Contraenti, membri del Consiglio d'Europa avranno informato il Segretario Generale di averlo accettato. Per qualsiasi altra Parte che l'avrà accettato successivamente, l'emendamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui la detta Parte avrà informato il Segretario Generale di averlo accettato.

● **Articolo 18 - Notifiche**

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, a ogni Stato o alla Comunità Europea che abbia aderito alla presente Convenzione:

1. ogni firma ;
2. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
3. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente agli articoli 13, 14 e 15;
4. ogni dichiarazione fatta in virtù dell'articolo 15;
5. ogni denuncia fatta in virtù dell'articolo 16;

6. ogni proposta di emendamento, così come ogni emendamento adottato conformemente all'articolo 17 e la data in cui tale emendamento entrerà in vigore;
7. ogni altro atto, notifica, informazione o comunicazione relativo alla presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Firenze, il 20 ottobre 2000, in francese e in inglese, facendo i due testi ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, nonché a ciascuno degli Stati o alla Comunità Europea invitati ad aderire alla presente Convenzione.

Convenzione europea del paesaggio

Relazione esplicativa

I. Origini della Convenzione

1. Nel marzo del 1994, alcuni mesi prima della Prima Sessione plenaria del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa (CPLRE), l'allora Conferenza permanente dei poteri locali e regionali d'Europa ha adottato la Risoluzione 256 (1994) relativa alla 3a Conferenza delle regioni mediterranee. Nel testo, l'allora Conferenza permanente ha invitato il Congresso, l'organo che l'ha sostituita, " *ad elaborare, in base alla Carta del paesaggio mediterraneo - adottata a Siviglia dalle Regioni Andalusia (Spagna), Languedoc-Roussillon (Francia) e Toscana (Italia) - una convenzione-quadro sulla gestione e la tutela del paesaggio naturale e culturale di tutta l'Europa* ".
2. Un anno dopo, in seguito alla prima Conferenza dei ministri europei dell'Ambiente, svoltasi a Dobriš nel giugno del 1991, l'Agenzia europea dell'ambiente dell'Unione europea ha pubblicato *L'ambiente dell'Europa, la relazione di Dobriš*, che presenta un'analisi approfondita della situazione e delle prospettive dell'ambiente nella Grande Europa. Il Capitolo 8 di questo testo è dedicato alla questione del paesaggio e nelle sue conclusioni esprime l'auspicio che il Consiglio d'Europa prenda l'iniziativa di elaborare una convenzione europea sul paesaggio rurale.
3. Nel 1995, l'Unione mondiale per la natura (UICN) ha pubblicato il documento *Parchi per la vita : delle iniziative per le aree protette d'Europa*; con il supporto, tra l'altro, dell'Agenzia svedese di protezione dell'ambiente, del ministero dell'Agricoltura, dell'Assetto territoriale e della Pesca olandese, del Ministero dell'ambiente norvegese, della Countryside Commission britannica, del ministero dell'ambiente, della conservazione della natura e della sicurezza nucleare tedesco, del ministero dell'ambiente francese e del Fondo mondiale per la natura (WWF). Tale testo raccomanda la stesura di una convenzione internazionale sulla tutela dei paesaggi rurali in Europa, cui dovrebbe partecipare il Consiglio d'Europa.
4. In base a tali raccomandazioni e alla crescente domanda sociale, il Congresso ha deciso di elaborare un progetto di convenzione europea del paesaggio, in vista della sua adozione da parte del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. Per la stesura di tale progetto, il Congresso ha istituito, nel settembre del 1994, un gruppo di lavoro *ad hoc*. Nel novembre dello stesso anno si è svolta la prima riunione del suddetto gruppo, composto di membri della Camera dei poteri locali e della Camera delle regioni del Congresso. In applicazione del principio di consultazione e di partecipazione, sono stati invitati a partecipare ai lavori di questo gruppo numerosi enti e programmi internazionali, nazionali e regionali. Tra questi citiamo: l'Assemblea parlamentare e il Comitato del patrimonio culturale del Consiglio d'Europa (CC-PAT), il Comitato per le attività del Consiglio d'Europa in materia di diversità biologica e paesaggistica (CO-DBP), il Comitato per la tutela del patrimonio mondiale dell'Unesco, l'UICN, il Comitato delle Regioni e la Commissione europea dell'Unione europea, l'Ufficio della Strategia paneuropea per la diversità biologica e paesaggistica, nonché le regioni Andalusia (Spagna), Languedoc-Roussillon (Francia) e Toscana (Italia).
5. Vista la complessità scientifica delle tematiche e la diversità delle impostazioni giuridiche seguite nei vari paesi, il gruppo di lavoro ha elaborato, in quanto documenti preparatori, una versione completa del progetto di convenzione in termini non giuridici e uno studio del diritto comparato europeo in materia di paesaggio. Tale studio è stato effettuato al fine di conoscere le situazioni giuridiche e pratiche in merito alla protezione, alla gestione e alla pianificazione del paesaggio negli Stati membri del Consiglio d'Europa.
6. Inoltre, nel corso della sua attività, il suddetto gruppo di lavoro si è costantemente riferito ai testi giuridici già esistenti in materia, a livello internazionale e nazionale. Tra tali testi, occorre citare - oltre alla Convenzione sulla tutela del patrimonio mondiale, culturale e naturale dell'Unesco- la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa, la Convenzione sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale d'Europa, la Convenzione europea per la tutela del patrimonio

archeologico, la Raccomandazione 95 (9) del Comitato dei Ministri relativa alla conservazione dei siti culturali integrata alle politiche riguardanti il paesaggio, la Raccomandazione (79) 9 del Comitato dei Ministri relativa alla scheda di individuazione e di valutazione dei paesaggi naturali in vista della loro protezione, la Carta del paesaggio mediterraneo, il Regolamento delle Comunità europee sui metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze dell'ambiente e il mantenimento dello spazio naturale, la direttiva delle Comunità europee sulla conservazione degli habitat naturali, nonché della fauna e della flora selvatica, la direttiva delle Comunità europee sulla valutazione dell'impatto ambientale, nonché altri importanti testi di diritto nazionale, comunitario ed internazionale.

7. In considerazione delle esigenze della democrazia, come pure delle specificità, della polivalenza e della varietà dei valori e degli interessi paesaggistici di cui tener conto, il Gruppo di lavoro ha indetto a Strasburgo due audizioni specifiche, nel quadro del suo programma di consultazioni in merito al progetto di convenzione. La prima di queste, rivolta agli organismi scientifici nazionali e regionali, pubblici e privati e alle organizzazioni non governative europee interessate, si è svolta l'8 e il 9 novembre 1995 ; la seconda, svoltasi il 24 marzo 1997, era rivolta alle organizzazioni internazionali e alle autorità regionali europee interessate.
8. A seguito di tali audizioni, in occasione della sua 4a Sessione plenaria, che si è tenuta a Strasburgo dal 3 al 5 giugno 1997, il Congresso ha adottato il progetto preliminare di convenzione europea del paesaggio, contenuto nella sua Risoluzione 53 (1997). Il progetto di convenzione espresso in termini non giuridici e lo studio del diritto comparato europeo del paesaggio già citati sono stati presentati come allegati alla motivazione di tale risoluzione (CG (4) 6, parte II).
9. Nella stessa occasione, con la sua Raccomandazione 31 (1997), il Congresso ha chiesto all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa di esaminare il progetto preliminare di convenzione europea del paesaggio contenuto nella sua Risoluzione 53 (1997), di esprimere il proprio parere, e, se possibile, di sostenerlo. La stessa richiesta di parere e di sostegno è stata rivolta dal Congresso al Comitato delle regioni dell'Unione europea.
10. Da notare che, prima di raccomandare al Comitato dei Ministri l'adozione della Convenzione europea del paesaggio, il Congresso ha deciso, sempre nella sua Risoluzione 53 (1997), di consultare i rappresentanti dei ministeri nazionali interessati. Ha pertanto incaricato il gruppo di lavoro di organizzare una conferenza di consultazione rivolta a tali rappresentanti, come pure alle principali organizzazioni internazionali e non governative qualificate sotto il profilo tecnico nel campo del paesaggio.
11. Su invito del Ministero italiano per i beni culturali ed ambientali, tale importante Conferenza si è svolta a Firenze (Italia), dal 2 al 4 aprile 1998.
12. Grazie a questa conferenza di consultazione, il Congresso ha potuto stabilire un dialogo costruttivo con le autorità governative degli Stati membri del Consiglio d'Europa responsabili delle questioni connesse con il paesaggio. Più particolarmente, mediante questo scambio di vedute aperto ed informale tra i membri del gruppo di lavoro, affiancati dagli esperti che li hanno assistiti nella preparazione del progetto di convenzione e i rappresentanti dei ministeri preposti al paesaggio, il Congresso è stato in grado di comprendere le esigenze di questi Stati per quanto riguarda la definizione di norme comuni volte alla salvaguardia, alla gestione e alla pianificazione dei loro paesaggi attraverso il diritto internazionale.
13. In base ai risultati molto incoraggianti della Conferenza di Firenze e ai pareri positivi delle istituzioni internazionali interessate in merito al progetto preliminare di convenzione¹, e in considerazione delle proposte avanzate nel corso delle succitate audizioni, il gruppo di lavoro ha redatto il progetto finale di convenzione europea del paesaggio, in vista della sua adozione da parte del Congresso nel quadro del progetto di raccomandazione presentato in occasione della sua 5a Sessione plenaria (Strasburgo, 26-28 maggio 1998).
14. Questo progetto di raccomandazione, adottato dal Congresso il 27 maggio 1998 (Raccomandazione 40 (1998)), chiede al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa di esaminare il progetto di convenzione europea del paesaggio in vista della sua adozione in quanto convenzione del Consiglio d'Europa, se possibile già in occasione della campagna sul patrimonio comune decisa dai capi di Stato e di governo nel corso del loro 2° Vertice a Strasburgo nell'ottobre del 1997.
15. Tale raccomandazione ha invitato inoltre l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa a sostenere il progetto di convenzione europea del paesaggio in vista della sua adozione da parte del Comitato dei Ministri.
16. Nel corso della loro 641^a riunione (15-18 settembre 1998), i Delegati dei Ministri del Consiglio d'Europa hanno esaminato la Raccomandazione 40 (1998) del CPLRE ed hanno chiesto al Comitato per le attività del Consiglio d'Europa in materia di diversità biologica e paesaggistica (CO-DBP), come pure al Comitato del patrimonio culturale (CC-PAT) di prendere in esame l'opportunità e la fattibilità di

elaborare sotto gli auspici del Consiglio d'Europa un testo di convenzione europea del paesaggio, tenendo conto del progetto di convenzione europea del paesaggio del CPLRE contenuta nella Raccomandazione n° 40 (1998).

17. Sia il CC-PAT che il CO-DBP hanno espresso un parere favorevole, rispettivamente il 17 febbraio e il 19 aprile 1999.
18. Su tale base, nel corso della sua 676^a riunione (1-2 luglio 1999), il Comitato dei Ministri ha deciso la creazione di un Comitato ristretto di esperti governativi incaricato della redazione della convenzione europea del paesaggio, basata sul progetto preparato dal Congresso. In particolare, il Comitato dei Ministri ha raccomandato al Comitato ristretto di esperti di porre un'attenzione particolare agli articoli riguardanti l'organo incaricato di controllare l'applicazione della convenzione e l'individuazione dei paesaggi di interesse europeo.
19. Il suddetto Comitato di esperti si è riunito tre volte (settembre, novembre 1999 e gennaio 2000) ed ha trasmesso un nuovo progetto di convenzione al CC-PAT e al CO-DBP nel gennaio 2000. I due comitati hanno esaminato congiuntamente il testo il 10 marzo 2000 ed hanno deciso di presentarlo per esame al Comitato dei Ministri, corredato dal rapporto della loro riunione [T-LAND (2000) 4], ai fini della sua eventuale adozione ed apertura alla firma.
20. Sulla base dei testi contenuti nel suddetto rapporto e dei Pareri dell'Assemblea parlamentare e del Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa, rispettivamente del 25 maggio 2000 e del 26 giugno 2000, il Segretario generale del Consiglio d'Europa ha sottoposto un progetto di Convenzione al Comitato dei Ministri per adozione. Il Comitato dei Ministri ha adottato il testo della Convenzione il 19 luglio 2000 ed ha fissato al 20 ottobre 2000 la data di apertura alla firma.

II. Obiettivi e struttura della Convenzione

21. Le popolazioni europee chiedono che le politiche e gli strumenti che hanno un impatto sul territorio tengano conto delle loro esigenze relative alla qualità dello specifico ambiente di vita. Ritengono che tale qualità poggi, tra l'altro, sulla sensazione che deriva da come esse stesse percepiscono, in particolar modo visualmente, l'ambiente che le circonda, ovvero il paesaggio e hanno acquisito la consapevolezza che la qualità e la diversità di numerosi paesaggi si stanno deteriorando a causa di fattori tanto numerosi, quanto svariati e che tale fenomeno nuoce alla qualità della loro vita quotidiana.
22. Le attività degli organi pubblici in materia di paesaggio non possono più limitarsi a studi o a un'area ridotta di interventi, appannaggio esclusivo di certi enti scientifici e tecnici specializzati.
23. Il paesaggio deve diventare un tema politico di interesse generale, poiché contribuisce in modo molto rilevante al benessere dei cittadini europei che non possono più accettare di "subire i loro paesaggi", quale risultato di evoluzioni tecniche ed economiche decise senza di loro. Il paesaggio è una questione che interessa tutti i cittadini e deve venir trattato in modo democratico, soprattutto a livello locale e regionale.
24. Il riconoscimento di un ruolo attivo dei cittadini nelle decisioni che riguardano il loro paesaggio può offrir loro l'occasione di meglio identificarsi con i territori e le città in cui lavorano e trascorrono i loro momenti di svago. Se si rafforzerà il rapporto dei cittadini con i luoghi in cui vivono, essi saranno in grado di consolidare sia le loro identità, che le diversità locali e regionali, al fine di realizzarsi dal punto di vista personale, sociale e culturale. Tale realizzazione è alla base dello sviluppo sostenibile di qualsiasi territorio preso in esame, poiché la qualità del paesaggio costituisce un elemento essenziale per il successo delle iniziative economiche e sociali, siano esse private, che pubbliche.
25. L'obiettivo generale della convenzione è di obbligare i pubblici poteri ad attuare, a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale, delle politiche e dei provvedimenti atti a salvaguardare, gestire e pianificare i paesaggi d'Europa, al fine di conservarne o di migliorarne la qualità e di far sì che le popolazioni, le istituzioni e gli enti territoriali ne riconoscano il valore e l'interesse e partecipino alle decisioni pubbliche in merito.
26. Il campo di intervento delle politiche e dei provvedimenti qui sopra citati deve riferirsi alla totalità della dimensione paesaggistica del territorio degli Stati. A tal proposito, la convenzione si applica all'insieme del territorio europeo, che si tratti degli spazi naturali, rurali, urbani o periurbani. Non la si potrebbe limitare unicamente agli elementi culturali od artificiali, oppure agli elementi naturali del paesaggio: si riferisce all'insieme di tali elementi e alle relazioni esistenti tra di loro.
27. L'estensione della portata dell'azione dei pubblici poteri in materia di paesaggio all'insieme della dimensione paesaggistica del loro territorio nazionale non significa che si debbano applicare le stesse misure e le stesse politiche all'insieme dei paesaggi; tali misure e politiche dovranno potersi riferire a dei paesaggi che, a seconda delle loro caratteristiche, richiederanno degli interventi locali diversificati che vanno dalla conservazione più rigorosa alla creazione vera e propria, passando per la salvaguardia,

la gestione e la pianificazione. Tali interventi possono permettere uno sviluppo socio-economico determinante dei territori interessati.

28. La convenzione esige un atteggiamento rivolto verso il futuro da parte di tutti i protagonisti le cui decisioni hanno un'influenza sulla salvaguardia, la gestione o la pianificazione dei paesaggi. Ha delle conseguenze in numerosi settori della politica e dell'azione pubblica o privata, dal livello locale a quello europeo.
29. I paesaggi d'Europa rappresentano un interesse locale, ma ugualmente un valore per l'insieme delle popolazioni europee. Sono apprezzati oltre il loro ambito locale e oltre le frontiere nazionali. Inoltre esistono paesaggi che presentano delle caratteristiche comuni da entrambi i lati di una frontiera e sono allora necessarie delle misure transfrontaliere per attuare degli interventi. Infine, i paesaggi sono esposti alle influenze, sia favorevoli, che sfavorevoli, di processi che possono essere provocati in altre zone e far sentire i loro effetti al di là delle frontiere. Per questo, è legittimo occuparsi dei paesaggi a livello europeo.
30. La diversità e la qualità dei valori culturali e naturali legati ai paesaggi europei costituiscono un patrimonio comune degli Stati europei, elemento che li obbliga a definire insieme i mezzi atti a garantire in modo concertato la tutela di tali valori. Soltanto una convenzione internazionale a livello del Consiglio d'Europa può contribuire a conseguire tale obiettivo, al fine di fornire un riferimento giuridico alle altre iniziative internazionali che operano nello stesso campo.
31. Alcuni strumenti giuridici internazionali hanno una certa incidenza sul paesaggio, sia direttamente, che indirettamente. Non esiste tuttavia uno strumento giuridico internazionale che tratti in modo diretto, specifico e completo dei paesaggi europei e della loro tutela, malgrado il loro valore culturale e naturale inestimabile e le molteplici minacce che pesano su di loro. La convenzione è destinata a colmare tale lacuna.
32. Una convenzione internazionale costituisce uno strumento giuridico vivo, che evolve insieme all'oggetto trattato nelle sue disposizioni. E' essenziale che uno strumento giuridico internazionale mirante a tener conto dei valori e degli interessi del paesaggio possa evolvere seguendo il carattere variabile di tali valori ed interessi.
33. La Convenzione presenta il vantaggio di applicarsi per un periodo indeterminato e di essere applicata sotto gli auspici di una organizzazione internazionale, in questo caso il Consiglio d'Europa. La Convenzione europea del paesaggio è considerata il complemento di strumenti giuridici internazionali, quali:
 - a. la Convenzione dell'Unesco sulla tutela del patrimonio mondiale, culturale e naturale (Parigi, 16 novembre 1972) ;
 - b. la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale d'Europa (Bern, 19 settembre 1979) ;
 - c. la Convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa (Granada, 3 ottobre 1985) ;
 - d. la Convenzione del Consiglio d'Europa per la tutela del patrimonio archeologico (rivista) (La Valletta, 16 gennaio 1992) ;e di iniziative internazionali, quali la Strategia paneuropea della diversità biologica e paesaggistica (Sofia, 25 ottobre 1995). La Convenzione europea del paesaggio deve consentire di stabilire dei legami formali, se del caso, tra i meccanismi della convenzione stessa e tutti questi altri strumenti o iniziative.
34. La Convenzione europea del paesaggio lascia alle Parti la scelta dei mezzi da attivare nei loro ordinamenti giuridici interni per soddisfare gli obblighi che ne derivano. Gli strumenti giuridici, amministrativi, fiscali e finanziari messi in atto in ogni paese per applicare la convenzione devono inserirsi nel modo più armonioso possibile nelle tradizioni nazionali. Inoltre, in virtù del principio di sussidiarietà, la responsabilità dei provvedimenti a favore del paesaggio spetta anche ai pubblici poteri del livello locale e regionale, e non unicamente a quelli del livello nazionale ed internazionale.
35. Il testo della Convenzione europea del paesaggio consiste in un preambolo e in quattro parti principali:
 - a. il capitolo I, che definisce gli obiettivi e il campo d'applicazione della convenzione, nonché i suoi termini-chiave;
 - b. il capitolo II, che elenca i provvedimenti da prendere a livello nazionale;
 - c. il capitolo III, che precisa i fondamenti della cooperazione europea e le misure da prendere a livello internazionale, come pure il ruolo dei Comitati responsabili del controllo dell'applicazione della Convenzione;
 - d. il capitolo IV, che tratta delle procedure per l'adozione della convenzione e delle questioni connesse.

III. Commenti sulle disposizioni della Convenzione

Preambolo

36. Il preambolo della Convenzione mira a sottolineare le poste in gioco che sono alla base della Convenzione europea del paesaggio, ponendo in rilievo i punti enunciati qui appresso. La convenzione si inserisce nel contesto dei lavori del Consiglio d'Europa nel campo del patrimonio naturale e culturale, dell'assetto territoriale, dell'ambiente e dell'autonomia locale.

La preoccupazione dello sviluppo sostenibile enunciata alla Conferenza di Rio del 1992 accorda al paesaggio un posto essenziale in quanto fattore di equilibrio tra patrimonio naturale e culturale, riflesso dell'identità e della diversità europea e una risorsa economica creatrice di posti di lavoro e legata allo sviluppo di un turismo sostenibile.

Il paesaggio svolge un ruolo importante in quanto elemento dell'ambiente e del contesto di vita delle popolazioni, sia nelle aree urbane, che rurali e sia per i paesaggi con caratteristiche eccezionali, che per quelli della vita quotidiana. Per questo, le popolazioni sono invitate a svolgere un ruolo attivo nella sua gestione e nella sua pianificazione e devono sentirsi responsabili del loro futuro.

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, desiderosi di promuovere gli ideali che rappresentano il loro patrimonio comune mediante accordi internazionali, dispongono quindi, con il paesaggio, di un bene prezioso da mantenere e da gestire mediante una cooperazione internazionale effettiva ed organizzata nel quadro di uno strumento giuridico esclusivamente dedicato al paesaggio.

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Definizioni

37. L'articolo dà la definizione di una serie di termini utilizzati nella convenzione, al fine di garantire la loro interpretazione uniforme da parte di tutti coloro che intendono adoperarsi a favore dello stato dei paesaggi europei.
38. Il termine " paesaggio " viene definito come una zona o un territorio, quale viene percepito dagli abitanti del luogo o dai visitatori, il cui aspetto e carattere derivano dall'azione di fattori naturali e/o culturali (ossia antropici). Tale definizione tiene conto dell'idea che i paesaggi evolvono col tempo, per l'effetto di forze naturali e per l'azione degli esseri umani. Sottolinea ugualmente l'idea che il paesaggio forma un tutto, i cui elementi naturali e culturali vengono considerati simultaneamente.
39. I termini " politica del paesaggio " e " obiettivo di qualità paesaggistica " indicano le fasi della strategia che gli Stati devono mettere a punto in due tappe:
1. la " politica del paesaggio " è l'espressione della consapevolezza, da parte dei pubblici poteri, della necessità di enunciare una politica pubblica in materia di paesaggio. Consisterà nel formulare degli orientamenti fondamentali, dei principi generali e delle scelte strategiche che serviranno da guida alle decisioni relative alla salvaguardia, alla gestione e alla pianificazione del paesaggio;
 2. un " obiettivo di qualità paesaggistica " consiste, per un determinato paesaggio, dopo che è stato individuato e valutato, nell'indicazione dettagliata delle caratteristiche che le popolazioni locali interessate aspirano a veder riconosciute per il loro ambiente di vita.
40. L'articolo 1 contiene poi delle definizioni relative a tre espressioni che si ritrovano frequentemente nella convenzione, ossia " salvaguardia ", " gestione " e " pianificazione " dei paesaggi, che sono dei principi di azione sul paesaggio previsti in modo dinamico e prospettivo.

" Salvaguardia dei paesaggi " riguarda i provvedimenti presi allo scopo di preservare il carattere e la qualità di un determinato paesaggio al quale le popolazioni accordano un grande valore, che sia per la sua configurazione naturale o culturale particolare. Tale salvaguardia deve essere attiva ed accompagnata da misure di conservazione per mantenere gli aspetti significativi di un paesaggio.

" Gestione dei paesaggi " riguarda i provvedimenti presi conformemente al principio dello sviluppo sostenibile per accompagnare le trasformazioni provocate dalle esigenze economiche, sociali o ambientali. Tali provvedimenti potranno riguardare l'organizzazione dei paesaggi o gli elementi che li compongono. Mirano a garantire la cura costante di un paesaggio e a vigilare affinché evolva in modo armonioso, allo scopo di soddisfare i fabbisogni economici e sociali. La gestione dovrà essere dinamica e dovrà tendere a migliorare la qualità dei paesaggi in funzione delle aspirazioni delle popolazioni.

" Pianificazione dei paesaggi " riguarda il processo formale di studio, di progettazione e di costruzione mediante il quale vengono creati nuovi paesaggi per soddisfare le aspirazioni della popolazione

interessata. Occorre elaborare autentici progetti di pianificazione, soprattutto nelle aree maggiormente colpite dal cambiamento e fortemente deteriorate (periferie, zone periurbane ed industriali, litorali). Tali progetti di pianificazione si pongono come obiettivo la radicale ristrutturazione dei paesaggi degradati.

41. In ogni zona paesaggistica, l'equilibrio tra questi tre tipi di attività dipenderà dal carattere della zona e dagli obiettivi definiti per il suo futuro paesaggio. Certe zone possono richiedere una protezione molto rigorosa. Invece, possono esistere delle zone il cui paesaggio estremamente rovinato richiede di venir completamente ristrutturato. Per la maggior parte dei paesaggi, si rende necessario l'insieme delle tre tipologie di intervento, mentre altri richiedono uno specifico grado di intervento.
42. Nella ricerca di un buon equilibrio tra la protezione, la gestione e la pianificazione di un paesaggio, occorre ricordare che non si cerca di preservare o di "congelare" dei paesaggi ad un determinato stadio della loro lunga evoluzione. I paesaggi hanno sempre subito mutamenti e continueranno a cambiare, sia per effetto dei processi naturali, che dell'azione dell'uomo. In realtà, l'obiettivo da perseguire dovrebbe essere quello di accompagnare i cambiamenti futuri riconoscendo la grande diversità e la qualità dei paesaggi che abbiamo ereditato dal passato, sforzandoci di preservare, o ancor meglio, di arricchire tale diversità e tale qualità invece di lasciarle andare in rovina.

Articolo 2 - Campo di applicazione

43. L'articolo precisa che la convenzione si applica a tutto il territorio delle Parti e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. Riguarda tanto il paesaggio terrestre, che acquatico e concerne le acque interne (laghi, stagni), come pure le aree marittime (acque costiere, mare territoriale).
44. La riserva dell'articolo 15 si riferisce alla facoltà lasciata a certi Stati, per ragioni costituzionali, di non applicare automaticamente un trattato internazionale ratificato ad alcuni dei loro territori, in particolar modo quelli di oltremare (si veda il commento relativo all'articolo 15).
45. L'originalità della Convenzione risiede nella sua applicazione tanto ai paesaggi ordinari, che a quelli eccezionali, poiché sono tutti determinanti per la qualità dell'ambito di vita delle popolazioni in Europa. Comprende in tal modo i paesaggi della vita quotidiana, quelli eccezionali o degradati. Un campo d'applicazione così vasto è giustificato dalle seguenti ragioni: ogni paesaggio costituisce un ambito di vita per la popolazione che vi risiede; esistono delle interconnessioni complesse tra i paesaggi urbani e rurali; la maggior parte degli Europei vive nelle città (grandi e piccole), la cui qualità paesaggistica ha un'enorme influenza sulla loro esistenza; infine, i paesaggi rurali occupano un posto importante nella sensibilità europea. Altro motivo che giustifica questo vasto campo di applicazione sono le profonde modifiche che subiscono attualmente i paesaggi europei, in particolar modo quelli periurbani.

Articolo 3 - Obiettivi

46. L'articolo enuncia l'obiettivo della convenzione, che è quello di garantire la protezione, la gestione e la pianificazione dei paesaggi europei mediante l'adozione di provvedimenti nazionali e l'attuazione di una cooperazione europea tra le Parti.
47. Il capitolo II (articoli 4-6) e il capitolo III (articoli 7-11) della convenzione trattano dei provvedimenti nazionali e della cooperazione europea.

CAPITOLO II - PROVVEDIMENTI NAZIONALI

Articolo 4 - Ripartizione delle competenze

48. Ai sensi di questo articolo, ogni Parte contraente dovrà applicare la convenzione al livello amministrativo meglio appropriato per l'adozione di misure riguardanti il paesaggio, tenendo conto del principio di sussidiarietà e della Carta europea dell'autonomia locale. Ne consegue che, quando necessario, gli enti locali e regionali, come pure i loro consorzi devono avere la garanzia di essere chiamati a partecipare in modo ufficiale al processo di applicazione.
49. Nei casi in cui le autorità locali e regionali dispongano delle competenze necessarie, la protezione, la gestione e la pianificazione dei paesaggi risulteranno maggiormente efficaci se la responsabilità della loro messa in atto verrà affidata - nel quadro costituzionale legislativo previsto a livello nazionale - alle autorità più vicine alla popolazione interessata. Ogni Stato deve definire precisamente i compiti e le misure che vengono affidati ad ogni livello (nazionale, regionale o locale) e stabilire delle norme per il coordinamento di tali provvedimenti tra i vari livelli, segnatamente per quanto riguarda gli strumenti relativi all'urbanistica e alla pianificazione territoriale.

Articolo 5 - Provvedimenti generali

50. L'articolo determina i provvedimenti necessari per l'applicazione della convenzione in ogni Stato firmatario. Si tratta dei seguenti provvedimenti:

- a. riconoscere giuridicamente il paesaggio, in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio, naturale, culturale, ambientale e socio-economico e fondamento delle loro identità locali. Vale la pena di notare che numerosi Stati europei già fanno dei riferimenti al paesaggio nella loro costituzione o nella loro legislazione sul patrimonio naturale o culturale, oppure sull'ambiente;
- b. formulare ed attuare delle politiche volte alla salvaguardia, alla gestione e alla pianificazione dei paesaggi, nel rispetto delle disposizioni della convenzione, adottando le misure particolari previste all'articolo 6;
- c. avviare delle procedure per la partecipazione delle popolazioni, degli enti locali e regionali e degli altri soggetti interessati, ai fini di definire ed attuare le suddette politiche. Il paesaggio è un elemento che interessa l'insieme della popolazione: la cura del paesaggio richiede un partenariato tra una nutrita schiera di individui e di organizzazioni;
- d. tener conto sistematicamente del paesaggio nelle politiche nazionali in materia di pianificazione territoriale e di urbanistica, nelle politiche culturali, ambientali, agricole, socioeconomiche, come pure nelle altre politiche settoriali suscettibili di avere un'incidenza, diretta od indiretta, sul paesaggio, così come per esempio i trasporti. Alla base di questa disposizione c'è l'idea che il paesaggio non è un tema da prendere in esame in quanto settore specializzato di competenza degli affari. pubblici Il paesaggio può subire influenze positive o negative esercitate da interventi plurisettoriali. Ne deriva la necessità per i governi di vigilare affinché gli obiettivi connessi con il paesaggio siano presi in considerazione in tutti i settori pertinenti della vita pubblica.

Articolo 6 - Misure specifiche

51. L'articolo si riferisce alle misure specifiche che le Parti dovranno prendere a livello nazionale, regionale o locale.

Paragrafo A - Sensibilizzazione

52. Il paragrafo tratta della questione chiave della sensibilizzazione. Il paesaggio appartiene in parte ad ogni cittadino, che ha il dovere di averne cura. Ne deriva che la buona condizione dei paesaggi è strettamente connessa al livello di sensibilizzazione delle popolazioni. In tale prospettiva dovrebbero essere indette delle campagne di informazione e di sensibilizzazione dei cittadini, dei rappresentanti eletti e delle associazioni sul valore dei paesaggi di oggi e di domani.

Paragrafo B - Formazione ed educazione

53. La salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi possono rivelarsi una questione complessa che coinvolge molteplici enti pubblici e privati e che comporta lavori pluridisciplinari di competenza di varie professioni. Le Parti sono pertanto invitate:

- . a realizzare una formazione di livello elevato per gli specialisti nel settore della conoscenza e degli interventi sui paesaggi;
- a. a promuovere dei programmi pluridisciplinari di formazione alle questioni connesse con il paesaggio per gli amministratori eletti e il personale tecnico delle autorità locali, regionali e nazionali e degli altri enti pubblici o privati interessati. Obiettivo di tali sforzi è il miglioramento delle competenze tecniche degli enti responsabili del paesaggio. Tali enti possono essere per esempio delle organizzazioni di categoria incaricate della pianificazione territoriale, dell'ambiente e della gestione del patrimonio, interessate all'utilizzo delle terre ai fini dell'agricoltura, del turismo o dell'industria, oppure essere coinvolte nei lavori di edilizia e della costruzione di infrastrutture;
- b. a sviluppare degli insegnamenti scolastici ed universitari che trattino, nelle discipline interessate, dei valori legati al paesaggio e delle questioni relative alla sua salvaguardia, alla sua gestione e alla sua pianificazione, in modo che i giovani acquisiscano la consapevolezza dei problemi connessi con il contesto nel quale vivono.

Paragrafo C - Individuazione e valutazione

54. Il paragrafo espone la natura dei lavori necessari per individuare e valutare i paesaggi, al fine di far poggiare su solide basi un'azione sul lungo periodo, volta a tutelarne e a migliorarne la qualità. Tale azione deve essere sostenuta da una conoscenza approfondita delle particolarità di ogni paesaggio, del suo processo di evoluzione e del valore che la popolazione interessata gli accorda. La valutazione potrebbe venir effettuata senza che si proceda necessariamente a stabilire una scala precisa di valori.

55. Il sottoparagrafo C 1 *a* impegna le Parti ad intraprendere delle ricerche e degli studi finalizzati ad individuare i paesaggi e ad analizzarne le particolarità, come pure le dinamiche e le pressioni che li modificano. Alcuni paesi hanno effettuato a livello nazionale un lavoro di esame e di censimento dei loro paesaggi. Tale lavoro ha rivelato il carattere specifico dei paesaggi delle varie zone, poiché ciascuno possiede la propria combinazione di elementi naturali ed antropici. Sistemi informativi territoriali e moderne tecniche di cartografia informatizzata, anche a livello urbano, vengono impiegate per evidenziare le specificità di un paesaggio (suoi rilievi, schema del suo popolamento, principali utilizzazioni del suolo, attività economiche, zone residenziali, presenza o assenza di caratteristiche quali siepi o terrazzi, testimonianze delle attività umane del passato o ad habitat per delle specie selvatiche, ecc.).
56. Tale lavoro effettuato sul campo da professionisti deve obbligatoriamente rendere partecipi le comunità locali, i cittadini e i vari soggetti interessati mediante indagini e riunioni di informazione.
57. Il sottoparagrafo C 1 *b* impegna le Parti a stabilire la qualità dei paesaggi così individuati, tenendo conto del valore specifico loro attribuito dai cittadini e dai soggetti interessati, per esempio i proprietari fondiari o quelli che intervengono nel loro utilizzo e nella loro gestione. Obiettivo di tale valutazione è quello di fornire una base che consenta di determinare quali elementi, nel paesaggio di una zona determinata, sono preziosi al punto da doverli proteggere, quali caratteristiche richiedono una gestione volta a preservare la qualità del paesaggio e quali elementi o quali zone meritano che se ne preveda la valorizzazione. È un processo che deve tener conto del parere della popolazione interessata e degli interessi legati alle politiche settoriali; si tratta di punti di vista che possono rivelarsi estremamente vari e soggettivi. Per questo sarebbe forse saggio cominciare la valutazione basandosi su dei criteri obiettivi, e poi raffrontare i risultati con i diversi valori che la popolazione attribuisce al paesaggio e ad interessi di altro tipo. Se del caso, tale confronto potrebbe essere oggetto di un'indagine pubblica nell'ambito della quale i soggetti interessati potrebbero esprimere il loro parere. La partecipazione dei cittadini a questo tipo di processo potrebbe venir incoraggiata mediante l'informazione del pubblico, la consultazione di tutti gli enti rappresentativi o ricorrendo ai mass media e alle campagne di sensibilizzazione condotte a tutti i livelli.
58. Il sottoparagrafo C 2 ricorda a tal proposito quanto può apportare lo scambio internazionale di esperienze e di idee, previsto agli articoli successivi. Non esiste nessun metodo riconosciuto da tutti per studiare, individuare e valutare i paesaggi; esiste però tutto un insieme molto importante di conoscenze, di cui occorrerebbe avvalersi. La cooperazione internazionale dovrà incoraggiare i paesi a prendere i provvedimenti; garantirà che vengano accomunate le esperienze sui paesaggi e sul loro valore, come pure i problemi e le politiche attuali, consentirà infine di stabilire quali paesaggi o quali problemi meriterebbero un'attenzione internazionale.

Paragrafo D - Obiettivi di qualità paesaggistica

59. Il paragrafo impegna le Parti a definire per i paesaggi individuati e valutati degli obiettivi di qualità paesaggistica, mediante la consultazione della popolazione interessata. Prima di adottare qualsiasi provvedimento di salvaguardia, gestione e pianificazione di un paesaggio, è essenziale dare al pubblico una definizione chiara degli obiettivi che si vogliono conseguire. Gli obiettivi devono essere definiti, presentati e pubblicati dall'autorità competente, previa consultazione del pubblico e tenendo conto di tutti gli interessi in gioco. Gli obiettivi possono essere stabiliti nell'ambito più generale di una politica condotta dagli enti territoriali o centrali interessati. La definizione degli obiettivi deve esporre in maniera chiara le caratteristiche e le qualità particolari del paesaggio preso in esame, l'idea generale della politica relativa a detto paesaggio, gli elementi specifici del paesaggio interessati dalle misure di salvaguardia, di gestione o di pianificazione e deve quindi indicare quali sono gli strumenti che si intende utilizzare per conseguire gli obiettivi prefissati.
60. Deve apparire una chiara relazione tra gli obiettivi, i risultati delle analisi di individuazione e di valutazione e i provvedimenti giudicati necessari per conseguire tali obiettivi.

Paragrafo E - Applicazione

61. Il paragrafo invita le Parti ad adottare gli strumenti legislativi, amministrativi, fiscali o finanziari specifici per la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi, tenendo conto delle politiche sul paesaggio convenute. Tali strumenti possono essere svariati. Possono consistere nell'elaborazione di strumenti di pianificazione a valenza paesistica, di progetti sul paesaggio, nel regime speciale per certi paesaggi, nella presa in considerazione dei paesaggi negli studi di impatto e nelle autorizzazioni alle attività o all'occupazione dei suoli, in misure urgenti per salvaguardare un determinato paesaggio minacciato, ecc. Spetta ad ogni Stato elaborare e adottare una serie di strumenti atti a soddisfare le esigenze dei propri paesaggi e conformi al suo ordinamento giuridico. I Comitati di esperti competenti di cui all'articolo 10 della convenzione potranno formulare delle raccomandazioni per agevolare l'applicazione della convenzione.

CAPITOLO III - COOPERAZIONE EUROPEA

Articolo 7 - Politiche e programmi internazionali

62. La convenzione dovrebbe stimolare una maggiore presa in considerazione del paesaggio presso i diversi organismi internazionali come pure nei programmi internazionali. A tal scopo, le Parti specialmente sensibilizzate al problema del paesaggio dovrebbero svolgere un ruolo attivo, coordinando le loro riflessioni e le loro proposte in seno ai Comitati di esperti competenti di cui all'articolo 10 della Convenzione. Il Consiglio d'Europa dovrebbe inoltre organizzare una cooperazione particolare sul tema del paesaggio, in collaborazione con altri organismi internazionali, governative, in particolare l'Unesco, l'Unione europea e l'IUCN, e altre organizzazioni non governative.

Articolo 8 - Assistenza reciproca e scambio di informazioni

63. Per facilitare l'applicazione della convenzione e rafforzarne l'efficacia, le Parti si impegnano a cooperare tra di loro in tre settori:
- . la reciproca assistenza tecnica e scientifica mediante lo scambio di esperienze e di lavori di ricerca in materia di paesaggio;
 - a. gli scambi di specialisti del paesaggio, segnatamente al fine della formazione e dell'informazione;
 - b. lo scambio di informazioni su tutte le questioni trattate nelle disposizioni della convenzione.
64. In questi ultimi anni, si è potuto constatare un notevole aumento dell'interesse - politico, professionale ed accademico - suscitato dalle questioni relative al paesaggio, da cui deriva lo sviluppo di tutto un insieme di esperienze e di competenze alle quali possono ispirarsi gli Stati membri, gli enti locali e regionali e gli altri soggetti per l'applicazione della convenzione. Nel contempo, i mezzi disponibili per questo scambio di idee, - e per gli aspetti tecnici dello studio paesaggistico - sono stati radicalmente migliorati grazie al progresso delle comunicazioni elettroniche e all'arrivo di Internet. Tale evoluzione consente di portare avanti su una base molto più ampia rispetto soltanto ad una decina di anni fa lo scambio di idee e l'assistenza reciproca; in tal modo, in tutta Europa, i soggetti locali possono partecipare a questo scambio che consente di instaurare un'autentica "democrazia del paesaggio".

Articolo 9 - Paesaggi transfrontalieri

65. L'articolo impegna le Parti a mettere a punto dei programmi transfrontalieri per l'individuazione, la valutazione, la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi transfrontalieri. Nell'elaborare tali programmi, nel rispetto del principio di sussidiarietà quale definito dalla Carta europea dell'autonomia locale, le Parti sono invitate ad avvalersi del sostegno degli enti locali e regionali, utilizzando come strumenti di realizzazione quelli raccomandati dalla Convenzione-quadro europea del 21 maggio 1980 sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, e i suoi protocolli addizionali.

Articolo 10 - Controllo dell'applicazione della convenzione

66. E' emerso che gli obiettivi della convenzione sarebbero raggiunti più facilmente se i rappresentanti delle Parti avessero la possibilità di incontrarsi regolarmente per mettere a punto dei programmi comuni e coordinati e garantire in modo congiunto il controllo dell'applicazione della convenzione.
67. A tal proposito, è stato considerato che il Consiglio d'Europa rappresenta il quadro ideale, poiché dispone di strutture competenti nell'ambito delle quali tutte le Parti contraenti della convenzione possono farsi rappresentare.
68. Visto il carattere pluridisciplinare della nozione e delle attività legate al paesaggio, il controllo dell'applicazione della convenzione potrà quindi essere affidato al Comitato per le attività del Consiglio d'Europa in materia di diversità biologica e paesaggistica (CO-DBP) e al Comitato del patrimonio culturale (CC-PAT) che, nell'ambito del Consiglio d'Europa, operano nel campo di attività trattate nelle disposizioni della convenzione e hanno un accesso diretto al Comitato dei Ministri. Per svolgere tale compito, questi comitati potranno riunirsi congiuntamente in modo che la convenzione possa avvalersi di un forum di discussione appropriato. L'Assemblea parlamentare e il Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa (CPLRE) saranno associati ai lavori dei suddetti comitati sul tema della convenzione.
69. Considerando le crescenti responsabilità delle autorità locali e regionali nel campo della salvaguardia, della gestione e della pianificazione dei paesaggi, il Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa (CPLRE), l'organo rappresentativo di tali autorità in seno al Consiglio d'Europa, potrà indirizzare dei pareri al Comitato dei Ministri circa i rapporti predisposti dall'istanza del Consiglio d'Europa incaricata del controllo dell'applicazione della convenzione, in base all'articolo 2, capoverso 2 della Risoluzione statutaria (2000) 1.

70. Nello stesso spirito, il CPLRE è chiamato a partecipare attivamente alle iniziative intraprese nell'ambito del controllo e ad esprimere il proprio parere sui criteri seguiti per l'assegnazione del Premio del paesaggio del Consiglio d'Europa previsto dall'articolo 11.

Articolo 11 - Premio del paesaggio del Consiglio d'Europa

71. L'articolo prevede che il Comitato dei Ministri, su proposta dei Comitati di esperti competenti di cui all'articolo 10 della convenzione, e dopo aver preso in considerazione il parere del Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa, assegnerà il Premio del paesaggio del Consiglio d'Europa ad un ente locale o regionale, a un consorzio di tali enti (all'interno di un solo paese o su base transfrontaliera) e a delle organizzazioni non governative che abbiano attuato una politica o delle misure relative alla salvaguardia, la gestione e/o la pianificazione dei paesaggi che dimostrino un'efficacia durevole e possano servire da esempio alle altre collettività attraverso l'Europa.
72. Tale premio si prefigge lo scopo di stimolare un processo che gli Stati potrebbero innescare in tutta Europa per incoraggiare e riconoscere una gestione esemplare dei paesaggi. Il Premio del paesaggio del Consiglio d'Europa potrebbe in tal modo venir a completare un processo gestito a livello nazionale e comprendente eventualmente l'organizzazione di concorsi nazionali analoghi e un sostegno finanziario alle collettività locali e regionali interessate.
73. Il paragrafo 1 indica che le autorità locali e regionali, i loro consorzi, le organizzazioni non governative possono presentare la loro candidatura per partecipare al concorso per il premio del paesaggio attraverso il loro Stato membro. Lo Stato Parte della convenzione potrà in tal modo valutare le candidature, eventualmente mediante un concorso nazionale che potrebbe prevedere dei premi o delle ricompense, e presentare ai Comitati di esperti competenti il vincitore nazionale, oppure un numero limitato di candidati per l'assegnazione del premio.
74. I paragrafi 2 e 3 autorizzano i Comitati di esperti competenti a definire e a pubblicare i criteri secondo i quali verranno valutati i candidati al premio e a ricevere le proposte da parte degli Stati. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa conferisce il premio.
75. Il paragrafo 4 predispone che i titolari del premio vengano invitati a garantire in modo durevole la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi considerati.

CAPITOLO IV - CLAUSOLE FINALI

76. Tranne poche eccezioni, le clausole finali si basano sul modello delle clausole finali delle convenzioni e degli accordi stipulati in seno al Consiglio d'Europa, modello approvato dal Comitato dei Ministri alla 315ª riunione a livello dei Delegati, nel febbraio 1980. La maggior parte degli articoli non richiede quindi delle osservazioni particolari, ma meritano una spiegazione i punti seguenti.

Articolo 12 - Relazioni con altri strumenti giuridici

77. La redazione di questo articolo si ispira alle disposizioni tipo già adottate per altre convenzioni internazionali, per risolvere il problema dell'articolazione tra convenzioni che intervengono in settori simili.
78. La presente convenzione si distingue sia sul piano formale, che su quello sostanziale dalla Convenzione sulla tutela del patrimonio mondiale, culturale e naturale dell'Unesco del 16 novembre 1972. Hanno vocazioni distinte, al pari delle due organizzazioni sotto i cui auspici sono state elaborate. Una è a vocazione regionale, l'altra mondiale. La convenzione del Consiglio d'Europa appare come complementare di quella dell'Unesco. Sul piano sostanziale, la convenzione del Consiglio d'Europa raggruppa tutti i paesaggi, anche quelli che non hanno un valore universale eccezionale, ma non comprende i monumenti del patrimonio culturale, a differenza del testo dell'Unesco. Parimenti, il suo obiettivo principale non è quello di stabilire un elenco di beni che presentano un interesse eccezionale ed universale, bensì di stabilire un regime di salvaguardia, di gestione e di pianificazione di tutti i paesaggi sulla base di una serie di principi. Ognuno dei due testi possiede pertanto la propria specificità. Per coordinare l'azione complementare delle due convenzioni, si potrebbe prevedere una cooperazione scientifica tra il Comitato del patrimonio mondiale dell'Unesco e i Comitati di esperti di cui all'articolo 10 della Convenzione europea del paesaggio, mediante un accordo tra l'Unesco e il Consiglio d'Europa, in applicazione dell'articolo 13.7 della Convenzione dell'Unesco del 16 novembre 1972 e in base al suggerimento contenuto all'articolo 7 della presente convenzione.
79. L'articolo 12 della convenzione europea del paesaggio intende prevenire delle eventuali difficoltà con altri strumenti giuridici internazionali, precisando che non preclude l'applicazione di disposizioni più rigorose e più favorevoli eventualmente contenute nei suddetti strumenti.

Articolo 13 - Firma, ratifica, entrata in vigore

80. La convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la ratifica da parte di dieci Stati membri del Consiglio d'Europa.

Articolo 15 - Applicazione territoriale

81. Si tratta di una disposizione che interessa unicamente dei territori con statuto particolare, quali i territori d'oltremare, oppure le isole Feroe e la Groenlandia per la Danimarca, o Gibilterra, l'isola di Man, di Jersey e di Guernesey per il Regno Unito.
82. E' stato chiaramente convenuto che sarebbe contrario all'oggetto e allo scopo della convenzione il fatto che una Parte possa escludere dall'applicazione di questo strumento delle parti del suo territorio metropolitano e che non era necessario esplicitare questo aspetto nella convenzione.

Articolo 17 - Emendamenti

83. Gli emendamenti possono consentire di adattare o di migliorare la convenzione. I comitati menzionati all'articolo 10 della convenzione possono preparare gli emendamenti ed esaminare quelli che vengono proposti dalle Parti. Gli emendamenti vengono adottati dal Comitato dei Ministri a maggioranza dei tre quarti dei voti espressi, e poi accettati dalle Parti. Entrano in vigore tre mesi dopo la loro accettazione da tre Stati Parti firmatari membri del Consiglio d'Europa.

-
1. *L'Assemblea parlamentare e il Comitato del patrimonio culturale del Consiglio d'Europa, come pure il Comitato delle regioni dell'Unione europea, il Comitato per la tutela del patrimonio mondiale dell'Unesco, la Commissione per le zone protette e la Commissione del diritto dell'ambiente dell'Unione mondiale per la natura (UICN) hanno espresso il loro parere ufficiale nel quadro della Conferenza di Firenze. In tale occasione, un certo numero di organizzazioni non governative qualificate sotto il profilo tecnico nel campo del paesaggio hanno ugualmente espresso un parere favorevole sul progetto preliminare di convenzione.*

LEGGE 9 agosto 2017, n. 128

Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico. (17G00141)

(GU n.196 del 23-8-2017)

Vigente al: 7-9-2017

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita'

1. La presente legge ha come finalita' la salvaguardia e la valorizzazione delle tratte ferroviarie di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, che comprendono i tracciati ferroviari, le stazioni e le relative opere d'arte e pertinenze, e dei mezzi rotabili storici e turistici abilitati a percorrerle, nonche' la disciplina dell'utilizzo dei ferrocicli.

Art. 2

Individuazione delle tratte ferroviarie ad uso turistico

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con quanto previsto nel piano strategico di sviluppo del turismo in Italia, per il periodo 2017-2022, di cui all'articolo 34-quinquies, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare, in prima applicazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate e classificate come tratte ferroviarie ad uso turistico le tratte,

dismesse o sospese, caratterizzate da particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, suscettibili di essere utilizzate e valorizzate ai sensi del comma 5, purché sia assicurato il finanziamento dei relativi oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

Con successivi decreti, da adottare con le modalità di cui al periodo precedente, si procede, anche su proposta delle regioni interessate, alla revisione e all'integrazione del suddetto decreto.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono classificate come tratte ferroviarie ad uso turistico, ove risultino rispettate le condizioni di cui al comma 3, le seguenti linee:

- a) Sulmona-Castel di Sangro;
- b) Cosenza-San Giovanni in Fiore;
- c) Avellino-Lioni-Rocchetta Sant'Antonio;
- d) Sacile-Gemona;
- e) Palazzolo-Paratico;
- f) Castel di Sangro-Carpinone;
- g) Ceva-Ormea;
- h) Mandas-Arbatax;
- i) Isili-Sorgono;
- l) Sassari-Palau Marina;
- m) Macomer-Bosa;
- n) Alcantara-Randazzo;
- o) Castelvetro-Porto Palo di Menfi;
- p) Agrigento Bassa-Porto Empedocle;

q) Noto-Pachino;

r) Asciano-Monte Antico;

s) Civitavecchia-Capranica-Orte;

t) Fano-Urbino.

3. Le linee di cui al comma 2 sono classificate come tratte ferroviarie ad uso turistico a condizione che risultino finanziate nell'ambito del contratto di programma con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale o con risorse alle stesse destinate dalle regioni competenti e che le medesime regioni, per le linee di loro competenza, non ne richiedano l'esclusione con propria delibera trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Qualora sopravvengano modificazioni delle condizioni di cui al

comma 3, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dal verificarsi delle predette modificazioni, si provvede alla revisione della classificazione delle tratte ferroviarie ad uso turistico effettuata ai sensi del comma 2, fermo restando l'elenco ivi indicato.

5. I tracciati ferroviari, le stazioni individuate come luogo di fermata, le opere d'arte delle tratte ferroviarie ad uso turistico nonché le relative pertinenze possono essere utilizzati e valorizzati per le finalità della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fermo restando il rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

6. Nell'ambito dell'individuazione delle tratte di cui al presente articolo, particolare attenzione e' prestata alla presenza di manufatti e immobili di valore culturale e artistico che, ad esempio, siano stati utilizzati come luoghi di ripresa cinematografica.

Art. 3

Sezione dei rotabili storici e turistici nel registro di
immatricolazione nazionale

1. Sono rotabili storici:

a) i mezzi ferroviari, motori e trainati, non piu' utilizzati per il normale esercizio commerciale, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno dall'entrata in esercizio del primo esemplare o

che abbiano compiuto il venticinquesimo anno dall'entrata in servizio del primo esemplare e che, per particolari caratteristiche tecniche, estetiche e industriali, siano testimonianza di significative evoluzioni nel campo del trasporto ferroviario nazionale;

b) le locomotive a vapore circolanti sulle ferrovie regionali, anche a scartamento ridotto.

2. Sono rotabili turistici i mezzi che hanno un utilizzo esclusivamente turistico, quali carrozze panoramiche o scoperte.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' disciplinata, nell'ambito del registro di immatricolazione nazionale di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n.

191, una sezione dedicata ai rotabili storici e turistici.

L'iscrizione avviene, con oneri a carico del richiedente, a cura dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, che può avvalersi, tramite apposita convenzione, della Fondazione FS Italiane, della Federazione italiana delle ferrovie turistiche e museali -- FIFTM e di altre associazioni di categoria.

4. Nella sezione di cui al comma 3 sono iscritti, su richiesta del soggetto proprietario, del concessionario o dell'impresa ferroviaria, i rotabili idonei alla circolazione sulle tratte ferroviarie di cui all'articolo 2, nonché sulle altre tratte ferroviarie nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 7. Nella richiesta di iscrizione, il soggetto proprietario, il concessionario o l'impresa ferroviaria produce la documentazione necessaria a dimostrare l'idoneità del rotabile alla circolazione ai sensi degli articoli 6

e 7. I rotabili di cui ai commi 1 e 2 non idonei alla circolazione possono essere iscritti in un apposito albo tenuto a cura della Fondazione FS Italiane.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti di idoneità alla circolazione per i rotabili iscritti nella sezione di cui al comma 3, che devono essere equivalenti in termini di sicurezza complessiva rispetto ai requisiti prescritti per la circolazione dei rotabili ad uso commerciale, ma comunque tali da consentirne la valorizzazione e l'uso. Con il medesimo decreto è definita la tariffa ai fini dell'iscrizione nella sezione di cui al comma 3, in modo da consentire l'integrale copertura dei costi a carico del richiedente.

Gestione dell'infrastruttura

1. Le tratte ferroviarie, le stazioni e le relative opere d'arte e pertinenze delle ferrovie individuate ai sensi dell'articolo 2 restano nella disponibilit  dei soggetti proprietari o concessionari, che sono responsabili del mantenimento in esercizio nonch  della manutenzione, della funzionalit  e della sicurezza delle medesime infrastrutture, che sono classificate, ai fini della manutenzione e dell'esercizio, con apposita categoria turistica.

2. Gli interventi di ripristino della tratta ferroviaria nonch  quelli relativi al mantenimento in esercizio, alla funzionalit  e alla sicurezza dell'infrastruttura sono realizzabili se finanziati

nell'ambito del contratto di programma con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale ovvero nell'ambito delle risorse destinate da ciascuna regione all'infrastruttura ferroviaria regionale di competenza.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono approvate, su proposta del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, le tariffe da corrispondere al gestore medesimo per l'utilizzo della stessa ai sensi dell'articolo 5. Nel caso di infrastruttura ferroviaria regionale le tariffe sono approvate, su proposta del gestore dell'infrastruttura medesima, con provvedimento della regione.

Gestione dei servizi di trasporto turistico e delle attività
commerciali connesse

1. Per l'affidamento dei servizi di trasporto turistico e delle attività commerciali connesse, ivi compresi l'allestimento di spazi museali e le iniziative di promozione turistico-ricreativa, sia a bordo che nelle stazioni, le amministrazioni di cui al comma 2 procedono alla previa pubblicazione nel proprio sito internet, per almeno trenta giorni, di un apposito avviso, con il quale rendono nota la ricerca di soggetti gestori, ovvero comunicano l'avvenuto ricevimento di una candidatura, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, l'amministrazione può procedere liberamente

all'affidamento e alla definizione del conseguente contratto, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell'articolo 80 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. I soggetti che intendono manifestare il proprio interesse ovvero candidarsi alla gestione dei servizi di trasporto turistico e delle attività commerciali connesse ne fanno domanda:

- a) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le tratte di competenza del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;
- b) alle regioni interessate per le ferrovie regionali.

3. Nella domanda il richiedente indica le tratte ferroviarie interessate, la tipologia dei rotabili che intende utilizzare, la frequenza delle corse, l'impresa ferroviaria che eserciterà il

servizio di trasporto, di cui al capo II del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, nonche' le tipologie di attivita' di promozione turistico-ricreativa che intende esercitare. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o la regione, acquisiti i pareri del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e delle regioni interessate, ciascuno per i profili di propria competenza, puo' formulare un diniego motivato alla presentazione della candidatura o della manifestazione di interesse entro sessanta giorni dalla ricezione, qualora il soggetto, invitato a fornire i necessari chiarimenti e integrazioni, non risulti idoneo alla gestione dei servizi. Nel caso di domanda indirizzata alle regioni, queste ultime acquisiscono anche il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i profili attinenti alla competenza sulle tratte interconnesse alla rete nazionale ai fini della valutazione degli

effetti sul sistema ferroviario nazionale. I pareri del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle regioni relativamente alle attività commerciali connesse, ivi compresi l'allestimento di spazi museali e le iniziative di promozione turistico-ricreativa, sia a bordo che nelle stazioni, sono vincolanti.

4. Alle procedure di affidamento di cui al presente articolo si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

5. Resta salva la facoltà delle amministrazioni di cui al comma 2 di procedere ad affidamenti diretti per le attività connesse al servizio di trasporto turistico in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, degli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle

organizzazioni non governative di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

6. Le procedure di cui al presente articolo sono esperite esclusivamente per via telematica.

Art. 6

Condizioni di sicurezza della circolazione

1. Sulle tratte ferroviarie ad uso turistico possono circolare i rotabili ordinari e i rotabili storici e turistici iscritti nella sezione di cui al comma 3 dell'articolo 3.

2. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione ferroviaria

sulle tratte di cui all'articolo 2, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie determina, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i livelli di sicurezza che, in relazione alle caratteristiche della tratta ferroviaria, dei rotabili e del servizio di trasporto, devono essere garantiti, indicando un elenco di possibili misure compensative o mitigative del rischio. Il gestore dell'infrastruttura di cui all'articolo 4 definisce, con specifiche istruzioni tecniche e operative, le misure compensative o mitigative del rischio da adottare, individuandole nell'ambito di quelle indicate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie ovvero prevedendone altre equivalenti in relazione ai livelli di sicurezza. Il gestore dell'infrastruttura trasmette per via telematica le istruzioni tecniche e operative all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle

ferrovie, che, entro trenta giorni, puo' richiedere modifiche o integrazioni, sulla base di una puntuale analisi che evidenzi l'inadeguatezza delle stesse rispetto ai livelli di sicurezza da garantire. In assenza di richieste di modifiche o integrazioni, trascorso il termine di cui al periodo precedente, le istruzioni tecniche e operative stabilite dal gestore dell'infrastruttura sono adottate dal soggetto che ha in gestione i servizi di trasporto turistico ai sensi dell'articolo 5.

Art. 7

Circolazione dei rotabili storici e turistici sull'infrastruttura ferroviaria nazionale

1. Al fine di svolgere il servizio di trasporto sulle tratte ferroviarie ad uso turistico, i rotabili iscritti nella sezione di cui al comma 3 dell'articolo 3 possono circolare anche su tratti dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e regionale, previa disponibilit  della relativa traccia oraria.

2. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie stabilisce le misure di sicurezza che devono essere adottate per la circolazione dei rotabili storici e turistici sull'infrastruttura ferroviaria nazionale e regionale, determinando misure per la circolazione equivalenti in termini di sicurezza complessiva a quelle prescritte per la circolazione dei rotabili ad uso commerciale e che comunque devono garantire la piena operativit  dei rotabili storici unitamente a condizioni di marcia che rendano sostenibile e attrattiva l'offerta commerciale derivante dai viaggi turistici.

Art. 8

Convenzioni con associazioni e organizzazioni di volontariato

1. I soggetti che hanno in gestione i servizi di trasporto turistico e le attività commerciali connesse di cui all'articolo 5 possono avvalersi, tramite apposite convenzioni, della collaborazione di associazioni e organizzazioni di volontariato che abbiano specifica esperienza e competenza nei settori ferroviario, turistico, culturale e ambientale. Le convenzioni possono prevedere la partecipazione delle associazioni e organizzazioni a percorsi formativi organizzati dai soggetti di cui all'articolo 5.

Art. 9

Attivita' di promozione e valorizzazione del territorio

1. I gestori dei servizi e delle attivita' di cui all'articolo 5 assicurano l'integrazione delle iniziative turistico-ricreative connesse ai servizi con le attivita' di promozione e valorizzazione del territorio svolte dagli enti locali interessati.

Art. 10

Ferrocicli

1. La circolazione dei veicoli a pedalata naturale o assistita in

possesso dei requisiti tecnici definiti dalle norme UNI puo' essere consentita sulle linee ferroviarie dismesse o sospese, con modalita' definite dal proprietario o dal gestore dell'infrastruttura, evitando comunque ogni forma di promiscuita' con la circolazione dei treni.

Art. 11

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 9 agosto 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del

Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando



Assemblea Generale

Distr.: Generale
21 ottobre 2015

Settantesima sessione
punti dell'agenda 15 e 116

Risoluzione adottata dall'Assemblea Generale il 25 settembre 2015

[senza riferimento a una Commissione Principale (A/70/L.1)]

70/1. Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

L'Assemblea Generale

Adotta il seguente documento risultante dal vertice delle Nazioni Unite per l'adozione dell'agenda dello sviluppo post 2015:

Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

Preambolo

Quest'Agenda è un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità. Essa persegue inoltre il rafforzamento della pace universale in una maggiore libertà. Riconosciamo che sradicare la povertà in tutte le sue forme e dimensioni, inclusa la povertà estrema, è la più grande sfida globale ed un requisito indispensabile per lo sviluppo sostenibile.

Tutti i paesi e tutte le parti in causa, agendo in associazione collaborativa, implementeranno questo programma. Siamo decisi a liberare la razza umana dalla tirannia della povertà e vogliamo curare e salvaguardare il nostro pianeta. Siamo determinati a fare i passi audaci e trasformativi che sono urgentemente necessari per portare il mondo sulla strada della sostenibilità e della resilienza. Nell'intraprendere questo viaggio collettivo, promettiamo che nessuno verrà trascurato.

I 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile e i 169 traguardi che annunceremo oggi dimostrano la dimensione e l'ambizione di questa nuova Agenda universale. Essi si basano sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio e mirano a completare ciò che questi non sono riusciti a realizzare. Essi mirano a realizzare pienamente i diritti umani di tutti e a raggiungere l'uguaglianza di genere e l'emancipazione di tutte le donne e le ragazze. Essi sono interconnessi e indivisibili e bilanciano le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: la dimensione economica, sociale ed ambientale.

Gli Obiettivi e i traguardi stimoleranno nei prossimi 15 anni interventi in aree di importanza cruciale per l'umanità e il pianeta.

Persone

Siamo determinati a porre fine alla povertà e alla fame, in tutte le loro forme e dimensioni, e ad assicurare che tutti gli esseri umani possano realizzare il proprio potenziale con dignità ed uguaglianza in un ambiente sano.

Pianeta

Siamo determinati a proteggere il pianeta dal degrado, attraverso un consumo ed una produzione consapevoli, gestendo le sue risorse naturali in maniera sostenibile e adottando misure urgenti riguardo il cambiamento climatico, in modo che esso possa soddisfare i bisogni delle generazioni presenti e di quelle future.

Prosperità

Siamo determinati ad assicurare che tutti gli esseri umani possano godere di vite prosperose e soddisfacenti e che il progresso economico, sociale e tecnologico avvenga in armonia con la natura.

Pace

Siamo determinati a promuovere società pacifiche, giuste ed inclusive che siano libere dalla paura e dalla violenza. Non ci può essere sviluppo sostenibile senza pace, né la pace senza sviluppo sostenibile.

Collaborazione

Siamo determinati a mobilitare i mezzi necessari per implementare questa Agenda attraverso una Collaborazione Globale per lo sviluppo Sostenibile, basata su uno spirito di rafforzata solidarietà globale, concentrato in particolare sui bisogni dei più poveri e dei più vulnerabili e con la partecipazione di tutti i paesi, di tutte le parti in causa e di tutte le persone.

Le interconnessioni degli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile sono di importanza cruciale nell'assicurare che lo scopo della nuova Agenda venga realizzato. Se noi realizzeremo le nostre ambizioni abbracciando l'intera Agenda, le vite di tutti verranno profondamente migliorate e il nostro mondo sarà trasformato al meglio.

Dichiarazione

Introduzione

1. Noi, Capi dello Stato e del Governo e Alti Rappresentanti, riuniti al Quartier Generale delle Nazioni Unite di New York dal 25 al 27 settembre 2015 per la celebrazione del settantesimo anniversario dell'ONU, oggi abbiamo stabilito i nuovi Obiettivi globali per lo Sviluppo Sostenibile.
2. Nell'interesse dei popoli che serviamo, abbiamo preso una decisione storica su una serie completa e lungimirante di Obiettivi e traguardi universali, trasformativi e incentrati sulle persone. Noi ci impegniamo a lavorare instancabilmente per la piena implementazione di quest'Agenda entro il 2030. Riconosciamo che sradicare la povertà in tutte le sue forme e dimensioni, inclusa la povertà estrema, è la sfida globale più grande ed un requisito indispensabile per lo sviluppo sostenibile. Ci impegniamo nel raggiungere lo sviluppo sostenibile nelle sue tre dimensioni – economica, sociale e ambientale – in maniera equilibrata e interconnessa. Partiremo inoltre dalle conquiste degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio e mireremo a portare a termine le loro questioni irrisolte.
3. Deliberiamo, da ora al 2030, di porre fine alla povertà e alla fame in ogni luogo; di combattere le disuguaglianze all'interno e fra le nazioni; di costruire società pacifiche, giuste ed inclusive; di proteggere i diritti umani e promuovere l'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne e delle ragazze; di assicurare la salvaguardia duratura del pianeta e delle sue risorse naturali. Deliberiamo anche di creare le condizioni per una crescita economica sostenibile, inclusiva e duratura, per una prosperità condivisa e un lavoro dignitoso per tutti, tenendo in considerazione i diversi livelli di sviluppo e le capacità delle nazioni.
4. Nell'intraprendere questo grande viaggio collettivo, promettiamo che nessuno verrà lasciato indietro. Riconoscendo che la dignità della persona umana è fondamentale, desideriamo che gli Obiettivi e i traguardi siano raggiunti per tutte le nazioni, per tutte le persone e per tutti i segmenti della società. Inoltre ci adopereremo per aiutare per primi coloro che sono più indietro.
5. Questa è un'Agenda di portata e rilevanza senza precedenti. Viene accettata da tutti i paesi ed si applica a tutti, tenendo in considerazione realtà nazionali, capacità e livello di sviluppo diversi e rispettando politiche e priorità nazionali. Questi sono obiettivi e traguardi universali che riguardano il mondo intero, paesi sviluppati e in via di sviluppo in ugual misura. Essi sono interconnessi e indivisibili e bilanciano le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile.
6. Gli Obiettivi e i traguardi sono il risultato di oltre due anni di consultazione pubblica e di contatti con la società civile e altre parti in causa nel mondo che hanno dato particolare attenzione alla voce dei più poveri e dei più vulnerabili. Questa consultazione ha compreso un lavoro notevole fatto dal Gruppo di Lavoro Aperto sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Assemblea Generale e dalle Nazioni Unite, il cui Segretario Generale ha fornito un rapporto di sintesi nel dicembre 2014.

La nostra visione

7. In questi Obiettivi e traguardi, stiamo esponendo una visione sommamente ambiziosa e trasformativa. Noi immaginiamo un mondo libero dalla povertà, dalla fame, dalla malattia e dalla mancanza, dove ogni vita possa prosperare. Immaginiamo un mondo libero dalla paura e dalla violenza. Un mondo universalmente alfabetizzato. Un mondo con accesso equo e universale a un'educazione di qualità a tutti i livelli, a un'assistenza sanitaria e alla protezione sociale, dove il benessere fisico, mentale e sociale venga assicurato. Un mondo

dove riaffermiamo il nostro impegno per il diritto all'acqua potabile e a servizi igienici sicuri e dove ci sia un'igiene migliore; e dove il cibo sia sufficiente, sicuro, accessibile e nutriente. Un mondo dove gli insediamenti umani siano sicuri, resistenti e sostenibili e dove ci sia un accesso universale ad un'energia economicamente accessibile, affidabile e sostenibile.

8. Il mondo che immaginiamo è un mondo dove vige il rispetto universale per i diritti dell'uomo e della sua dignità, per lo stato di diritto, per la giustizia, l'uguaglianza e la non-discriminazione; dove si rispettano la razza, l'etnia e la diversità culturale e dove vi sono pari opportunità per la totale realizzazione delle capacità umane e per la prosperità comune. Un mondo che investe nelle nuove generazioni e in cui ogni bambino può crescere lontano da violenza e sfruttamento. Un mondo in cui ogni donna e ogni ragazza può godere di una totale uguaglianza di genere e in cui tutte le barriere all'emancipazione (legali, sociali ed economiche) vengano abbattute. Un mondo giusto, equo, tollerante, aperto e socialmente inclusivo che soddisfi anche i bisogni dei più vulnerabili.

9. Il mondo che immaginiamo è un mondo in cui ogni paese gode di una crescita economica duratura, aperta a tutti e sostenibile, e in cui vi è un lavoro dignitoso per ciascuno. Un mondo in cui i consumi, i processi di produzione e l'uso delle risorse naturali (dall'aria alla terra, dai fiumi, i laghi e le falde acquifere ai mari e agli oceani), sono sostenibili. Un mondo dove democrazia, buon governo e stato di diritto, così come un ambiente favorevole a livello internazionale e nazionale, sono essenziali per lo sviluppo sostenibile: per una crescita economica sostenibile e inclusiva, per lo sviluppo sociale, per la tutela dell'ambiente e per sconfiggere la fame e la povertà. Un mondo in cui lo sviluppo e l'impiego della tecnologia sono sensibili al clima, rispettano la biodiversità e sono resilienti. Un mondo in cui l'umanità vive in armonia con la natura e in cui la fauna selvatica e le altre specie viventi sono protette.

I nostri principi ed impegni condivisi

10. La nuova Agenda è stata creata seguendo obiettivi e principi della Carta delle Nazioni Unite, compreso il totale rispetto del diritto internazionale. È fondata sulla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani¹, sui trattati internazionali sui diritti umani, la Dichiarazione del Millennio² e i risultati del Vertice Mondiale del 2005³. È aggiornata secondo altri strumenti come la Dichiarazione del Diritto allo Sviluppo⁴.

11. Ribadiamo i risultati delle principali conferenze delle Nazioni Unite e i risultati che hanno portato alla creazione di solide fondamenta per lo sviluppo sostenibile e hanno contribuito a dare forma alla nuova Agenda. Fra queste ricordiamo la Dichiarazione di Rio sull'Ambiente e lo Sviluppo⁵, il Vertice Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile, il Vertice Mondiale per lo Sviluppo Sociale, il Programma d'Azione della Conferenza Internazionale sulla Popolazione e lo Sviluppo⁶, la Piattaforma di Azione di Pechino⁷ e la Conferenza delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile. Ribadiamo il seguito di queste conferenze, compresi i risultati della Quarta Conferenza delle Nazioni Unite sui Paesi Meno Sviluppati,

¹ Risoluzione 217 A (III).

² Risoluzione 55/2

³ Risoluzione 60/1

⁴ Risoluzione 41/128, allegato.

⁵ *Resoconto della Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente e lo Sviluppo, Rio de Janeiro, 3-14 giugno 1992*, vol. I, *Risoluzioni Adottate alla Conferenza* (Pubblicazione delle Nazioni Unite, Sales No. E.93.1.8 e rettifica), risoluzione 1, allegato I.

⁶ *Resoconto della Conferenza Internazionale sulla Popolazione e lo Sviluppo, Il Cairo, 5-13 settembre 1994* (Pubblicazione delle Nazioni Unite, Sales No. E.95.XIII.18), cap. I, risoluzione 1, allegato.

⁷ *Resoconto della Quarta Conferenza Mondiale sulle Donne, Pechino, 4-15 settembre 1995* (Pubblicazione delle Nazioni Unite, Sales No. E.96.IV.13), cap. I, risoluzione 1, allegato II.

la terza Conferenza Internazionale sui Piccoli Stati Insulari in via di Sviluppo, la seconda Conferenza delle Nazioni Unite sui Paesi in via di Sviluppo senza sbocco sul mare e la Terza Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite sulla Riduzione dei Rischi di Catastrofi.

12. Ribadiamo tutti i principi della Dichiarazione di Rio sull'Ambiente e lo Sviluppo includendo, in particolare, il principio delle responsabilità comuni ma differenziate come specificato nel principio 7 della stessa.

13. Le sfide e gli impegni identificati durante questi importanti vertici e conferenze sono correlati ed esigono soluzioni integrate. Per affrontarli in maniera efficace è necessario un nuovo approccio. Lo sviluppo sostenibile riconosce che la sconfitta della povertà in tutte le sue forme e dimensioni, la lotta contro le disuguaglianze fra paesi e all'interno degli stessi, la salvaguardia del pianeta, la creazione di una crescita economica duratura, aperta a tutti e sostenibile e la promozione dell'inclusione sociale sono elementi legati fra loro e interdipendenti.

Il nostro mondo oggi

14. Ci riuniamo in un periodo di enormi sfide per gli sviluppi sostenibili. Miliardi dei nostri concittadini continuano a vivere nella povertà e sono privati di una vita dignitosa. La disuguaglianza è in crescita sia fra i diversi paesi, sia all'interno degli stessi. Ci sono enormi differenze per ciò che concerne opportunità, ricchezza e potere. La disparità di genere continua a rappresentare una sfida chiave. La disoccupazione, specialmente quella giovanile, rappresenta una priorità. Le minacce globali che incombono sulla salute, i sempre più frequenti e violenti disastri naturali, la crescita vertiginosa dei conflitti, le minacce violente, il terrorismo, le crisi umanitarie e lo sfollamento forzato delle popolazioni che ne consegue, minacciano tutti i progressi allo sviluppo degli ultimi decenni. L'esaurimento delle risorse naturali e gli impatti negativi del degrado ambientale, compresi desertificazione, siccità, degrado del territorio, scarsità di acqua e perdita della biodiversità si aggiungono e incrementano la lista delle sfide che l'umanità deve fronteggiare. Il cambiamento climatico è una delle sfide più grandi della nostra epoca e il suo impatto negativo compromette le capacità degli stati di attuare uno sviluppo sostenibile. L'aumento della temperatura globale, l'innalzamento del livello del mare, l'acidificazione degli oceani e altre conseguenze del cambiamento climatico stanno mettendo seriamente a repentaglio le zone costiere e i paesi al di sotto del livello del mare, compresi molti paesi meno sviluppati e piccoli stati insulari in via di sviluppo. La sopravvivenza di molte società e dei sistemi di supporto biologico del pianeta è a rischio.

15. Allo stesso tempo, la nostra è un'epoca di grandi opportunità. Sono stati compiuti progressi significativi nel far fronte alle sfide per lo sviluppo. Nelle generazioni passate, decine di migliaia di persone sono uscite da una povertà estrema. L'accesso all'istruzione è notevolmente aumentato sia per i ragazzi che per le ragazze. La diffusione dei mezzi di comunicazione e d'informazione di massa e l'interconnessione globale permettono di accelerare il progresso dell'uomo, di colmare il divario digitale e di sviluppare società basate sulla conoscenza, così come lo consentono le scoperte scientifiche e tecnologiche anche in settori tanto diversi fra loro quali medicina ed energia.

16. Quasi 15 anni fa, vennero concordati gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio. Questi hanno fornito un'importante base per lo sviluppo e hanno consentito di compiere progressi significativi in numerose aree. Ma il progresso non è stato uguale ovunque. Specialmente nei paesi meno sviluppati in Africa, in quelli senza sbocco sul mare e nei piccoli stati insulari in via di sviluppo, alcuni degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio non vengono raggiunti—soprattutto quelli relativi alla salute della madre, del neonato e del bambino, e alla salute riproduttiva. Ci impegniamo nuovamente per la totale realizzazione degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, compresi quelli non raggiunti, in particolare fornendo

una mirata e maggiore assistenza ai paesi meno sviluppati e altri paesi con situazioni particolari, in linea con i programmi di sostegno esistenti. La nuova Agenda incrementa gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio e cerca di perseguire gli obiettivi che non erano stati raggiunti, soprattutto per quanto riguarda i più vulnerabili.

17. I propositi dell'Agenda, tuttavia, vanno ben oltre gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio. Oltre a perseguire l'evoluzione di priorità come la sconfitta della povertà, la salute, l'educazione, la sicurezza alimentare e la nutrizione, stabilisce anche una serie di obiettivi economici, sociali e ambientali. Garantisce anche società più aperte e pacifiche. Fissa, in modo decisivo, le modalità di attuazione. Riflettendo sull'approccio integrato che abbiamo deciso di applicare, vi sono delle profonde interconnessioni e componenti trasversali fra i nuovi Obiettivi ed i rispettivi traguardi.

La nuova Agenda

18. Annunciamo oggi 17 nuovi Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile con 169 traguardi ad essi associati, che sono interconnessi e indivisibili. È la prima volta che i leader mondiali si impegnano in uno sforzo e in un'azione comune attraverso un'agenda politica così vasta e universale. Ci stiamo incamminando verso lo sviluppo sostenibile, dedicandoci al perseguimento della crescita globale e a una cooperazione vantaggiosa che si tradurrebbe in maggiori profitti per tutti i paesi e per tutto il mondo. Ribadiamo che tutti gli stati possono, e devono, esercitare liberamente la totale e permanente sovranità sulle proprie ricchezze, risorse naturali e attività economiche. Applicheremo l'Agenda affinché tutti possano trarne i benefici, per le generazioni di oggi e per quelle del futuro. Così facendo, ribadiamo il nostro impegno rispetto al diritto internazionale e sottolineiamo che l'Agenda deve essere applicata in modo tale che sia in linea con i diritti e i doveri degli stati sanciti dal diritto internazionale.

19. Ribadiamo l'importanza della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e di tutti gli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo e al diritto internazionale. Sottolineiamo le responsabilità di tutti gli stati, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite, di rispettare, proteggere e promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali di tutti, senza nessuna distinzione di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altra natura, nazionalità, classe sociale, proprietà, nascita, disabilità o alcuno status di altro tipo.

20. Concretizzare la parità dei sessi e l'emancipazione delle donne e delle ragazze darebbe un contributo fondamentale al progresso di tutti gli Obiettivi e dei traguardi. Il raggiungimento del pieno sviluppo del potenziale umano e dello sviluppo sostenibile non potrà realizzarsi se ancora metà della popolazione mondiale è privata di diritti e opportunità. Donne e ragazze devono poter godere della parità di accesso ad un'educazione di qualità, alle risorse economiche e alla partecipazione politica nonché delle pari opportunità con uomini e ragazzi per quanto riguarda il lavoro e le responsabilità dirigenziali e decisionali. Lavoreremo per un rilevante incremento degli investimenti per colmare il divario tra uomini e donne e potenzieremo il supporto alle istituzioni per quanto riguarda la parità di genere e l'emancipazione femminile a livello mondiale, regionale e nazionale. Ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e delle ragazze sarà eliminata, anche attraverso il coinvolgimento di uomini e ragazzi. L'attuazione di una prospettiva sistematica sulla parità dei sessi all'interno dell'Agenda è fondamentale.

21. I nuovi Obiettivi e i rispettivi traguardi entreranno in vigore il 1° gennaio 2016 e orienteranno le nostre decisioni per i prossimi 15 anni. Ognuno di noi lavorerà affinché l'Agenda sia applicata all'interno del proprio paese e a livello regionale e globale, tenendo in considerazione le diverse realtà nazionali, le capacità e i livelli di sviluppo e rispettando le politiche e le priorità nazionali. Rispetteremo gli spazi politici nazionali utilizzati per

sostenere una crescita economica inclusiva e duratura specialmente per gli stati in via di sviluppo, garantendo al contempo la conformità alle norme e agli impegni internazionali vigenti. Riconosciamo anche l'importanza della dimensione regionale e subregionale, dell'integrazione economica regionale e dell'interconnessione per lo sviluppo sostenibile. Le strutture regionali e subregionali possono facilitare il passaggio dalla formulazione politiche per lo sviluppo sostenibile al compimento di azioni concrete a livello nazionale.

22. Ogni paese affronta sfide specifiche nella lotta per ottenere uno sviluppo sostenibile. I paesi più vulnerabili e, in particolare, i paesi dell'Africa, i paesi meno sviluppati, i paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare e i piccoli stati insulari in via di sviluppo meritano un'attenzione particolare, così come i paesi in situazioni belliche o postbelliche. Vi sono sfide serie da affrontare anche all'interno di molti paesi a medio reddito.

23. Le persone più deboli devono essere supportate. Tutti coloro che si trovano in una situazione di maggior bisogno vengono inclusi nell'Agenda: si tratta di bambini, giovani, persone diversamente abili (dei quali più dell'80 per cento vive in povertà), persone affette da HIV/AIDS, anziani, popolazioni indigene, rifugiati, sfollati e migranti. Decidiamo di adottare misure e azioni adeguate, in conformità con il diritto internazionale, per eliminare gli ostacoli e i limiti, potenziare il sostegno e soddisfare le esigenze di coloro che vivono in aree affette da emergenze umanitarie complicate e in aree che subiscono il terrorismo.

24. Ci assumiamo l'impegno di porre fine alla povertà in ogni sua forma o dimensione e di eliminare la povertà estrema entro il 2030. Tutti devono godere di un tenore di vita dignitoso e di sistemi di protezione sociale. Siamo determinati anche a porre fine alla fame e a raggiungere la sicurezza alimentare come obiettivi prioritari, e a eliminare tutte le forme di malnutrizione. A questo proposito, ribadiamo l'importante ruolo e il carattere inclusivo del Comitato sulla Sicurezza Alimentare Mondiale e accogliamo con favore la Dichiarazione di Roma sulla nutrizione e il suo quadro d'azione⁸. Impiegheremo le nostre risorse per sviluppare le aree rurali, l'agricoltura e la pesca sostenibili, supporteremo i piccoli agricoltori, specialmente le donne agricoltrici, gli allevatori ed i pescatori nei paesi in via di sviluppo e, in particolar modo, nei paesi meno sviluppati.

25. Ci impegniamo affinché vi sia un'educazione di qualità a tutti i livelli (scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, università e formazione tecnica e professionale). Tutte le persone a prescindere dal sesso, dall'età, dalla razza o dall'etnia, persone con disabilità, migranti, popolazioni indigene, bambini e giovani, specialmente coloro che si trovano in situazioni delicate, devono avere accesso a opportunità di apprendimento permanenti che permettano loro di acquisire gli strumenti e le conoscenze necessarie per partecipare pienamente alla vita sociale. Ci impegneremo ad assicurare ai bambini e ai giovani un ambiente stimolante per la piena realizzazione dei loro diritti e la messa in pratica delle loro capacità, aiutando i nostri paesi a beneficiare del dividendo demografico attraverso scuole sicure, comunità coese e le famiglie.

26. Per promuovere la salute fisica e psichica nonché un alto grado di benessere, e per estendere l'aspettativa di vita per tutti, dobbiamo garantire una copertura sanitaria universale e l'accesso ad un'assistenza sanitaria di qualità, senza escludere nessuno. Ci impegniamo a velocizzare il progresso finora compiuto nella riduzione della mortalità di neonati, bambini e madri mettendo fine a tutte le morti che si possono prevenire, entro il 2030. Ci stiamo impegnando per assicurare l'accesso universale ad un'assistenza sanitaria che comprenda servizi sanitari che si occupano di salute riproduttiva e sessuale, il controllo delle nascite, l'informazione e l'educazione. Velocizzeremo anche l'andamento dei progressi fatti nella lotta contro la malaria, l'HIV/AIDS, la tubercolosi, l'epatite, l'ebola e

⁸ Organizzazione Mondiale della Sanità, documento EB 136/8, allegati I e II.

altre malattie trasmissibili ed epidemiche; ci impegneremo per la crescita della resistenza anti-microbiotica e per combattere tutte quelle malattie normalmente trascurate che affliggono i paesi in via di sviluppo. Ci stiamo impegnando per la prevenzione e la cura di malattie non trasmissibili inclusi disturbi comportamentali, di sviluppo e neurologici che costituiscono la sfida più grande per lo sviluppo sostenibile.

27. Cercheremo di costruire importanti fondamenta economiche per tutti i nostri paesi. Una crescita economica sostenibile, duratura ed inclusiva è essenziale per la prosperità. Questo sarà possibile solo condividendo la ricchezza e affrontando la disparità di reddito. Lavoreremo per costruire economie dinamiche, sostenibili, innovative e incentrate sulle persone, promuovendo in particolare l'assunzione di giovani impiegati e la legittimazione economica delle donne, e un lavoro decoroso per tutti. Elimineremo il lavoro forzato, il traffico degli esseri umani e lo sfruttamento minorile in tutte le sue forme. Tutti i paesi potranno beneficiare di un personale sano ed istruito, in possesso di conoscenze e capacità adeguate per svolgere un lavoro produttivo e soddisfacente, con una completa partecipazione nella società. Rinforzeremo le capacità produttive dei paesi meno sviluppati in tutti i settori, anche tramite una trasformazione strutturale. Adotteremo politiche che aumentino le capacità produttive, la produttività e l'occupazione produttiva, l'inclusione finanziaria, l'agricoltura sostenibile, lo sviluppo della pastorizia e della pesca, lo sviluppo industriale sostenibile, l'accesso universale a dei servizi energetici economici, moderni, sostenibili e affidabili, i sistemi di trasporto sostenibili, infrastrutture resistenti e di qualità.

28. Ci impegneremo ad attuare cambiamenti fondamentali riguardanti il modo in cui le nostre società producono e consumano beni e servizi. I governi, le organizzazioni internazionali, il settore commerciale, altri attori ed individui non statali devono contribuire a cambiare modelli di consumo e produzione non sostenibili, anche attraverso la mobilitazione di un'assistenza finanziaria e tecnica da tutte le fonti possibili per rinforzare le capacità innovative, tecnologiche e scientifiche dei paesi in via di sviluppo, verso modelli di consumo e di produzione più sostenibili. Incoraggiamo la realizzazione del Quadro Decennale di Programmi per la Produzione e il Consumo Sostenibili. Tutti i paesi devono agire, con i paesi sviluppati alla guida, tenendo conto dello sviluppo e delle capacità dei paesi in via di sviluppo.

29. Riconosciamo il contributo positivo dei migranti ad una crescita inclusiva e ad uno sviluppo sostenibile. Inoltre, riconosciamo che la migrazione internazionale è una realtà multidimensionale di grandissima rilevanza per lo sviluppo dei paesi d'origine, di transito e di destinazione, che richiede risposte coerenti e comprensive. Lavoreremo insieme a livello internazionale per garantire flussi migratori sicuri, regolari e ordinati, secondo il pieno rispetto dei diritti umani e il trattamento umano dei migranti, a prescindere dallo status di migrante, rifugiato o sfollato. Inoltre, tale cooperazione dovrebbe rafforzare le comunità che ospitano i rifugiati, in particolare nei paesi in via di sviluppo. Sottolineiamo il diritto dei migranti a fare ritorno al paese di cittadinanza e ricordiamo che gli stati devono assicurarsi che i cittadini rimpatriati vengano regolarmente accolti.

30. Gli Stati sono fortemente incoraggiati ad astenersi dal promulgare o applicare qualsiasi misura unilaterale di natura economica, finanziaria o commerciale che non sia in conformità con il diritto internazionale e la Carta delle Nazioni Unite, e dunque che sia di ostacolo al pieno raggiungimento dello sviluppo economico e sociale, in particolare nei paesi in via di sviluppo.

31. Riconosciamo il ruolo della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici⁹ come principale forum internazionale e intergovernativo al fine di negoziare la

⁹ Organizzazione delle Nazioni Unite, *Trattati*, vol. 1771, No. 30822.

risposta globale al cambiamento climatico. Siamo determinati ad affrontare in maniera decisiva la minaccia rappresentata dal cambiamento climatico e dal degrado ambientale. La natura globale del cambiamento climatico richiede la più ampia cooperazione internazionale possibile, volta ad accelerare la riduzione delle emissioni di gas effetto serra a livello mondiale e ad affrontare le pratiche di adattamento agli effetti negativi del cambiamento climatico. Notiamo con profonda preoccupazione un divario significativo tra l'effetto complessivo degli impegni di mitigazione presi dagli stati in termini di emissioni globali di gas serra entro il 2020, e i modelli aggregati di emissioni, che incrementano la probabilità di limitare l'aumento della temperatura media globale al di sotto dei 2°C o al di sopra dei 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali.

32. Aspettando la ventunesima sessione della Conferenza delle Parti a Parigi, sottolineiamo l'impegno di tutti gli stati a lavorare per raggiungere un accordo climatico ambizioso e universale. Riconfermiamo che il protocollo, un ulteriore strumento legale o un risultato concordato avente valore legale nell'ambito della Convenzione e applicabile a tutte le parti deve affrontare, in modo equilibrato, inter alia, la mitigazione, l'adattamento, il finanziamento, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico e il capacity-building, insieme alla trasparenza nell'azione e nel supporto.

33. Riconosciamo che lo sviluppo economico e sociale dipende dalla gestione sostenibile delle risorse naturali del nostro pianeta. Di conseguenza, siamo determinati a preservare e utilizzare in modo sostenibile mari e oceani, le risorse di acqua dolce così come le foreste, le montagne e la terraferma; e di proteggere la biodiversità, gli ecosistemi e la fauna selvatica. Inoltre, siamo determinati a promuovere il turismo sostenibile, a contrastare la scarsità d'acqua e l'inquinamento acquatico, a potenziare la cooperazione contro la desertificazione, le tempeste di sabbia, il degrado ambientale, la siccità e a promuovere la resistenza alla e la riduzione del rischio di disastri ambientali. A questo scopo, guardiamo con ottimismo al tredicesimo incontro della Conferenza delle Parti alla Convenzione sulla diversità biologia, che si terrà in Messico.

34. Riconosciamo che lo sviluppo e la gestione urbani sostenibili sono cruciali per la qualità della vita dei nostri concittadini. Lavoreremo con le autorità e le comunità locali per rinnovare e pianificare i nostri insediamenti umani e urbani, in modo da promuovere la coesione tra le comunità, la sicurezza personale e per stimolare l'innovazione e l'occupazione. Ridurremo gli impatti negativi delle attività urbane e delle sostanze chimiche che sono nocive per la salute umana e l'ambiente, includendo una corretta gestione a livello ambientale, l'utilizzo sicuro di sostanze chimiche, la riduzione e il riciclo dei rifiuti e l'uso più efficiente di acqua ed energia. Lavoreremo per minimizzare l'impatto delle città sul sistema climatico globale. Prederemo in considerazione gli andamenti e le proiezioni della popolazione per le nostre strategie e politiche di sviluppo urbano e rurale a livello nazionale. Guardiamo con entusiasmo all'imminente Conferenza delle Nazioni Unite su abitazioni e sviluppo urbano sostenibili, che si terrà a Quito.

35. Lo sviluppo sostenibile non può essere realizzato senza la pace e la sicurezza, e queste a loro volta saranno a rischio senza uno sviluppo sostenibile. La nuova Agenda riconosce il bisogno di costruire società pacifiche, giuste ed inclusive, che forniscano un accesso equo alla giustizia e che si basino sul rispetto dei diritti umani (incluso il diritto allo sviluppo), sullo stato di diritto, sul buon governo a tutti i livelli e su istituzioni responsabili, effettive e trasparenti. I fattori che danno luogo alla violenza, all'insicurezza e all'ingiustizia, come la disuguaglianza, la corruzione, i governi inefficienti e flussi illeciti di armi e denaro sono tutti affrontati nell'Agenda. Dobbiamo raddoppiare i nostri sforzi per risolvere o prevenire i conflitti ed aiutare i paesi che escono da un conflitto, per esempio garantendo che le donne abbiano un ruolo nel consolidamento della pace e nella creazione delle strutture statali. Desideriamo che vengano prese ulteriori misure e azioni effettive, in conformità con il diritto internazionale, per rimuovere gli ostacoli alla piena realizzazione del diritto di

autodeterminazione dei popoli che vivono sotto occupazione straniera e coloniale, il che continua ad influenzare in modo negativo il loro sviluppo economico e sociale, così come la loro condizione ambientale.

36. Ci impegniamo a promuovere la comprensione interculturale, la tolleranza, il rispetto reciproco, insieme a un'etica di cittadinanza globale e di responsabilità condivisa. Prendiamo atto della diversità naturale e culturale del mondo, e riconosciamo che tutte le culture e le civiltà possono contribuire a, e sono attori fondamentali per, lo sviluppo sostenibile.

37. Anche lo sport è un attore importante per lo sviluppo sostenibile. Riconosciamo il crescente contributo dello sport per la realizzazione dello sviluppo e della pace attraverso la promozione di tolleranza e rispetto e attraverso i contributi per l'emancipazione delle donne e dei giovani, degli individui e delle comunità, così come per gli obiettivi in materia di inclusione sociale, educazione e sanità.

38. Affermiamo nuovamente, in accordo con la Carta delle Nazioni Unite, il bisogno di rispettare l'integrità territoriale e l'indipendenza politica degli stati.

Mezzi di attuazione

39. La portata ambiziosa della nuova Agenda richiede una Partnership Globale rivitalizzata per garantirne la realizzazione. Siamo totalmente impegnati a tal fine. Questa Partnership opererà in uno spirito di solidarietà globale, mostrando particolare solidarietà verso le persone più povere e più vulnerabili. Promuoverà un impegno globale intensivo per supportare la realizzazione di tutti gli obiettivi e i traguardi, unendo i governi, il settore privato, la società civile, il sistema delle Nazioni Unite e altri attori, e mobilitando tutte le risorse disponibili.

40. I mezzi di attuazione dei traguardi elencati nell'Obiettivo 17 ed in ogni altro Obiettivo per lo Sviluppo Sostenibile sono essenziali per realizzare la nostra Agenda e sono di pari importanza con gli altri Obiettivi e traguardi. L'Agenda, insieme agli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile, si può realizzare all'interno di una struttura di Partnership Globale rinnovata per lo Sviluppo Sostenibile, supportata da politiche e azioni concrete, come delineato nel documento finale della terza Conferenza Internazionale sui Finanziamenti allo Sviluppo tenutasi ad Addis Abeba dal 13 al 16 luglio 2015. Accogliamo l'appoggio dell'Assemblea Generale al Piano d'azione di Addis Abeba,¹⁰ che è parte integrale dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Riconosciamo che una piena realizzazione del Piano d'azione di Addis Abeba è cruciale per la messa in atto degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile e rispettivi traguardi.

41. Riconosciamo che ogni paese ha una responsabilità primaria per il proprio sviluppo economico e sociale. La nuova Agenda si occupa degli strumenti richiesti per la realizzazione degli Obiettivi e dei traguardi. Riconosciamo che tali strumenti includeranno la mobilitazione delle risorse finanziarie così come il rafforzamento delle capacità e il trasferimento di tecnologie sicure per l'ambiente ai paesi in via di sviluppo attraverso modalità ad essi favorevoli, inclusi termini preferenziali e agevolati, come concordato dalle due parti. La finanza pubblica, sia domestica sia internazionale, avrà un ruolo fondamentale nel fornire servizi essenziali e beni pubblici e nel catalizzare altre fonti di finanziamento. Riconosciamo il ruolo del variegato settore privato per l'attuazione dell'Agenda, dalle micro-imprese alle cooperative alle multinazionali, e il ruolo delle organizzazioni della società civile e delle organizzazioni filantropiche.

¹⁰ Il Piano d'azione di Addis Abeba della terza Conferenza Internazionale sui Finanziamenti allo Sviluppo, adottato dall'Assemblea Generale il 27 luglio 2015 (Risoluzione 69/313, allegata).

42. Sosteniamo la realizzazione di strategie importanti e programmi d'azione, inclusa la Dichiarazione e il Programma d'Azione di Istanbul,¹¹ il Programma con Modalità d'azione accelerate (SAMOA) per i Piccoli Stati Insulari in via di sviluppo (SIDS),¹² e il Programma d'azione di Vienna per i paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare per il decennio 2014–2024,¹³ e riaffermiamo l'importanza dell'Agenda 2063 dell'Unione Africana e il programma della Nuova Partnership per lo Sviluppo dell'Africa,¹⁴ tutti parte integrante di questa Agenda. Riconosciamo le grandi sfide dei paesi in situazioni di conflitto o post-conflitto per il raggiungimento di una pace duratura e di uno sviluppo sostenibile.

43. Sottolineiamo che la finanza pubblica internazionale gioca un ruolo importante nel completare gli sforzi dei paesi al fine di mobilitare le risorse pubbliche a livello domestico, specialmente nei paesi poveri e quelli più vulnerabili con risorse domestiche limitate. Un uso importante della finanza pubblica internazionale, incluso l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS), è quello di attivare la mobilitazione di risorse supplementari da altre fonti sia pubbliche che private. I donatori di APS riaffermano i loro rispettivi impegni, incluso l'impegno di molti paesi sviluppati al raggiungimento del target dello 0,7% del reddito nazionale lordo per l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS/RNL) ai paesi in via di sviluppo e del target dallo 0,15% allo 0,2% di APS/RNL ai paesi meno sviluppati.

44. Riconosciamo la necessità che le istituzioni finanziarie internazionali supportino, in linea con i loro mandati, l'autonomia politica di ogni paese, in particolare dei paesi in via di sviluppo. Ci impegniamo nuovamente ad espandere e rafforzare la voce e la partecipazione dei paesi in via di sviluppo – inclusi i paesi africani, i paesi meno sviluppati, i paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare, i piccoli stati insulari in via di sviluppo e per i paesi a medio reddito – nel processo decisionale economico internazionale, nella definizione delle norme e nell'amministrazione economica globale.

45. Riconosciamo, inoltre, il ruolo fondamentale dei parlamenti nazionali attraverso la loro attuazione delle leggi, l'adozione dei budget e il loro ruolo nell'assumersi la responsabilità per una realizzazione efficace dei nostri programmi. I governi e le istituzioni pubbliche lavoreranno da vicino sull'implementazione con le autorità regionali e locali, le istituzioni subregionali, le istituzioni internazionali, il mondo accademico, le organizzazioni filantropiche, i gruppi di volontariato, e altri ancora.

46. Sottolineiamo il ruolo importante e il vantaggio comparativo di un sistema delle Nazioni Unite che sia rivelante, coerente, efficiente, efficace e dotato di risorse adeguate nel supportare il raggiungimento degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile e lo sviluppo sostenibile stesso. Mentre diamo importanza al rafforzamento della titolarità nazionale e della leadership a livello nazionale, esprimiamo il nostro supporto per un dialogo continuo all'interno del Consiglio Economico e Sociale nel posizionamento a lungo termine del sistema di sviluppo delle Nazioni Unite all'interno di questa Agenda.

Controllo e revisione

47. I nostri governi hanno la responsabilità primaria di monitoraggio e di revisione, a livello globale, regionale e nazionale, in relazione al progresso fatto nel raggiungere gli Obiettivi e i traguardi nei prossimi 15 anni. Al fine di supportare la responsabilità verso i nostri cittadini, forniremo strumenti di monitoraggio e revisione sistematici ai vari livelli, come specificato in questa Agenda e nel Piano d'azione di Addis Abeba. Il forum politico

¹¹ Rapporto della quarta Conferenza delle Nazioni Unite sui Paesi Meno Sviluppati, Istanbul, Turchia, 9-13 maggio 2011 (A/CONF.219/7), capitoli I e II.

¹² Risoluzione 69/15, allegata.

¹³ Risoluzione 69/137, allegato II.

¹⁴ A/57/304, allegato.

di alto livello sotto l'egida dell'Assemblea Generale e del Consiglio Economico e Sociale avrà un ruolo cruciale nella supervisione dei processi di monitoraggio e revisione a livello globale.

48. Adeguati indicatori per facilitare questa attività sono attualmente in fase di elaborazione. Dati disaggregati di qualità, accessibili, puntuali e attendibili saranno necessari per consentire la misurazione dei progressi e per garantire che nessuno venga lasciato indietro. Questi dati sono la chiave fondamentale per il processo decisionale. Dove possibile, i dati e le informazioni dei meccanismi di comunicazione esistenti devono essere utilizzati. Concordiamo nell'intensificare i nostri sforzi per rafforzare le capacità statistiche nei paesi in via di sviluppo, in particolare i paesi africani, i paesi meno sviluppati, i paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare, i piccoli stati insulari in via di sviluppo e nei paesi a reddito medio. Siamo impegnati a sviluppare misure per il progresso più ampie e comprensive che complementino il prodotto interno lordo.

Un invito ad agire per cambiare il nostro mondo

49. Settant'anni fa, una precedente generazione di leader mondiali si riunì per creare le Nazioni Unite. Dalle ceneri della guerra e delle divisioni tra paesi, hanno plasmato questa Organizzazione e i valori della pace, del dialogo e della cooperazione internazionale che la ispirano. La Carta delle Nazioni Unite rappresenta l'incarnazione suprema di questi valori.

50. Anche oggi stiamo prendendo una decisione di grande importanza storica. Decidiamo di costruire un futuro migliore per tutte le persone, compresi i milioni a cui è stata negata la possibilità di condurre una vita decente, dignitosa e gratificante e raggiungere il loro pieno potenziale umano. Possiamo essere la prima generazione che riesce a porre fine alla povertà; così come potremmo essere l'ultima ad avere la possibilità di salvare il pianeta. Il mondo sarà un posto migliore nel 2030 se riusciremo a raggiungere i nostri obiettivi.

51. Quello che annunciamo oggi – un'Agenda per l'azione globale dei prossimi 15 anni – è uno statuto per le persone e il pianeta del XXI secolo. Bambini e giovani uomini e donne sono agenti critici del cambiamento e troveranno nei nuovi obiettivi una piattaforma per incanalare le loro infinite potenzialità per l'attivismo verso la creazione di un mondo migliore.

52. "Noi popoli" è il celebre incipit della Carta delle Nazioni Unite. Siamo "noi popoli" ad imbarcarci oggi sulla strada per il 2030. Il nostro viaggio coinvolgerà governi e parlamenti, il sistema delle Nazioni Unite e di altre istituzioni internazionali, autorità locali, le popolazioni indigene, la società civile, le imprese e il settore privato, la comunità scientifica e accademica – e tutte le persone. A milioni si sono già impegnati con questa Agenda e la faranno propria. È un'Agenda delle persone, dal popolo e per il popolo – e questo, crediamo, assicurerà il suo successo.

53. Il futuro dell'umanità e del nostro pianeta è nelle nostre mani. Si trova anche nelle mani delle nuove generazioni, che passeranno il testimone alle generazioni future. Abbiamo tracciato la strada verso lo sviluppo sostenibile; servirà ad assicurarci che il viaggio avrà successo e i suoi risultati saranno irreversibili.

Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile e traguardi

54. A seguito di un processo inclusivo di negoziati tra i governi, e sulla base della proposta del Gruppo di Lavoro Aperto sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile,¹⁵ comprendente un'introduzione che contestualizza quest'ultimo, di seguito sono riportati gli obiettivi e i traguardi che abbiamo concordato.

55. Gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile e i traguardi sono interconnessi e indivisibili; sono di natura globale e universalmente applicabili, tenendo conto delle diverse realtà nazionali, delle capacità e dei livelli di sviluppo e nel rispetto delle politiche e delle priorità di ogni stato. Gli obiettivi sono definiti come ambiziosi e globali, ed ogni governo è libero di impostare i propri traguardi nazionali guidati dal livello globale di ambizione, ma tenendo conto delle circostanze nazionali. Ogni governo potrà inoltre decidere come questi obiettivi ambiziosi e globali debbano essere incorporati nei processi, nelle politiche, e nelle strategie di pianificazione nazionale. È importante riconoscere il legame tra sviluppo sostenibile e altri processi in corso, rilevanti in campo economico, sociale e ambientale.

56. Nel decidere su questi obiettivi e traguardi, ci rendiamo conto che ogni paese deve affrontare sfide specifiche per raggiungere lo sviluppo sostenibile, e sottolineiamo le particolari sfide che affrontano i paesi più vulnerabili e, in particolare, i paesi africani, i paesi meno sviluppati, i paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare, i piccoli stati insulari in via di sviluppo così come le sfide specifiche dei paesi a reddito medio. Anche paesi in situazioni di conflitto necessitano di una particolare attenzione.

57. Riconosciamo che mancano dati di riferimento per diversi traguardi, e richiediamo un maggiore sostegno per rafforzare la raccolta dei dati e lo sviluppo delle capacità negli stati membri, al fine di sviluppare standard nazionali e globali laddove ancora non esistono. Ci impegniamo a risolvere questa lacuna nella raccolta dei dati in modo da poter meglio misurare i progressi compiuti, in particolare per quegli obiettivi sotto elencati dei quali non si hanno chiari traguardi in termini numerici.

58. Incoraggiamo gli sforzi in corso degli stati in altri ambiti per affrontare questioni chiave che rappresentano potenziali sfide alla realizzazione della nostra Agenda, e rispettiamo i mandati indipendenti di questi processi. Ci proponiamo che l'Agenda e la sua messa in pratica serva a sostenere, e non pregiudicare, i processi e le decisioni in essi contenuti.

59. Riconosciamo che esistono diversi approcci, visioni, modelli e strumenti disponibili per ogni paese, in conformità alle circostanze e priorità nazionali, per conseguire uno sviluppo sostenibile; ribadiamo che il pianeta Terra e i suoi ecosistemi sono la nostra casa e che l'espressione "Madre Terra" è comune a molti paesi e regioni.

¹⁵ Contenuto nel rapporto del Gruppo di Lavoro Aperto dell'Assemblea Generale sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (A/68/970 e Corr.1; vedi anche A/68/970/Add.1-3).

Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile

- Obiettivo 1. Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo
- Obiettivo 2. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile
- Obiettivo 3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età
- Obiettivo 4. Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti
- Obiettivo 5. Raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze
- Obiettivo 6. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie
- Obiettivo 7. Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni
- Obiettivo 8. Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti
- Obiettivo 9. Costruire un'infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile
- Obiettivo 10. Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni
- Obiettivo 11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili
- Obiettivo 12. Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo
- Obiettivo 13. Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico*
- Obiettivo 14. Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile
- Obiettivo 15. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre
- Obiettivo 16. Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile
- Obiettivo 17. Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile

* Riconoscendo che la Convenzione delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici è il principale forum internazionale e intergovernativo per la negoziazione della risposta globale al cambiamento climatico

Obiettivo 1. Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo

1.1 Entro il 2030, sradicare la povertà estrema per tutte le persone in tutto il mondo, attualmente misurata sulla base di coloro che vivono con meno di \$ 1,25 al giorno

1.2 Entro il 2030, ridurre almeno della metà la quota di uomini, donne e bambini di tutte le età che vivono in povertà in tutte le sue forme, secondo le definizioni nazionali

1.3 Implementare a livello nazionale adeguati sistemi di protezione sociale e misure di sicurezza per tutti, compresi i livelli più bassi, ed entro il 2030 raggiungere una notevole copertura delle persone povere e vulnerabile

1.4 Entro il 2030, assicurare che tutti gli uomini e le donne, in particolare i più poveri e vulnerabili, abbiano uguali diritti alle risorse economiche, insieme all'accesso ai servizi di base, proprietà privata, controllo su terreni e altre forme di proprietà, eredità, risorse naturali, nuove tecnologie appropriate e servizi finanziari, tra cui la microfinanza

1.5 Entro il 2030, rinforzare la resilienza dei poveri e di coloro che si trovano in situazioni di vulnerabilità e ridurre la loro esposizione e vulnerabilità ad eventi climatici estremi, catastrofi e shock economici, sociali e ambientali

1.a Garantire una adeguata mobilitazione di risorse da diverse fonti, anche attraverso la cooperazione allo sviluppo, al fine di fornire mezzi adeguati e affidabili per i paesi in via di sviluppo, in particolare i paesi meno sviluppati, attuando programmi e politiche per porre fine alla povertà in tutte le sue forme

1.b Creare solidi sistemi di politiche a livello nazionale, regionale e internazionale, basati su strategie di sviluppo a favore dei poveri e sensibili alle differenze di genere, per sostenere investimenti accelerati nelle azioni di lotta alla povertà

Obiettivo 2. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile

2.1 Entro il 2030, porre fine alla fame e garantire a tutte le persone, in particolare ai poveri e le persone più vulnerabili, tra cui neonati, un accesso sicuro a cibo nutriente e sufficiente per tutto l'anno

2.2 Entro il 2030, porre fine a tutte le forme di malnutrizione; raggiungere, entro il 2025, i traguardi concordati a livello internazionale contro l'arresto della crescita e il deperimento nei bambini sotto i 5 anni di età; soddisfare le esigenze nutrizionali di ragazze adolescenti, donne in gravidanza e allattamento e le persone anziane

2.3 Entro il 2030, raddoppiare la produttività agricola e il reddito dei produttori di cibo su piccola scala, in particolare le donne, i popoli indigeni, le famiglie di agricoltori, i pastori e i pescatori, anche attraverso un accesso sicuro ed equo a terreni, altre risorse e input produttivi, conoscenze, servizi finanziari, mercati e opportunità per valore aggiunto e occupazioni non agricole

2.4 Entro il 2030, garantire sistemi di produzione alimentare sostenibili e implementare pratiche agricole resilienti che aumentino la produttività e la produzione, che aiutino a proteggere gli ecosistemi, che rafforzino la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici, a condizioni meteorologiche estreme, siccità, inondazioni e altri disastri e che migliorino progressivamente la qualità del suolo

2.5 Entro il 2020, mantenere la diversità genetica delle sementi, delle piante coltivate, degli animali da allevamento e domestici e delle specie selvatiche affini, anche attraverso banche di semi e piante diversificate e opportunamente gestite a livello nazionale, regionale e internazionale; promuovere l'accesso e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti

dall'utilizzo delle risorse genetiche e della conoscenza tradizionale associata, come concordato a livello internazionale

2.a Aumentare gli investimenti, anche attraverso il miglioramento della cooperazione internazionale, in infrastrutture rurali, ricerca agricola e formazione, sviluppo tecnologico e le banche di geni vegetali e animali, al fine di migliorare la capacità produttiva agricola nei paesi in via di sviluppo, in particolare i paesi meno sviluppati

2.b Correggere e prevenire restrizioni commerciali e distorsioni nei mercati agricoli mondiali, anche attraverso l'eliminazione parallela di tutte le forme di sovvenzioni alle esportazioni agricole e di tutte le misure di esportazione con effetto equivalente, conformemente al mandato del Doha Development Round

2.c Adottare misure per garantire il corretto funzionamento dei mercati delle materie prime alimentari e loro derivati e facilitare l'accesso rapido alle informazioni di mercato, incluse le riserve di cibo, al fine di contribuire a limitare l'instabilità estrema dei prezzi dei beni alimentari

Obiettivo 3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

3.1 Entro il 2030, ridurre il tasso di mortalità materna globale a meno di 70 per ogni 100.000 bambini nati vivi

3.2 Entro il 2030, porre fine alle morti prevenibili di neonati e bambini sotto i 5 anni di età. Tutti i paesi dovranno cercare di ridurre la mortalità neonatale ad almeno 12 per ogni 1.000 bambini nati vivi e la mortalità dei bambini sotto i 5 anni di età ad almeno 25 per 1.000 bambini nati vivi

3.3 Entro il 2030, porre fine alle epidemie di AIDS, tubercolosi, malaria e malattie tropicali trascurate; combattere l'epatite, le malattie di origine idrica e le altre malattie trasmissibili

3.4 Entro il 2030, ridurre di un terzo la mortalità prematura da malattie non trasmissibili attraverso la prevenzione e il trattamento e promuovere benessere e salute mentale

3.5 Rafforzare la prevenzione e il trattamento di abuso di sostanze, tra cui l'abuso di stupefacenti e il consumo nocivo di alcol

3.6 Entro il 2020, dimezzare il numero globale di morti e feriti a seguito di incidenti stradali

3.7 Entro il 2030, garantire l'accesso universale ai servizi di assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva, inclusa la pianificazione familiare, l'informazione, l'educazione e l'integrazione della salute riproduttiva nelle strategie e nei programmi nazionali

3.8 Conseguire una copertura sanitaria universale, compresa la protezione da rischi finanziari, l'accesso ai servizi essenziali di assistenza sanitaria di qualità e l'accesso sicuro, efficace, di qualità e a prezzi accessibili a medicinali di base e vaccini per tutti

3.9 Entro il 2030, ridurre sostanzialmente il numero di decessi e malattie da sostanze chimiche pericolose e da contaminazione e inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo

3.a Rafforzare l'attuazione del Quadro Normativo della Convenzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sul Controllo del Tabacco in modo appropriato in tutti i paesi

3.b Sostenere la ricerca e lo sviluppo di vaccini e farmaci per le malattie trasmissibili e non trasmissibili che colpiscono soprattutto i paesi in via di sviluppo; fornire l'accesso a farmaci e vaccini essenziali ed economici, in conformità alla Dichiarazione di Doha sull'Accordo TRIPS e la Sanità Pubblica, che afferma il diritto dei paesi in via di sviluppo

ad utilizzare appieno le disposizioni dell'Accordo sugli Aspetti Commerciali dei Diritti di Proprietà Intellettuale contenenti le cosiddette “flessibilità” per proteggere la sanità pubblica e, in particolare, fornire l'accesso a farmaci per tutti

3.c Aumentare considerevolmente i fondi destinati alla sanità e alla selezione, formazione, sviluppo e mantenimento del personale sanitario nei paesi in via di sviluppo, specialmente nei meno sviluppati e nei piccoli Stati insulari in via di sviluppo.

3.d Rafforzare la capacità di tutti i paesi, soprattutto dei paesi in via di sviluppo, di segnalare in anticipo, ridurre e gestire i rischi legati alla salute, sia a livello nazionale che globale

Obiettivo 4. Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti

4.1 Garantire entro il 2030 ad ogni ragazza e ragazzo libertà, equità e qualità nel completamento dell'educazione primaria e secondaria che porti a risultati di apprendimento adeguati e concreti

4.2 Garantire entro il 2030 che ogni ragazza e ragazzo abbiano uno sviluppo infantile di qualità, ed un accesso a cure ed istruzione pre-scolastiche così da essere pronti alla scuola primaria

4.3 Garantire entro il 2030 ad ogni donna e uomo un accesso equo ad un'istruzione tecnica, professionale e terziaria -anche universitaria- che sia economicamente vantaggiosa e di qualità

4.4 Aumentare considerevolmente entro il 2030 il numero di giovani e adulti con competenze specifiche -anche tecniche e professionali- per l'occupazione, posti di lavoro dignitosi e per l'imprenditoria

4.5 Eliminare entro il 2030 le disparità di genere nell'istruzione e garantire un accesso equo a tutti i livelli di istruzione e formazione professionale delle categorie protette, tra cui le persone con disabilità, le popolazioni indigene ed i bambini in situazioni di vulnerabilità

4.6 Garantire entro il 2030 che tutti i giovani e gran parte degli adulti, sia uomini che donne, abbiano un livello di alfabetizzazione ed una capacità di calcolo

4.7 Garantire entro il 2030 che tutti i discenti acquisiscano la conoscenza e le competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite un'educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile

4.a Costruire e potenziare le strutture dell'istruzione che siano sensibili ai bisogni dell'infanzia, alle disabilità e alla parità di genere e predisporre ambienti dedicati all'apprendimento che siano sicuri, non violenti e inclusivi per tutti

4.b Espandere considerevolmente entro il 2020 a livello globale il numero di borse di studio disponibili per i paesi in via di sviluppo, specialmente nei paesi meno sviluppati, nei piccoli stati insulari e negli stati africani, per garantire l'accesso all'istruzione superiore - compresa la formazione professionale, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i programmi tecnici, ingegneristici e scientifici - sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo

4.c Aumentare considerevolmente entro il 2030 la presenza di insegnanti qualificati, anche grazie alla cooperazione internazionale, per la loro attività di formazione negli stati

in via di sviluppo, specialmente nei paesi meno sviluppati e i piccoli stati insulari in via di sviluppo

Obiettivo 5. Raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze

5.1 Porre fine, ovunque, a ogni forma di discriminazione nei confronti di donne e ragazze

5.2 Eliminare ogni forma di violenza nei confronti di donne e bambine, sia nella sfera privata che in quella pubblica, compreso il traffico di donne e lo sfruttamento sessuale e di ogni altro tipo

5.3 Eliminare ogni pratica abusiva come il matrimonio combinato, il fenomeno delle spose bambine e le mutilazioni genitali femminili

5.4 Riconoscere e valorizzare la cura e il lavoro domestico non retribuito, fornendo un servizio pubblico, infrastrutture e politiche di protezione sociale e la promozione di responsabilità condivise all'interno delle famiglie, conformemente agli standard nazionali

5.5 Garantire piena ed effettiva partecipazione femminile e pari opportunità di leadership ad ogni livello decisionale in ambito politico, economico e della vita pubblica

5.6 Garantire accesso universale alla salute sessuale e riproduttiva e ai diritti in ambito riproduttivo, come concordato nel Programma d'Azione della Conferenza internazionale su popolazione e sviluppo e dalla Piattaforma d'Azione di Pechino e dai documenti prodotti nelle successive conferenze

5.a Avviare riforme per dare alle donne uguali diritti di accesso alle risorse economiche così come alla titolarità e al controllo della terra e altre forme di proprietà, ai servizi finanziari, eredità e risorse naturali, in conformità con le leggi nazionali

5.b Rafforzare l'utilizzo di tecnologie abilitanti, in particolare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, per promuovere l'emancipazione della donna

5.c Adottare e intensificare una politica sana ed una legislazione applicabile per la promozione della parità di genere e l'emancipazione di tutte le donne e bambine, a tutti i livelli

Obiettivo 6. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie

6.1 Ottenere entro il 2030 l'accesso universale ed equo all'acqua potabile che sia sicura ed economica per tutti

6.2 Ottenere entro il 2030 l'accesso ad impianti sanitari e igienici adeguati ed equi per tutti e porre fine alla defecazione all'aperto, prestando particolare attenzione ai bisogni di donne e bambine e a chi si trova in situazioni di vulnerabilità

6.3 Migliorare entro il 2030 la qualità dell'acqua eliminando le scariche, riducendo l'inquinamento e il rilascio di prodotti chimici e scorie pericolose, dimezzando la quantità di acque reflue non trattate e aumentando considerevolmente il riciclaggio e il reimpiego sicuro a livello globale

6.4 Aumentare considerevolmente entro il 2030 l'efficienza nell'utilizzo dell'acqua in ogni settore e garantire approvvigionamenti e forniture sostenibili di acqua potabile, per affrontare la carenza idrica e ridurre in modo sostanzioso il numero di persone che ne subisce le conseguenze

6.5 Implementare entro il 2030 una gestione delle risorse idriche integrata a tutti i livelli, anche tramite la cooperazione transfrontaliera, in modo appropriato

6.6 Proteggere e risanare entro il 2030 gli ecosistemi legati all'acqua, comprese le montagne, le foreste, le paludi, i fiumi, le falde acquifere e i laghi

6.a Espandere entro il 2030 la cooperazione internazionale e il supporto per creare attività e programmi legati all'acqua e agli impianti igienici nei paesi in via di sviluppo, compresa la raccolta d'acqua, la desalinizzazione, l'efficienza idrica, il trattamento delle acque reflue e le tecnologie di riciclaggio e reimpiego

6.b Supportare e rafforzare la partecipazione delle comunità locali nel miglioramento della gestione dell'acqua e degli impianti igienici

Obiettivo 7. Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni

7.1 Garantire entro il 2030 accesso a servizi energetici che siano convenienti, affidabili e moderni

7.2 Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di energie rinnovabili nel consumo totale di energia

7.3 Raddoppiare entro il 2030 il tasso globale di miglioramento dell'efficienza energetica

7.a Accrescere entro il 2030 la cooperazione internazionale per facilitare l'accesso alla ricerca e alle tecnologie legate all'energia pulita - comprese le risorse rinnovabili, l'efficienza energetica e le tecnologie di combustibili fossili più avanzate e pulite - e promuovere gli investimenti nelle infrastrutture energetiche e nelle tecnologie dell'energia pulita

7.b Implementare entro il 2030 le infrastrutture e migliorare le tecnologie per fornire servizi energetici moderni e sostenibili, specialmente nei paesi meno sviluppati, nei piccoli stati insulari e negli stati in via di sviluppo senza sbocco sul mare, conformemente ai loro rispettivi programmi di sostegno

Obiettivo 8. Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti

8.1 Sostenere la crescita economica pro capite in conformità alle condizioni nazionali, e in particolare una crescita annua almeno del 7% del prodotto interno lordo nei paesi in via di sviluppo

8.2 Raggiungere standard più alti di produttività economica attraverso la diversificazione, il progresso tecnologico e l'innovazione, anche con particolare attenzione all'alto valore aggiunto e ai settori ad elevata intensità di lavoro

8.3 Promuovere politiche orientate allo sviluppo, che supportino le attività produttive, la creazione di posti di lavoro dignitosi, l'imprenditoria, la creatività e l'innovazione, e che incoraggino la formalizzazione e la crescita delle piccole-medie imprese, anche attraverso l'accesso a servizi finanziari

8.4 Migliorare progressivamente, entro il 2030, l'efficienza globale nel consumo e nella produzione di risorse e tentare di scollegare la crescita economica dalla degradazione ambientale, conformemente al Quadro decennale di programmi relativi alla produzione e al consumo sostenibile, con i paesi più sviluppati in prima linea

8.5 Garantire entro il 2030 un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per donne e uomini, compresi i giovani e le persone con disabilità, e un'equa remunerazione per lavori di equo valore

8.6 Ridurre entro il 2030 la quota di giovani disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di studio o formazione

8.7 Prendere provvedimenti immediati ed effettivi per sradicare il lavoro forzato, porre fine alla schiavitù moderna e alla tratta di esseri umani e garantire la proibizione ed eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile, compreso il reclutamento e l'impiego dei bambini soldato, nonché porre fine entro il 2025 al lavoro minorile in ogni sua forma

8.8 Proteggere il diritto al lavoro e promuovere un ambiente lavorativo sano e sicuro per tutti i lavoratori, inclusi gli immigrati, in particolare le donne, e i precari

8.9 Concepire e implementare entro il 2030 politiche per favorire un turismo sostenibile che crei lavoro e promuova la cultura e i prodotti locali

8.10 Rafforzare la capacità degli istituti finanziari interni per incoraggiare e aumentare l'utilizzo di servizi bancari, assicurativi e finanziari per tutti

8.a Aumentare il supporto dell'aiuto per il commercio per i paesi in via di sviluppo, in particolare i meno sviluppati, anche tramite il Quadro Integrato Rafforzato per l'assistenza tecnica legata agli scambi dei paesi meno sviluppati

8.b Sviluppare e rendere operativa entro il 2020 una strategia globale per l'occupazione giovanile e implementare il Patto Globale per l'Occupazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro

Obiettivo 9. Costruire infrastrutture resilienti e promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile

9.1 Sviluppare infrastrutture di qualità, affidabili, sostenibili e resilienti – comprese quelle regionali e transfrontaliere – per supportare lo sviluppo economico e il benessere degli individui, con particolare attenzione ad un accesso equo e conveniente per tutti

9.2 Promuovere un'industrializzazione inclusiva e sostenibile e aumentare significativamente, entro il 2030, le quote di occupazione nell'industria e il prodotto interno lordo, in linea con il contesto nazionale, e raddoppiare questa quota nei paesi meno sviluppati

9.3 Incrementare l'accesso delle piccole imprese industriali e non, in particolare nei paesi in via di sviluppo, ai servizi finanziari, compresi i prestiti a prezzi convenienti, e la loro integrazione nell'indotto e nei mercati

9.4 Migliorare entro il 2030 le infrastrutture e riconfigurare in modo sostenibile le industrie, aumentando l'efficienza nell'utilizzo delle risorse e adottando tecnologie e processi industriali più puliti e sani per l'ambiente, facendo sì che tutti gli stati si mettano in azione nel rispetto delle loro rispettive capacità

9.5 Aumentare la ricerca scientifica, migliorare le capacità tecnologiche del settore industriale in tutti gli stati – in particolare in quelli in via di sviluppo – nonché incoraggiare le innovazioni e incrementare considerevolmente, entro il 2030, il numero di impiegati per ogni milione di persone, nel settore della ricerca e dello sviluppo e la spesa per la ricerca – sia pubblica che privata – e per lo sviluppo

9.a Facilitare la formazione di infrastrutture sostenibili e resilienti negli stati in via di sviluppo tramite un supporto finanziario, tecnico e tecnologico rinforzato per i paesi africani, i paesi meno sviluppati, quelli senza sbocchi sul mare e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo

9.b Supportare lo sviluppo tecnologico interno, la ricerca e l'innovazione nei paesi in via di sviluppo, anche garantendo una politica ambientale favorevole, inter alia, per una diversificazione industriale e un valore aggiunto ai prodotti

9.c Aumentare in modo significativo l'accesso alle tecnologie di informazione e comunicazione e impegnarsi per fornire ai paesi meno sviluppati un accesso a Internet universale ed economico entro il 2020

Obiettivo 10. Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni

10.1 Entro il 2030, raggiungere progressivamente e sostenere la crescita del reddito del 40% della popolazione nello strato sociale più basso ad un tasso superiore rispetto alla media nazionale

10.2 Entro il 2030, potenziare e promuovere l'inclusione sociale, economica e politica di tutti, a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, stato economico o altro

10.3 Assicurare pari opportunità e ridurre le disuguaglianze nei risultati, anche eliminando leggi, politiche e pratiche discriminatorie e promuovendo legislazioni, politiche e azioni appropriate a tale proposito

10.4 Adottare politiche, in particolare fiscali, salariali e di protezione sociale, per raggiungere progressivamente una maggior uguaglianza

10.5 Migliorare la regolamentazione e il monitoraggio di istituzioni e mercati finanziari globali e rafforzare l'attuazione di tali norme

10.6 Assicurare una migliore rappresentanza che dia voce ai paesi in via di sviluppo nelle istituzioni responsabili delle decisioni in materia di economia e finanza globale e internazionale, per creare istituzioni più efficaci, credibili, responsabili e legittimate

10.7 Rendere più disciplinate, sicure, regolari e responsabili la migrazione e la mobilità delle persone, anche con l'attuazione di politiche migratorie pianificate e ben gestite

10.a Attuare il principio del trattamento speciale e differente riservato ai paesi in via di sviluppo, in particolare ai meno sviluppati, in conformità agli accordi dell'Organizzazione Mondiale del Commercio

10.b Incoraggiare l'aiuto pubblico allo sviluppo e i flussi finanziari, compresi gli investimenti diretti esteri, per gli stati più bisognosi, in particolar modo i paesi meno sviluppati, i paesi africani, i piccoli stati insulari in via di sviluppo e i paesi in via di sviluppo senza sbocco al mare, in conformità ai loro piani e programmi nazionali

10.c Entro il 2030, ridurre a meno del 3% i costi di transazione delle rimesse dei migranti ed eliminare i corridoi di rimesse con costi oltre il 5%

Obiettivo 11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

11.1 Entro il 2030, garantire a tutti l'accesso ad alloggi adeguati, sicuri e convenienti e ai servizi di base e riqualificare i quartieri poveri

11.2 Entro il 2030, garantire a tutti l'accesso a un sistema di trasporti sicuro, conveniente, accessibile e sostenibile, migliorando la sicurezza delle strade, in particolar modo potenziando i trasporti pubblici, con particolare attenzione ai bisogni di coloro che sono più vulnerabili, donne, bambini, persone con invalidità e anziani

11.3 Entro il 2030, potenziare un'urbanizzazione inclusiva e sostenibile e la capacità di pianificare e gestire in tutti i paesi un insediamento umano che sia partecipativo, integrato e sostenibile

11.4 Potenziare gli sforzi per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale del mondo

11.5 Entro il 2030, ridurre in modo significativo il numero di decessi e il numero di persone colpite e diminuire in modo sostanziale le perdite economiche dirette rispetto al prodotto interno lordo globale causate da calamità, comprese quelle legate all'acqua, con particolare riguardo alla protezione dei poveri e delle persone più vulnerabili

11.6 Entro il 2030, ridurre l'impatto ambientale negativo pro-capite delle città, prestando particolare attenzione alla qualità dell'aria e alla gestione dei rifiuti urbani e di altri rifiuti

11.7 Entro il 2030, fornire accesso universale a spazi verdi e pubblici sicuri, inclusivi e accessibili, in particolare per donne, bambini, anziani e disabili

11.a Supportare i positivi legami economici, sociali e ambientali tra aree urbane, periurbane e rurali rafforzando la pianificazione dello sviluppo nazionale e regionale

11.b Entro il 2020, aumentare considerevolmente il numero di città e insediamenti umani che adottano e attuano politiche integrate e piani tesi all'inclusione, all'efficienza delle risorse, alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici, alla resistenza ai disastri, e che promuovono e attuano una gestione olistica del rischio di disastri su tutti i livelli, in linea con il Quadro di Sendai per la Riduzione del Rischio di Disastri 2015-2030

11.c Supportare i paesi meno sviluppati, anche con assistenza tecnica e finanziaria, nel costruire edifici sostenibili e resilienti utilizzando materiali locali

Obiettivo 12. Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo

12.1 Attuare il Quadro Decennale di Programmi per il Consumo e la Produzione Sostenibili, rendendo partecipi tutti i paesi, con i paesi sviluppati alla guida, ma tenendo presenti anche lo sviluppo e le capacità dei paesi in via di sviluppo

12.2 Entro il 2030, raggiungere la gestione sostenibile e l'utilizzo efficiente delle risorse naturali

12.3 Entro il 2030, dimezzare lo spreco alimentare globale pro-capite a livello di vendita al dettaglio e dei consumatori e ridurre le perdite di cibo durante le catene di produzione e di fornitura, comprese le perdite del post-raccolto

12.4 Entro il 2020, raggiungere la gestione eco-compatibile di sostanze chimiche e di tutti i rifiuti durante il loro intero ciclo di vita, in conformità ai quadri internazionali concordati, e ridurre sensibilmente il loro rilascio in aria, acqua e suolo per minimizzare il loro impatto negativo sulla salute umana e sull'ambiente

12.5 Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclo e il riutilizzo

12.6 Incoraggiare le imprese, in particolare le grandi aziende multinazionali, ad adottare pratiche sostenibili e ad integrare le informazioni sulla sostenibilità nei loro resoconti annuali

12.7 Promuovere pratiche sostenibili in materia di appalti pubblici, in conformità alle politiche e priorità nazionali

12.8 Entro il 2030, accertarsi che tutte le persone, in ogni parte del mondo, abbiano le informazioni rilevanti e la giusta consapevolezza dello sviluppo sostenibile e di uno stile di vita in armonia con la natura

12.a Supportare i paesi in via di sviluppo nel potenziamento delle loro capacità scientifiche e tecnologiche, per raggiungere modelli di consumo e produzione più sostenibili

12.b Sviluppare e implementare strumenti per monitorare gli impatti dello sviluppo sostenibile per il turismo sostenibile, che crea posti di lavoro e promuove la cultura e i prodotti locali

12.c Razionalizzare i sussidi inefficienti per i combustibili fossili che incoraggiano lo spreco eliminando le distorsioni del mercato in conformità alle circostanze nazionali, anche ristrutturando i sistemi di tassazione ed eliminando progressivamente quei sussidi dannosi, ove esistenti, in modo da riflettere il loro impatto ambientale, tenendo bene in considerazione i bisogni specifici e le condizioni dei paesi in via di sviluppo e riducendo al minimo i possibili effetti negativi sul loro sviluppo, in modo da proteggere i poveri e le comunità più colpite

Obiettivo 13. Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico*

13.1 Rafforzare in tutti i paesi la capacità di ripresa e di adattamento ai rischi legati al clima e ai disastri naturali

13.2 Integrare le misure di cambiamento climatico nelle politiche, strategie e pianificazione nazionali

13.3 Migliorare l'istruzione, la sensibilizzazione e la capacità umana e istituzionale per quanto riguarda la mitigazione del cambiamento climatico, l'adattamento, la riduzione dell'impatto e l'allerta tempestiva

13.a Rendere effettivo l'impegno assunto dai partiti dei paesi sviluppati verso la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico, che prevede la mobilitazione – entro il 2020 – di 100 miliardi di dollari all'anno, provenienti da tutti i paesi aderenti all'impegno preso, da indirizzare ai bisogni dei paesi in via di sviluppo, in un contesto di azioni di mitigazione significative e di trasparenza nell'implementazione, e rendere pienamente operativo il prima possibile il Fondo Verde per il Clima attraverso la sua capitalizzazione

13.b Promuovere meccanismi per aumentare la capacità effettiva di pianificazione e gestione di interventi inerenti al cambiamento climatico nei paesi meno sviluppati, nei piccoli stati insulari in via di sviluppo, con particolare attenzione a donne e giovani e alle comunità locali e marginali

Obiettivo 14. Conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile

14.1 Entro il 2025, prevenire e ridurre in modo significativo ogni forma di inquinamento marino, in particolar modo quello derivante da attività esercitate sulla terraferma, compreso l'inquinamento dei detriti marini e delle sostanze nutritive

* Riconoscendo che la Convenzione delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici è il principale forum internazionale e intergovernativo per la negoziazione della risposta globale al cambiamento climatico

14.2 Entro il 2020, gestire in modo sostenibile e proteggere l'ecosistema marino e costiero per evitare impatti particolarmente negativi, anche rafforzando la loro resilienza, e agire per il loro ripristino in modo da ottenere oceani salubri e produttivi

14.3 Ridurre al minimo e affrontare gli effetti dell'acidificazione degli oceani, anche attraverso una maggiore collaborazione scientifica su tutti i livelli

14.4 Entro il 2020, regolare in modo efficace la pesca e porre termine alla pesca eccessiva, illegale, non dichiarata e non regolamentata e ai metodi di pesca distruttivi. Implementare piani di gestione su base scientifica, così da ripristinare nel minor tempo possibile le riserve ittiche, riportandole almeno a livelli che producano il massimo rendimento sostenibile, come determinato dalle loro caratteristiche biologiche

14.5 Entro il 2020, preservare almeno il 10% delle aree costiere e marine, in conformità al diritto nazionale e internazionale e basandosi sulle informazioni scientifiche disponibili più accurate

14.6 Entro il 2020, vietare quelle forme di sussidi alla pesca che contribuiscono a un eccesso di capacità e alla pesca eccessiva, eliminare i sussidi che contribuiscono alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e astenersi dal reintrodurre tali sussidi, riconoscendo che il trattamento speciale e differenziato per i paesi in via di sviluppo e per quelli meno sviluppati che sia appropriato ed efficace, dovrebbe essere parte integrante dei negoziati per i sussidi alla pesca dell'Organizzazione Mondiale del Commercio¹⁶

14.7 Entro il 2030, aumentare i benefici economici dei piccoli stati insulari in via di sviluppo e dei paesi meno sviluppati, facendo ricorso a un utilizzo più sostenibile delle risorse marine, compresa la gestione sostenibile della pesca, dell'acquacoltura e del turismo

14.a Aumentare la conoscenza scientifica, sviluppare la capacità di ricerca e di trasmissione della tecnologia marina, tenendo in considerazione i criteri e le linee guida della Commissione Oceanografica Intergovernativa sul Trasferimento di Tecnologia Marina, con lo scopo di migliorare la salute dell'oceano e di aumentare il contributo della biodiversità marina allo sviluppo dei paesi emergenti, in particolar modo dei piccoli stati insulari in via di sviluppo e dei paesi meno sviluppati

14.b Fornire l'accesso ai piccoli pescatori artigianali alle risorse e ai mercati marini

14.c Potenziare la conservazione e l'utilizzo sostenibile degli oceani e delle loro risorse applicando il diritto internazionale, come riportato nella Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, che fornisce il quadro legale per la conservazione e per l'utilizzo sostenibile degli oceani e delle loro risorse, come riferito nel paragrafo 158 de "Il futuro che vogliamo"

Obiettivo 15. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del terreno e fermare la perdita di diversità biologica

15.1 Entro il 2020, garantire la conservazione, il ripristino e l'utilizzo sostenibile degli ecosistemi di acqua dolce terrestri e dell'entroterra nonché dei loro servizi, in modo particolare delle foreste, delle paludi, delle montagne e delle zone aride, in linea con gli obblighi derivanti dagli accordi internazionali

¹⁶ Tenendo in considerazione i negoziati in corso dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, l'Agenda di Doha per lo Sviluppo e il mandato ministeriale di Hong Kong.

15.2 Entro il 2020, promuovere una gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste, arrestare la deforestazione, ripristinare le foreste degradate e aumentare ovunque, in modo significativo, la riforestazione e il rimboschimento

15.3 Entro il 2030, combattere la desertificazione, ripristinare le terre degradate, comprese quelle colpite da desertificazione, siccità e inondazioni, e battersi per ottenere un mondo privo di degrado del suolo

15.4 Entro il 2030, garantire la conservazione degli ecosistemi montuosi, incluse le loro biodiversità, al fine di migliorarne la capacità di produrre benefici essenziali per uno sviluppo sostenibile

15.5 Intraprendere azioni efficaci ed immediate per ridurre il degrado degli ambienti naturali, arrestare la distruzione della biodiversità e, entro il 2020, proteggere le specie a rischio di estinzione

15.6 Promuovere una distribuzione equa e giusta dei benefici derivanti dall'utilizzo delle risorse genetiche e promuovere un equo accesso a tali risorse, come concordato a livello internazionale

15.7 Agire per porre fine al bracconaggio e al traffico delle specie protette di flora e fauna e combattere il commercio illegale di specie selvatiche

15.8 Entro il 2020, introdurre misure per prevenire l'introduzione di specie diverse ed invasive nonché ridurre in maniera sostanziale il loro impatto sugli ecosistemi terrestri e acquatici e controllare o debellare le specie prioritarie

15.9 Entro il 2020, integrare i principi di ecosistema e biodiversità nei progetti nazionali e locali, nei processi di sviluppo e nelle strategie e nei resoconti per la riduzione della povertà

15.a Mobilitare e incrementare in maniera significativa le risorse economiche da ogni fonte per preservare e usare in maniera sostenibile la biodiversità e gli ecosistemi

15.b Mobilitare risorse significative da ogni fonte e a tutti i livelli per finanziare la gestione sostenibile delle foreste e fornire incentivi adeguati ai paesi in via di sviluppo perché possano migliorare tale gestione e per la conservazione e la riforestazione

15.c Rafforzare il sostegno globale per combattere il bracconaggio e il traffico illegale delle specie protette, anche incrementando la capacità delle comunità locali ad utilizzare mezzi di sussistenza sostenibili

Obiettivo 16. Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile, garantire a tutti l'accesso alla giustizia, e creare istituzioni efficaci, responsabili ed inclusive a tutti i livelli

16.1 Ridurre ovunque e in maniera significativa tutte le forme di violenza e il tasso di mortalità ad esse correlato

16.2 Porre fine all'abuso, allo sfruttamento, al traffico di bambini e a tutte le forme di violenza e tortura nei loro confronti

16.3 Promuovere lo stato di diritto a livello nazionale e internazionale e garantire un pari accesso alla giustizia per tutti

16.4 Entro il 2030, ridurre in maniera significativa il finanziamento illecito e il traffico di armi, potenziare il recupero e la restituzione dei beni rubati e combattere tutte le forme di crimine organizzato

16.5 Ridurre sensibilmente la corruzione e gli abusi di potere in tutte le loro forme

- 16.6 Sviluppare a tutti i livelli istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti
- 16.7 Garantire un processo decisionale responsabile, aperto a tutti, partecipativo e rappresentativo a tutti i livelli
- 16.8 Allargare e rafforzare la partecipazione dei paesi in via di sviluppo nelle istituzioni di governance globale
- 16.9 Entro il 2030, fornire identità giuridica per tutti, inclusa la registrazione delle nascite
- 16.10 Garantire un pubblico accesso all'informazione e proteggere le libertà fondamentali, in conformità con la legislazione nazionale e con gli accordi internazionali
- 16.a Consolidare le istituzioni nazionali più importanti, anche attraverso la cooperazione internazionale, per sviluppare ad ogni livello, in particolare nei paesi in via di sviluppo, capacità per prevenire la violenza e per combattere il terrorismo e il crimine
- 16.b Promuovere e applicare leggi non discriminatorie e politiche di sviluppo sostenibile

Obiettivo 17. Rafforzare gli strumenti di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile

Finanza

- 17.1 Consolidare la mobilitazione delle risorse interne anche attraverso l'aiuto internazionale ai paesi in via di sviluppo per aumentarne la capacità fiscale interna e la riscossione delle entrate
- 17.2 I paesi industrializzati devono rispettare i loro impegni ufficiali di aiuto allo sviluppo, incluso l'obiettivo di destinare lo 0.7 per cento del reddito nazionale lordo per l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS/RNL) ai paesi in via di sviluppo e destinare dallo 0.15 al 0.20 per cento del APS/RNL ai paesi meno sviluppati; i fornitori mondiali di aiuto pubblico allo sviluppo sono invitati a fornire almeno il 0.20 per cento del APS/RNL ai paesi meno sviluppati
- 17.3 Mobilitare ulteriori risorse economiche per i paesi in via di sviluppo da più fonti
- 17.4 Aiutare i paesi in via di sviluppo a sostenere il debito a lungo termine attraverso politiche coordinate volte a stimolare il finanziamento, la riduzione e la ristrutturazione del debito, e affrontare il debito estero dei paesi più poveri e più fortemente indebitati al fine di ridurre il peso
- 17.5 Adottare e applicare regimi di promozione degli investimenti per i paesi meno sviluppati

Tecnologia

- 17.6 Rafforzare la cooperazione Nord-Sud, Sud-Sud, la cooperazione triangolare regionale e internazionale e l'accesso alle scoperte scientifiche, alla tecnologia e alle innovazioni, e migliorare la condivisione della conoscenza sulla base di modalità concordate attraverso un maggior coordinamento tra i meccanismi già esistenti in particolar modo a livello delle Nazioni Unite e attraverso un meccanismo globale di accesso alla tecnologia
- 17.7 Promuovere nei paesi in via di sviluppo la crescita, lo scambio e la diffusione di tecnologie rispettose dell'ambiente a condizioni favorevoli, attraverso patti agevolati e preferenziali stabiliti di comune accordo
- 17.8 Entro il 2017 rendere operativo il meccanismo per il rafforzamento della tecnologia della banca e della scienza, della tecnologia e dell'innovazione per i paesi meno

industrializzati e rafforzare l'uso della tecnologia avanzata in particolar modo nell'informazione e nelle comunicazioni

Capacità di sviluppo

17.9 Accrescere il supporto internazionale per implementare nei paesi non industrializzati uno sviluppo delle capacità efficace e mirato al fine di sostenere i piani nazionali per la realizzazione di tutti gli obiettivi dello Sviluppo Sostenibile, attraverso la cooperazione Nord-Sud, Sud-Sud e quella triangolare

Commercio

17.10 Promuovere un sistema di scambio universale, regolamentato, aperto, senza discriminazioni e multilaterale sotto il controllo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, attraverso negoziazioni nell'ambito dell'Agenda di Doha per lo Sviluppo

17.11 Incrementare considerevolmente le esportazioni dei paesi emergenti e, entro il 2020, raddoppiare la quota delle loro esportazioni globali

17.12 Realizzare tempestivamente per i paesi meno sviluppati un accesso al mercato libero da dazi e quote su basi durevoli, coerente con quanto deciso dall'Organizzazione Mondiale del Commercio, assicurando che le regole preferenziali applicabili alle importazioni dai paesi meno sviluppati siano semplici e trasparenti e contribuiscano a facilitare l'accesso ai mercati

Questioni sistemiche

Coerenza politica e istituzionale

17.13 Promuovere la stabilità macroeconomica globale attraverso il coordinamento e la coerenza politica

17.14 Accrescere la coerenza politica per lo sviluppo sostenibile

17.15 Rispettare lo spazio politico e la leadership di ogni paese per istituire ed implementare politiche per la lotta alla povertà e per lo sviluppo sostenibile

Programmi di collaborazione plurilaterale

17.16 Intensificare la partnership globale per lo Sviluppo Sostenibile, coadiuvata da collaborazioni plurilaterali che sviluppino e condividono la conoscenza, le competenze, le risorse tecnologiche e finanziarie, per raggiungere gli obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile in tutti i paesi, specialmente in quelli emergenti.

17.17 Incoraggiare e promuovere partnership efficaci nel settore pubblico, tra pubblico e privato e nella società civile basandosi sull'esperienza delle partnership e sulla loro capacità di trovare risorse.

Dati, monitoraggio e responsabilità

17.18 Entro il 2020, rafforzare il sostegno allo sviluppo dei paesi emergenti, dei paesi meno avanzati e dei piccoli stati insulari in via di Sviluppo (SIDS). Incrementare la disponibilità di dati di alta qualità, immediati e affidabili andando oltre il profitto, il genere, l'età, la razza, l'etnia, lo stato migratorio, la disabilità, la posizione geografica e altre caratteristiche rilevanti nel contesto nazionale

17.19 Entro il 2030, partire dalle iniziative esistenti per sviluppare misure di progresso nell'ambito dello sviluppo sostenibile che completino il prodotto interno lordo, e supportare la capacità di sviluppo dei paesi emergenti

Strumenti di attuazione e Partenariato Globale

60. Riaffermiamo il nostro forte impegno per la piena implementazione di questa nuova Agenda. Sappiamo che non saremo in grado di realizzare i nostri ambiziosi obiettivi e traguardi senza un partenariato globale rivitalizzato e rinforzato e senza ambiziosi mezzi di realizzazione. Il rinnovo del Partenariato Globale faciliterà un impegno complessivo intenso per la realizzazione di tutti gli obiettivi e traguardi, unendo i Governi, la società civile, il settore privato, il sistema delle Nazioni Unite e altri attori e mobilitando tutte le risorse disponibili.

61. Gli Obiettivi e gli scopi dell'Agenda vertono sugli strumenti necessari per la realizzazione delle nostre ambizioni collettive. Gli strumenti di implementazione di ogni punto presente negli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e nell'obiettivo 17, sopra descritti, sono la chiave per realizzare la nostra Agenda e sono importanti tanto quanto gli stessi Obiettivi e scopi. Dobbiamo attribuire loro uguale priorità nei nostri sforzi di implementazione e nell'indicatore quadro globale per monitorare il nostro progresso.

62. Questa Agenda, compresi gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, potrà essere implementata nell'ambito di una Partnership Globale per lo Sviluppo Sostenibile rinnovata e coadiuvata dalle azioni e dalla politica sottolineate nell'Agenda di Azione di Addis Abeba, che è parte integrante dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. L'Agenda di Azione di Addis Abeba sostiene, completa e aiuta a contestualizzare gli strumenti di attuazione degli obiettivi dell'Agenda 2030. Si riferisce alle risorse pubbliche interne, agli affari privati e alla finanza nazionale e internazionale, alla cooperazione internazionale per lo sviluppo, al commercio internazionale come motore di sviluppo, al debito e al sostegno dello stesso. Essa affronta le questioni sistemiche, la scienza, la tecnologia, l'innovazione e la capacità di sviluppo, le informazioni, il monitoraggio e il controllo.

63. Le strategie nazionali di sviluppo sostenibile, supportate da strutture di finanziamento integrate, saranno al centro dei nostri sforzi. Ribadiamo che ogni Stato ha la primaria responsabilità della propria economia e del proprio sviluppo sociale e che il ruolo delle politiche interne e delle strategie per lo sviluppo non può essere messo in discussione. Rispetteremo lo spazio politico di ogni Nazione e la loro leadership per implementare politiche per la lotta alla povertà e per lo sviluppo sostenibile, pur rimanendo coerenti con l'importanza delle leggi e dell'impegno internazionali. Allo stesso tempo, gli sforzi per lo sviluppo nazionale necessitano del supporto di un contesto economico internazionale favorevole, attraverso un commercio mondiale coerente e di sostegno reciproco, sistemi monetari e finanziari, e una governance economica globale rafforzata e potenziata. Sono inoltre punti cruciali i processi per lo sviluppo e la disponibilità della conoscenza e delle tecnologie mondiali, così come lo sviluppo delle capacità. Ci impegniamo a perseguire una politica coerente e a rendere possibile un ambiente favorevole allo sviluppo sostenibile a tutti i livelli e coinvolgendo tutti gli attori, e a rafforzare il Partenariato Globale per lo Sviluppo Sostenibile.

64. Sosteniamo l'implementazione di strategie e programmi d'azione rilevanti, inclusi la Dichiarazione e il Programma di Azione di Istanbul, il Programma Modalità Accelerata di Azione SIDS (SAMOA) e il Programma di Azione di Vienna per lo sviluppo degli Stati senza sbocco sul mare per la decade 2014-2024; e riaffermiamo l'importanza di dare supporto all'Agenda 2063 dell'Unione Africana e al programma di una Nuova Partnership per lo Sviluppo dell'Africa. Tutto questo è parte della nuova Agenda. Riconosciamo le grandi sfide da affrontare per arrivare ad una pace duratura e ad uno sviluppo sostenibile nei paesi in situazione di conflitto o post-conflitto.

65. Riconosciamo che i paesi a reddito medio devono far fronte a sfide significative per raggiungere lo sviluppo sostenibile. Per far sì che i risultati ottenuti fino ad oggi vengano

sostenuti, gli sforzi per fronteggiare le sfide in atto dovrebbero essere rafforzati attraverso lo scambio dell'esperienza, un miglior coordinamento e un migliore supporto mirato da parte del sistema di sviluppo delle Nazioni Unite, attraverso le istituzioni finanziarie internazionali, le organizzazioni locali e altri attori.

66. Evidenziamo che, in tutti i paesi, le politiche pubbliche, la mobilitazione e l'uso efficiente delle risorse domestiche, messe in rilievo dal principio di proprietà nazionale, sono essenziali per il perseguimento comune dello sviluppo sostenibile e per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Riconosciamo che le risorse domestiche sono generate innanzitutto dalla crescita economica, supportata da un contesto favorevole, a tutti i livelli.

67. L'attività imprenditoriale privata, gli investimenti e l'innovazione rappresentano i motori principali della produttività, di una crescita economica inclusiva e della creazione di posti di lavoro. Riconosciamo la varietà del settore privato, che varia dalle micro imprese alle cooperative, e alle multinazionali. Invitiamo tutte le imprese ad impiegare la loro creatività e la loro innovazione, al fine di trovare una soluzione alle sfide dello sviluppo sostenibile. Promuoveremo un settore imprenditoriale dinamico e ben funzionante, salvaguardando contestualmente i diritti dei lavoratori e le norme ambientali e sanitarie, in conformità con le norme e gli accordi internazionali e le altre iniziative in corso applicabili in materia, come i Principi Guida per le Imprese e i Diritti Umani,¹⁷ le norme in materia di diritto del lavoro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia¹⁸ e gli accordi chiave multilaterali sull'ambiente, per le parti dei suddetti accordi.

68. Il commercio internazionale è il motore per una crescita economica inclusiva e per la riduzione della povertà, ed esso contribuisce alla promozione dello sviluppo sostenibile. Continueremo a promuovere un sistema multilaterale di commercio che sia universale, basato sulle regole, aperto, trasparente, prevedibile, inclusivo, non discriminatorio ed equo nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, così come una liberalizzazione significativa del commercio. Invitiamo tutti i membri dell'Organizzazione Mondiale del Commercio a duplicare i propri sforzi al fine di concludere prontamente le negoziazioni sull'Agenda di Doha per lo Sviluppo.¹⁹ Riteniamo sia estremamente importante provvedere al potenziamento delle capacità commerciali dei paesi in via di sviluppo, inclusi i paesi Africani, i paesi meno sviluppati, i paesi in via di sviluppo senza sbocchi sul mare, i Piccoli Stati Insulari in via di Sviluppo e i paesi a medio reddito, anche al fine di promuovere l'integrazione economica locale e l'interconnessione.

69. Riconosciamo il bisogno di fornire assistenza ai paesi in via di sviluppo affinché raggiungano la sostenibilità a lungo termine del debito, attraverso politiche coordinate, finalizzate a promuovere, a seconda dei casi, il finanziamento, la remissione, la ristrutturazione e la solida gestione del debito. Molti paesi restano vulnerabili alle crisi del debito e alcuni paesi, ivi inclusi alcuni dei paesi meno sviluppati, alcuni piccoli Stati insulari in via di Sviluppo e alcuni dei paesi sviluppati, sono nel mezzo di una crisi. Ribadiamo che i debitori e i creditori devono lavorare congiuntamente al fine di evitare e allo stesso tempo risolvere le situazioni di debito insostenibile. Mantenere livelli di debito sostenibile è responsabilità dei paesi mutuatari; ciononostante, riconosciamo che, in capo ai paesi prestatori, sussiste la responsabilità di prestare in modo da non indebolire la

¹⁷ A/HRC/17/31, allegato.

¹⁸ Nazioni Unite, *Trattati* vol. 1577, No. 27531.

¹⁹ A/C.2/56/7, allegato.

sostenibilità del debito di un paese. Forniremo il nostro sostegno affinché quei paesi, ai quali è stata concessa la remissione del debito e che hanno raggiunto livelli di debito sostenibile, possano mantenere la sostenibilità del debito raggiunta.

70. A tale proposito, presentiamo un Meccanismo di Facilitazione Tecnologica che è stato stabilito dal Programma d'Azione di Addis Abeba al fine di supportare il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Il Meccanismo di Facilitazione Tecnologica si baserà sulla collaborazione multilaterale tra gli Stati Membri, la società civile, il settore privato, la comunità scientifica, gli enti delle Nazioni Unite ed altri attori interessati e sarà composto da un gruppo di lavoro tra le agenzie delle Nazioni Unite sulla scienza, la tecnologia e l'innovazione per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, da un forum congiunto e multilaterale sulla scienza, la tecnologia e l'innovazione per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e da una piattaforma online.

- Il gruppo di lavoro tra le agenzie delle Nazioni Unite sulla scienza, la tecnologia e l'innovazione per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile promuoverà, all'interno del sistema delle Nazioni Unite, il coordinamento, la coesione e la cooperazione sulle questioni scientifiche, tecnologiche e su quelle relative all'innovazione, accrescendone la sinergia e l'efficienza, in particolare al fine di rafforzare le iniziative di potenziamento di capacità. Il gruppo di lavoro attingerà dalle risorse esistenti e lavorerà con 10 rappresentanti della società civile, del settore privato e della comunità scientifica, al fine di preparare le riunioni del forum multilaterale sulla scienza, la tecnologia e l'innovazione per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, così come lavorerà per lo sviluppo e l'operatività della piattaforma online, anche preparando proposte per le modalità di realizzazione del forum e della piattaforma online. I 10 rappresentanti saranno nominati dal Segretario Generale per un periodo di due anni. Il gruppo di lavoro sarà aperto alla partecipazione di tutte le agenzie delle Nazioni Unite, dei fondi, dei programmi e delle commissioni funzionali del Consiglio Economico e Sociale e sarà inizialmente composto dagli enti che attualmente compongono il gruppo di lavoro informale sulla facilitazione tecnologica, vale a dire, il Dipartimento per gli Affari Economici e Sociali del Segretariato, il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, la Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo, l'Unione Internazionale per le Telecomunicazioni, l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale e la Banca Mondiale.
- La piattaforma online sarà utilizzata al fine di stabilire una mappatura completa ed un accesso alle informazioni sulle iniziative, i meccanismi e i programmi al momento esistenti sulla scienza, la tecnologia e l'innovazione, all'interno e al di fuori delle Nazioni Unite. La piattaforma online faciliterà l'accesso all'informazione, alla conoscenza e all'esperienza, così come alle migliori pratiche ed esperienze acquisite sulle iniziative e le politiche di facilitazione scientifica, tecnologica e in materia di innovazione. La piattaforma online faciliterà, altresì, la divulgazione di pubblicazioni scientifiche ad un loro accesso aperto in tutto il mondo. La piattaforma online verrà sviluppata sulla base di una valutazione tecnica indipendente, che terrà conto delle migliori pratiche ed esperienze acquisite all'esito di altre iniziative, dentro e fuori le Nazioni Unite, al fine di accertarsi che sia complementare, che faciliti l'accesso e che fornisca informazioni adeguate sulle piattaforme scientifiche, tecnologiche e in materia di innovazione attualmente esistenti, evitando duplicazioni e favorendo sinergie.
- Il forum multilaterale sulla scienza, la tecnologia e l'innovazione per il

raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile sarà convocato una volta all'anno, per due giorni. Durante tale forum, si discuterà della cooperazione scientifica, tecnologica e in materia di innovazione, in merito ad aree tematiche relative all'implementazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, radunando tutti gli attori coinvolti, affinché contribuiscano attivamente nella propria area di competenza. Il forum rappresenterà un luogo d'incontro per facilitare l'interazione, consentirà l'incontro e la creazione di *network* tra gli attori, nonché collaborazioni multilaterali, al fine di identificare ed esaminare le necessità e i vuoti tecnologici esistenti, anche in materia di cooperazione scientifica, innovazione e potenziamento di capacità ed anche al fine di facilitare lo sviluppo, il trasferimento e la divulgazione delle tecnologie più rilevanti per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Le riunioni del forum saranno convocate dal Presidente del Consiglio Economico e Sociale prima della riunione del forum di alto livello politico sotto l'egida del Consiglio o, in alternativa, contemporaneamente ad altri forum o conferenze, a seconda dei casi, prendendo in considerazione il tema da esaminare e sulla base della collaborazione con gli organizzatori di altri forum o conferenze. Le riunioni del forum saranno co-presiedute da due Stati Membri e daranno origine ad un documento di Sintesi delle discussioni, elaborato dai due copresidenti, da considerarsi come un input per le riunioni del forum di alto livello politico, al fine di approfondire e revisionare l'implementazione dell'agenda di sviluppo post-2015.

- Le riunioni del forum di alto livello politico saranno messe (i) al corrente del forum multilaterale attraverso il documento di sintesi. Gli argomenti da trattare durante il successivo forum multilaterale sulla scienza, la tecnologia e l'innovazione per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile saranno esaminati dal forum di alto livello politico sullo sviluppo sostenibile, tenendo conto degli input esperti provenienti dal gruppo di lavoro.

71. Ribadiamo che la presente Agenda, gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e i target, ivi inclusi i mezzi di implementazione, sono universali, indivisibili ed interconnessi.

Monitoraggio e verifica

72. Ci assumiamo l'impegno di un monitoraggio e una verifica sistematici per la riuscita di questa agenda nei prossimi 15 anni. Un meccanismo di monitoraggio e verifica ben definito, volontario, efficace, partecipativo, trasparente e completo sarà un contributo fondamentale per la riuscita e aiuterà i paesi a massimizzare e tener traccia dei progressi nell'attuazione di quest'agenda, affinché si abbia la certezza che nessuno rimanga indietro.

73. Operare a livello globale, regionale e nazionale incentiverà la responsabilità dei nostri cittadini, supporterà una cooperazione internazionale efficace per il compimento di questa agenda e favorirà gli scambi di buone pratiche e l'apprendimento reciproco. Mobiliterà il sostegno per superare le sfide comuni e per identificare problematiche nuove ed emergenti. Dato che si tratta di un'agenda universale, saranno importanti fiducia reciproca e comprensione tra tutte le nazioni.

74. I processi di monitoraggio e verifica sono orientati dai seguenti principi che si articolano su tutti i livelli:

(a) Saranno volontari e guidati dal paese, prenderanno in considerazione diverse realtà nazionali, capacità e livelli di sviluppo e rispetteranno l'autonomia politica e le priorità del paese. Poiché la responsabilità nazionale è la chiave per ottenere lo sviluppo sostenibile, il risultato dei processi a livello nazionale sarà ciò su cui si basano le verifiche a livello globale e regionale, dato che la verifica globale si baserà soprattutto sulle fonti dei

dati ufficiali nazionali.

(b) Terranno traccia dei progressi nella realizzazione degli obiettivi universali, inclusi gli strumenti per l'attuazione in tutti i paesi, in un modo che rispettino la loro natura correlata, interconnessa, universale e le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile.

(c) Manterranno un orientamento a lungo termine, individueranno i risultati, le sfide, le lacune e i fattori di successo cruciali e sosterranno i paesi nel fare scelte politiche consapevoli. Aiuteranno a mobilitare gli strumenti necessari per l'attuazione e per le collaborazioni, sosterranno l'individuazione di soluzioni e buone pratiche e promuoveranno la coordinazione e l'efficacia del sistema di sviluppo internazionale.

(d) Saranno aperti, inclusivi, trasparenti, e partecipativi per tutti e incoraggeranno segnalazioni da tutte le parti interessate.

(e) Saranno incentrate sugli individui, rifletteranno le questioni di genere, rispetteranno i diritti umani e si concentreranno in particolare sui più poveri, sui più vulnerabili e sulle persone emarginate.

(f) Si costituiranno su processi e piattaforme esistenti, eviteranno duplicati e risponderanno alle condizioni, alle capacità, ai bisogni e alle priorità nazionali. Si svilupperanno con il passare del tempo, prendendo in considerazione le questioni emergenti e lo sviluppo di nuove metodologie e minimizzeranno l'onere delle segnalazioni sulle amministrazioni nazionali.

(g) Saranno rigorosi e basati su delle prove, aggiornati da valutazioni condotte dai paesi e da dati di alta qualità, accessibili, tempestivi, attendibili e disaggregati dal reddito, sesso, età, razza, etnia, stato della migrazione, invalidità e collocazione geografica e altre caratteristiche rilevanti in contesti nazionali.

(h) Richiederanno maggiore sostegno per il potenziamento della capacità dei paesi in via di sviluppo, incluso il rafforzamento dei sistemi di dati nazionali e programmi di valutazione, in particolare nei paesi africani, nei paesi meno sviluppati, nei piccoli stati insulari in via di sviluppo, nei paesi senza sbocco sul mare in via di sviluppo e nei paesi a medio reddito.

(i) Beneficeranno del sostegno del sistema delle Nazioni Unite e altre istituzioni multilaterali.

75. Gli Obiettivi saranno monitorati e verificati tramite una serie d'indicatori globali. Questi saranno completati da indicatori a livello regionale e nazionale, i quali saranno sviluppati dagli Stati membri, oltre agli esiti del lavoro intrapreso per lo sviluppo di linee guida per quegli obiettivi dove i dati di base globali e nazionali non esistono ancora. L'indicatore quadro a livello globale, che deve essere sviluppato dalle agenzie e il gruppo di esperti sugli indicatori dello sviluppo sostenibile, sarà approvato dalla Commissione statistica a marzo 2016 e adottato successivamente dal Comitato Economico e Sociale e dall'Assemblea generale, come previsto dai mandati esistenti. Questo meccanismo sarà semplice ma ben definito, si rivolgerà a tutti gli obiettivi dello sviluppo sostenibile e ai loro target, e questo vale anche per i metodi di attuazione, e conserverà l'equilibrio politico, l'integrazione e l'ambizione in essi contenuti.

76. Supporteremo i paesi in via di sviluppo, in particolare i paesi africani, i paesi meno sviluppati, i piccoli stati insulari in via di sviluppo e i paesi senza sbocco sul mare in via di sviluppo, nel consolidare la capacità degli uffici statistici nazionali e dei sistemi di dati per garantire l'accesso a dati di qualità elevata, tempestivi, affidabili e disaggregati. Promuoveremo un aumento responsabile e trasparente di una cooperazione pubblico-privato appropriata per sfruttare il contributo necessario di una vasta gamma di dati, incluse

l'osservazione della terra e l'informazione geo spaziale, garantendo la responsabilità nazionale nel supporto e nel controllo di questo percorso.

77. Ci impegniamo a dedicarci pienamente alla conduzione di verifiche regolari e complete del progresso a livello globale, regionale, nazionale e subnazionale. Attingeremo per quanto possibile dalla rete esistente di gruppi di monitoraggio e dalle istituzioni e meccanismi di verifica. Le relazioni nazionali permetteranno le valutazioni del progresso e identificheranno le sfide a livello globale e regionale. Insieme ai dialoghi regionali e alle verifiche globali, forniranno consigli per il monitoraggio su diversi livelli.

Livello nazionale

78. Incoraggiamo gli Stati membri a sviluppare il prima possibile risposte nazionali ambiziose per l'attuazione complessiva di questa agenda. Queste possono sostenere la transizione verso gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile e fondarsi su strumenti di programmazione esistenti, come le strategie per lo sviluppo nazionale e lo sviluppo sostenibile a seconda dei casi.

79. Incoraggiamo anche gli Stati membri a condurre verifiche complete e regolari dei progressi a livello nazionale e subnazionale, le quali sono guidate ed esercitate dai paesi. Tali verifiche dovrebbero ricorrere ai contributi delle popolazioni indigene, della società civile, del settore privato e di altre parti interessate, in linea con le condizioni, le politiche e le priorità nazionali. I parlamenti nazionali come le altre istituzioni possono sostenere questi processi.

Livello regionale

80. Monitorare e verificare a livello regionale e sub - regionale può, a seconda dei casi, fornire delle opportunità utili per l'apprendimento tra pari, anche tramite valutazioni volontarie, la condivisione delle buone pratiche e la discussione su obiettivi condivisi. Accogliamo a tale proposito la collaborazione di commissioni e organizzazioni regionali e sub - regionali. Processi regionali completi ricorreranno a verifiche a livello nazionale e contribuiranno a monitorare e verificare a livello globale, incluso il forum politico di alto livello sullo sviluppo sostenibile.

81. Riconoscendo l'importanza di fondarsi su meccanismi di verifica e monitoraggio esistenti a livello regionale e permettendo un margine di manovra politica adeguato, incoraggiamo tutti gli Stati membri a individuare l'organismo regionale più adeguato nel quale impegnarsi. Le commissioni regionali delle Nazioni Unite sono incentivate a sostenere gli Stati membri a questo proposito.

Livello globale

82. Il forum politico ad alto livello ricoprirà un ruolo centrale nella supervisione di una rete di processi di monitoraggio e revisione a livello globale, lavorando in modo coerente con l'Assemblea Generale, il Consiglio Economico e Sociale e altri organi e forum competenti, in conformità ai mandati esistenti. Ciò faciliterà la condivisione delle esperienze, inclusi i successi, le sfide e le lezioni apprese e fornirà leadership politica, linee guida e raccomandazioni per il follow-up; promuoverà coerenza e coordinamento delle politiche di sviluppo sostenibile in tutto il sistema. Con ciò si dovrebbe inoltre garantire che l'Agenda resti rilevante e ambiziosa e dovrebbe portare l'attenzione sulla valutazione dei progressi dei risultati e delle sfide affrontate da paesi sviluppati e in via di sviluppo, nonché su nuove questioni emergenti. Verranno realizzate connessioni efficaci con le modalità di follow-up e di valutazione di tutti i rilevanti processi e conferenze delle Nazioni Unite, anche per quanto riguarda i paesi meno sviluppati, piccoli Stati insulari in via di sviluppo e gli Stati in via di sviluppo senza sbocco sul mare.

83. Il monitoraggio e le revisioni al forum politico ad alto livello saranno informati dall'annuale valutazione dei progressi degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile redatta dal Segretario Generale in collaborazione con il sistema delle Nazioni Unite basato sul quadro di riferimento degli indicatori globali e sui dati rilasciati dai sistemi statistici nazionali e dalle informazioni raccolte a livello regionale. Il forum politico ad alto livello attingerà anche dalla *Relazione sullo sviluppo sostenibile globale*, che rafforzerà l'interfaccia scienza-politica e potrebbe fornire un valido strumento fondato su dati di fatto a sostegno dei politici nel promuovere lo sviluppo sostenibile e l'eliminazione della povertà. Invitiamo il presidente del Consiglio Economico e Sociale a condurre un processo di consultazioni sulla portata, la metodologia e la frequenza della Relazione globale così come sulla sua connessione con la Relazione sul progresso, il cui esito dovrebbe riflettersi nella dichiarazione ministeriale della sessione del forum politico ad alto livello del 2016.

84. Il forum politico ad alto livello, sotto l'egida del Consiglio Economico e Sociale, realizzerà valutazioni periodiche in linea con la risoluzione dell'Assemblea Generale 67/290 del 9 luglio 2013. Le valutazioni saranno volontarie, per quanto verrà incoraggiata la stesura di relazioni, ed esse includeranno paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo, nonché alti organismi delle Nazioni Unite e altre parti interessate, compresa la società civile e il settore privato. Esse dovranno essere condotte dagli Stati, coinvolgendo attori ministeriali e altri interlocutori di alto livello e forniranno una piattaforma per partenariati, attraverso la partecipazione di importanti gruppi e altre parti interessate.

85. Valutazioni tematiche sul progresso degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, comprendendo questioni trasversali, si terranno anche presso il forum politico ad alto livello. Queste saranno supportate da valutazioni realizzate dalle commissioni funzionali del Consiglio Economico e Sociale e da altri organismi e forum intergovernativi, i quali dovrebbero riflettere la natura coesa degli Obiettivi e le loro interconnessioni. Esse coinvolgeranno tutte le parti interessate e, ove possibile, forniranno nuova materia e saranno in linea con il ciclo di forum politici ad alto livello.

86. Accogliamo favorevolmente, come delineato nel Programma di Azione di Addis Abeba, il monitoraggio e la valutazione riguardanti il finanziamento per i risultati dello sviluppo, così come tutti gli strumenti di attuazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, integrati con il quadro di riferimento di monitoraggio e di revisione di questa Agenda. Le conclusioni e raccomandazioni intergovernative approvate, derivanti dal forum annuale del Comitato Economico e Sociale sul finanziamento dello sviluppo, saranno inserite nella monitoraggio generale e nella complessiva valutazione dell'attuazione di questa Agenda nel forum politico di alto livello.

87. Il forum politico che si riunirà ogni quattro anni sotto l'egida dell'Assemblea Generale, fornirà linee guida politiche di alto livello riguardanti l'Agenda e la sua attuazione, identificandone i progressi, le sfide emergenti e invitando ad ulteriori azioni per accelerarne l'attuazione. Il prossimo forum politico sotto l'egida dell'Assemblea Generale si terrà nel 2019, con un ciclo di incontri così riorganizzati, in modo da massimizzare la coerenza con il processo globale di revisione politica quadriennale.

88. Ribadiamo inoltre l'importanza di una pianificazione strategica, di un'attuazione e ed una verbalizzazione a livello di sistema al fine di assicurare un sostegno coerente e integrato all'attuazione della nuova Agenda da parte del sistema per lo sviluppo delle Nazioni Unite. Gli organi di governo competenti dovrebbero intervenire per rivedere il loro sostegno all'implementazione e per riferire riguardo ai progressi e gli ostacoli. Accogliamo con favore il dialogo in corso al Consiglio Economico e Sociale sul posizionamento a lungo termine del sistema di sviluppo delle Nazioni Unite e attendiamo con impazienza di agire riguardo a tali questioni, nella modalità più indicata.

89. Il forum politico ad alto livello sosterrà la partecipazione al follow-up e ai processi di valutazione dei maggiori gruppi e delle altre parti interessate, in linea con la Risoluzione 67/290. Facciamo appello a tali attori affinché riferiscano riguardo al loro contributo per l'attuazione dell'Agenda.

90. Chiediamo al Segretario Generale, in consultazione con gli Stati Membri, di stendere una relazione da esaminare in occasione della settantesima sessione dell'Assemblea Generale in preparazione al meeting 2016 del forum politico ad alto livello, che delinea le tappe fondamentali per un monitoraggio ed una valutazione coerenti, efficienti e inclusivi a livello globale. La relazione dovrebbe contenere una proposta sulle modalità organizzative delle valutazioni condotte dagli Stati al forum politico ad alto livello sotto l'egida del Consiglio Economico e Sociale, comprese le raccomandazioni sulle linee guida comuni di verbalizzazione volontaria. Essa dovrebbe chiarire le responsabilità istituzionali e fornire indicazioni sui temi annuali, su una sequenza di valutazioni tematiche e opzioni di valutazioni periodiche per il forum politico ad alto livello.

91. Ribadiamo il nostro saldo impegno nella realizzazione di questa Agenda, utilizzandola appieno per trasformare per il meglio il nostro mondo di qui al 2030.

4 ° riunione
plenaria
25 settembre 2015

**Strumenti menzionati nella sezione intitolata
"Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile e traguardi"**

Quadro Normativo della Convenzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sul Controllo del Tabacco (Organizzazione delle Nazioni Unite, *Trattati*, vol. 2302, No. 41032)

Quadro di Sendai per la Riduzione del Rischio di Disastri 2015-2030 (Risoluzione 69/283, allegato II)

Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (Organizzazione delle Nazioni Unite, *Trattati*, vol. 1833, No. 31363)

“Il futuro che vogliamo” (Risoluzione 66/288, allegata)